

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	40
DIFESA (IV)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	66

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	76
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	83
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	88
AFFARI SOCIALI (XII)	»	89
AGRICOLTURA (XIII)	»	90
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis-</i> <i>sione permanente per l'accesso</i>)	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	»	160
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	161

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*)

3

AUDIZIONI

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Luigi GALLO, indi della vicepresidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Paola FRASSINETTI. — Interviene il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Vincenzo SPADAFORA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Claudio BARBARO (L-SP-PSd'Az), il deputato Nicola FRATOIANNI (LEU), la senatrice Daniela SBROLLINI (IV-PSI), la deputata Paola FRASSINETTI (FDI), i deputati Marco MARIN (FI), Andrea ROSSI (PD) e Nicola PROVENZA (M5S), incidentalmente il presidente Luigi GALLO, il deputato Federico MOLLICONE (FDI), il senatore Giuseppe MOLES (FIBP-UDC) e i deputati Daniele BELOTTI (Lega), Simone VALENTE (M5S) e Luigi CASCIELLO (FI). La presidente Paola FRASSINETTI interviene quindi incidentalmente.

Il ministro Vincenzo SPADAFORA replica.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

SEDE REFERENTE

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della V Commissione Claudio BORGHI. — Intervengono la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simona Flavia Malpezzi, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianluca Castaldi e la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni ed avverte che l'articolo aggiuntivo Grippa 41.062, per un mero refuso materiale è da intendersi inammissibile limitatamente al solo comma 1, coerentemente alle dichiarazioni in punto di inammissibilità pronunciate dalle Presidenze nella seduta dello scorso 23 gennaio.

Avverte, altresì, che l'emendamento Quartapelle Procopio 11.6 è stato ritirato dalla firmataria. Avverte, inoltre, che la deputata Giannone sottoscrive l'emendamento Marco di Maio 5.19; le deputate Mammì, Lapia e Sportiello sottoscrivono gli emendamenti Di lauro 5.6, 25.9 e 25.10, Sarli 5.7, 25.8 e 25.11; il deputato Marco di Maio sottoscrive l'emendamento Serracchiani 11.34.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara preliminarmente la piena disponibilità del gruppo della Lega a svolgere, già a partire dalla giornata odierna, sedute notturne delle Commissioni in sede referente sul provvedimento in titolo, anche al fine di assicurare una tempistica adeguata all'e-

same approfondito delle diverse tematiche affrontate dalle singole proposte emendative, fermo restando il rispetto dei termini attualmente previsti per l'avvio della discussione sulle linee generali in Assemblea.

Andrea MANDELLI (FI) si associano, a nome del suo gruppo, alla disponibilità testé formulata dal deputato Garavaglia a proseguire, per le ragioni dallo stesso esposte, i lavori delle Commissioni in sede referente all'uopo prevedendo sedute notturne.

Ylenja LUCASELLI (FDI) condivide l'opportunità di prevedere che i lavori delle Commissioni proseguano anche con sedute notturne.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel registrare la disponibilità testé manifestata dai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia ad una prosecuzione notturna dei lavori delle Commissioni in sede referente già a partire dalla giornata odierna, si riserva tuttavia, d'intesa con il Presidente della I Commissione Brescia, di convocare al termine dell'odierna seduta antimeridiana una riunione congiunta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, al fine di assumere in quella sede le opportune determinazioni in ordine alla programmazione dei lavori per le prossime sedute.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA) chiede se dei lavori della presente seduta in sede referente delle Commissioni I e V sia possibile disporre la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, sulla base della prassi consolidata, assistita peraltro da una specifica pronuncia della Giunta per il Regolamento in tema di pubblicità dei lavori degli organi parlamentari, non è consentita la trasmissione diretta sulla *web-tv* delle sedute delle Commissioni in sede referente, a diffe-

renza, ad esempio, di quanto invece normalmente consentito in occasione dello svolgimento delle relative attività conoscitive. Ricorda tuttavia che dei lavori odierni viene come di consueto assicurata, stante l'assenso unanime dei gruppi, la trasmissione mediante circuito audiovisivo interno, di cui dispone l'attivazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) reitera al Governo e ai relatori la richiesta di procedere al deposito delle loro proposte emendative entro una scadenza prestabilita, ed auspicabilmente entro la giornata odierna, ciò al fine di garantire tempi congrui per la predisposizione dei relativi subemendamenti da parte dei gruppi parlamentari, nonché uno spazio adeguato per l'effettivo esame degli stessi.

La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI precisa che gli emendamenti di iniziativa governativa sono in fase di conclusiva elaborazione. Ferma restando la disponibilità del Governo a presentare una parte degli stessi già entro la giornata odierna, qualora in tal senso vi fosse una specifica e pressante richiesta da parte dei gruppi parlamentari, ritiene tuttavia preferibile consentire al Governo stesso di presentare in un'unica soluzione il complesso delle proposte emendative da esso predisposte, avvertendo che tale deposito potrebbe ragionevolmente avvenire già nella mattina di domani, in modo tale da consentire la fissazione di un termine unico per la presentazione dei relativi subemendamenti e da agevolare il debito coordinamento nella tempistica con cui saranno verosimilmente presentate anche le proposte emendative dei relatori.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, avverte che, sulla base delle intese intervenute nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V svoltosi ieri, i lavori odierni riprenderanno dall'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4 del provvedimento, essendo stati viceversa ac-

cantonati, sulla base delle predette intese, tutti i restanti emendamenti presentati al medesimo articolo 4.

In tale quadro, ribadisce quindi il parere contrario, già espresso nella seduta di ieri, sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 4.02, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Buratti 4.03, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Ribadisce, altresì, la richiesta di accantonamento degli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 4.014 e 4.015, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ciaburro 4.018 e 4.019, Zucconi 4.021 e Donzelli 4.025.

La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ylenia LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 4.02, il primo di una serie di proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia nella materia fiscale, volto ad ovviare – attraverso una proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per i comuni senza copertura di rete – alle oggettive difficoltà che sono emerse, sulla base dell'esperienza finora maturata, in relazione all'adempimento del predetto obbligo da parte, in modo particolare, dei piccoli esercenti commerciali operanti nelle zone interne e periferiche del Paese, che risentono tuttora di una carente diffusione delle necessarie infrastrutture informatiche. Per tali ragioni, chiede pertanto un accantonamento della proposta emendativa in discussione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ciaburro 4.02.

Umberto BURATTI (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 4.03.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Buratti 4.03, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Marco Di Maio 4.014 e 4.015 devono intendersi accantonati.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) invita i relatori ed il Governo a valutare l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Ciaburro 4.018 e 4.019, giacché gli stessi afferiscono a materia analoga a quella di ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 4 in precedenza accantonate.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto dell'assenso dei relatori e della rappresentante del Governo, avverte che gli articoli aggiuntivi Ciaburro 4.3018 e 4.019 sono pertanto da intendersi accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Zucconi 4.021 e Donzelli 4.025.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che le tutte le proposte emendative riferite agli articoli 5 e 6 sono accantonate.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento Lattanzio 7.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento Rospi 7.5, degli identici emendamenti Piccoli Nardelli 7.7 e Rospi 7.6 e dell'emendamento Pastorino 7.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lattanzio 7.10. Propone l'accantonamento degli emendamenti Gallo 7.12 e Piccoli Nardelli 7.14. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Brunetta 7.15, Casciello 7.16, Dall'Osso 7.18 e Sgarbi 7.19. Esprime parere contrario sull'emendamento Masi 7.17. Propone l'accantonamento degli emendamenti Mollicone 7.20 e Masi 7.22, degli identici emendamenti Ciccanti 7.29, Fornaro 7.31, Prestigiaco 7.32, Migliore 7.48 e Sensi 7.53 e degli emendamenti Di Giorgi 7.26, Paolo Russo 7.33, Capitano 7.35, Mollicone 7.45, Marco Di Maio 7.47, Piccoli Nardelli 7.38, Tuzi 7.40, Lattanzio 7.41 e D'Alessandro

7.49. Esprime parere contrario sull'emendamento Bellachioma 7.52 e sull'articolo aggiuntivo Colucci 7.01.

La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Rospì 7.5, gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 7.7 e Rospì 7.6, l'emendamento Pastorino 7.8, gli emendamenti Gallo 7.12 e Piccoli Nardelli 7.14, gli emendamenti Mollicone 7.20 e Masi 7.22, gli identici emendamenti Ciccanti 7.29, Fornaro 7.31, Prestigiacomo 7.32, Migliore 7.48 e Sensi 7.53 e gli emendamenti Di Giorgi 7.26, Paolo Russo 7.33, Capitanio 7.35, Mollicone 7.45, Marco Di Maio 7.47, Piccoli Nardelli 7.38, Tuzi 7.40, Lattanzio 7.41 e D'Alessandro 7.49 sono da intendersi accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Lattanzio 7.2 e Lattanzio 7.10 (*vedi allegato*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede che gli identici emendamenti Brunetta 7.15, Casciello 7.16, Dall'Osso 7.18 e Sgarbi 7.19 siano accantonati, per consentire un'ulteriore riflessione da parte del Governo e dei relatori su una questione particolarmente delicata come quella della sopravvivenza del Teatro Eliseo.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Brunetta 7.15, ritiene che rappresenterebbe una grave sconfitta per il Governo se proprio nell'anno del suo centenario il Teatro Eliseo dovesse chiudere, decretando la fine di un'esperienza di rinomato valore dal punto di vista culturale. Confida, quindi, che una maggiore riflessione su questo tema possa portare il Governo e i relatori a trovare le risorse finanziarie necessarie per consentire la sopravvivenza del Teatro Eliseo. Chiede pertanto che gli identici emendamenti Brunetta 7.15, Casciello 7.16, Dall'Osso 7.18 e Sgarbi 7.19 vengano accantonati.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel sottoscrivere l'emendamento Sgarbi 7.19, evidenzia che le risorse finanziarie necessarie per consentire la sopravvivenza del Teatro Eliseo sono esigue e che altre proposte emendative in materia culturale sono state accantonate. Ritiene pertanto che il parere contrario dei relatori e del Governo sugli identici emendamenti Brunetta 7.15, Casciello 7.16, Dall'Osso 7.18 e Sgarbi 7.19 derivi da una decisione di tipo politico.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), a nome del gruppo della Lega, sottoscrive l'emendamento Sgarbi 7.19.

Stefano FASSINA (LEU), associandosi alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Brunetta 7.15, Casciello 7.16, Dall'Osso 7.18 e Sgarbi 7.19, ritiene necessario dedicare maggiore attenzione alla storia e al valore culturale del Teatro Eliseo. Pertanto, auspica che il Governo e i relatori possano elaborare una riformulazione degli identici emendamenti Brunetta 7.15, Casciello 7.16, Dall'Osso 7.18 e Sgarbi 7.19 per scongiurare la chiusura del Teatro Eliseo.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, concorda con l'opportunità di accantonare gli identici emendamenti Brunetta 7.15, Casciello 7.16, Dall'Osso 7.18 e Sgarbi 7.19.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Brunetta 7.15, Casciello 7.16, Dall'Osso 7.18 e Sgarbi 7.19 sono da intendersi accantonati.

Angela MASI (M5S) ritira l'emendamento 7.17 a sua prima firma.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 7.52 a sua prima firma, evidenzia come esso sia volto a rifinanziare il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alber-

ghiere con la finalità di incentivare gli investimenti in questo settore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bellachioma 7.52 e l'articolo aggiuntivo Colucci 7.01.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8 sono da intendersi accantonate.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sull'emendamento Deidda 9.2. Propone l'accantonamento degli emendamenti Lombardo 9.5 e Varchi 9.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ermellino 9.6 e Testamento 9.8 e sugli identici articoli aggiuntivi Pagani 9.01, Donzelli 9.02 e Misiti 9.03.

La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lombardo 9.5 e Varchi 9.4 devono intendersi accantonati.

Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'emendamento Deidda 9.2, evidenzia come esso sia volto a prorogare il regime transitorio dei reclutamenti nei ruoli speciali delle Forze armate, anche al fine di consentire il necessario ricambio generazionale. Chiede, pertanto, che tale emendamento sia accantonato per consentire un ulteriore approfondimento con il Ministero della difesa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Deidda 9.2.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ermellino 9.6 e Testamento 9.8 e l'articolo aggiuntivo Misiti 9.03 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Pagani 9.01 e Donzelli 9.02.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Caretta 10.1 e Schullian 10.2, sugli emendamenti Nevi 10.3 e Liuni 10.4, sugli identici emendamenti Mandelli 10.5, Marco Di Maio 10.6, Liuni 10.7 e De Menech 10.8, sugli emendamenti Giacomoni 10.9, Caretta 10.14, Pittalis 10.13, Nevi 10.15 e Golinelli 10.12, sugli identici emendamenti Golinelli 10.11 e Comaroli 10.10, sugli emendamenti Gadda 10.55 e Schullian 10.16, sugli identici emendamenti Incerti 10.17, Golinelli 10.18, Spina 10.19 e Ciaburro 10.20 e sugli emendamenti Schullian 10.21 e Nevi 10.26. Propone l'accantonamento dell'emendamento Topo 10.25. Esprime parere contrario sull'emendamento Incerti 10.28 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Gadda 10.37, Incerti 10.29 e Nevi 10.39. Esprime parere contrario sugli emendamenti Viviani 10.30 e Loss 10.40. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Caretta 10.49, Schullian 10.81 e Gadda 10.98 e degli identici emendamenti Caretta 10.52, Ciaburro 10.101, Golinelli 10.73, Schullian 10.79, Incerti 10.83, Spina 10.92 e Gadda 10.53. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Schullian 10.82 e Nevi 10.88. Propone l'accantonamento dell'emendamento Gadda 10.56. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gadda 10.57, Nevi 10.68 e Schullian 10.78 e sull'emendamento Gadda 10.59. Propone di accantonare gli emendamenti Gadda 10.62 e 10.63. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Viviani 10.69, Spina 10.86, Incerti 10.99 e Ciaburro 10.100, sull'emendamento Viviani 10.70, sugli identici emendamenti Mandelli 10.72,

Viviani 10.75 e Garavaglia 10.91 e sull'emendamento Garavaglia 10.93. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Zucconi 10.02, Lollobrigida 10.035, Frassini 10.07 e Mandelli 10.026 e dell'articolo aggiuntivo Gallinella 10.03. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi D'Attis 10.028 e Lollobrigida 10.034. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Fragomeli 10.022 e Terzoni 10.06. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi D'Attis 10.029, Lollobrigida 10.033, Fragomeli 10.023 e Terzoni 10.05. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 10.021. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo D'Attis 10.08, sugli identici articoli aggiuntivi Marco Di Maio 10.013 e Lollobrigida 10.032 e sugli identici articoli aggiuntivi Gadda 10.012, Incerti 10.018, Spina 10.024 e Ciaburro 10.037.

Il Sottosegretario Gianluca CASTALDI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Topo 10.25, gli identici emendamenti Gadda 10.37, Incerti 10.29 e Nevi 10.39, gli identici emendamenti Caretta 10.49, Schullian 10.81 e Gadda 10.98, gli identici emendamenti Caretta 10.52, Ciaburro 10.101, Golinelli 10.73, Schullian 10.79, Incerti 10.83, Spina 10.92 e Gadda 10.53, l'emendamento Gadda 10.56, gli emendamenti Gadda 10.62 e 10.63, gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 10.02, Lollobrigida 10.035, Frassini 10.07 e Mandelli 10.026, gli articoli aggiuntivi Gallinella 10.03, Fragomeli 10.022, Terzoni 10.06 e Fragomeli 10.021 sono da intendersi accantonati.

Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'emendamento Caretta 10.1, evidenzia come esso sia volto a prorogare e ad aumentare il cosiddetto « bonus verde », consentendo, in questo modo, anche un prezioso aiuto alle piccole imprese che operano in questo settore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ca-

retta 10.1 e Schullian 10.2 e l'emendamento Nevi 10.3.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Liuni 10.4, evidenzia che esso è volto a prorogare la misura del cosiddetto « bonus verde », che ha avuto finora un buon risultato. Facendo presente che è controproducente cambiare ogni anno il regime fiscale a cui imprese e contribuenti fanno riferimento, chiede che l'emendamento Liuni 10.4 venga accantonato per consentire un'ulteriore riflessione su di esso da parte dei relatori e del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuni 10.4.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Liuni 10.7, evidenzia che anch'esso è volto a prorogare e ad aumentare il cosiddetto « bonus verde », il quale negli scorsi anni ha consentito anche una notevole emersione del sommerso. Invita, quindi, il Governo e i relatori a proporre l'accantonamento degli identici emendamenti Mandelli 10.5, Marco Di Maio 10.6, Liuni 10.7 e De Menech 10.8, poiché la proroga del « bonus verde » comporterebbe oneri esigui a fronte di notevoli vantaggi.

Andrea MANDELLI (FI) evidenzia che l'emendamento 10.5 a sua prima firma reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 12, della legge di bilancio per il 2018, volta a ricomprendere nell'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali per la sistemazione a verde anche l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde. Osserva che, con l'approvazione di questo emendamento, si avrebbe veramente un positivo impatto ecologico. Chiede pertanto ai relatori di valutare un possibile accantonamento della proposta emendativa.

Pietro NAVARRA (PD) ritira l'emendamento De Menech 10.8.

Marco DI MAIO (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 10.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mandelli 10.5 e Liuni 10.7, nonché l'emendamento Giacomoni 10.9.

Emanuele PRISCO (FDI) segnala che l'emendamento Caretta 10.14, del quale è cofirmatario, proroga a tutto l'anno 2020 l'esenzione dall'obbligo di presentare la documentazione antimafia per coloro che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25 mila euro. Al riguardo tiene a sottolineare come, per imprese agricole di queste dimensioni, sia quasi inappropriato parlare di attività commerciali quanto piuttosto di attività che svolgono un'importante funzione sociale per la sopravvivenza di piccole comunità montane. Ritiene invece appropriato uniformare le imprese agricole di maggiori dimensioni alle altre imprese commerciali.

Paolo RUSSO (FI), in relazione all'emendamento Caretta 10.14 e al successivo Pittalis 10.13, evidenzia come tali proposte emendative siano volte a trovare una soluzione di equilibrio e ragionevolezza tra lo svolgimento di attività agricole di minime dimensioni e i pesanti adempimenti burocratici previsti per imprese ben più importanti. Osserva peraltro che la richiesta della certificazione antimafia finisce per aggravare anche il lavoro delle prefetture, le quali si vedono costrette a rinunciare ad approfondire l'esame della posizione di imprese di maggiori dimensioni. Invita pertanto ad individuare una soglia al di sotto della quale non sia obbligatorio produrre la certificazione antimafia, ricordando che un'analoga distinzione è già prevista dal nostro ordinamento con riferimento alle attività inquinanti. Chiede quindi ai relatori e al Governo se sia possibile avviare una riflessione su questa materia e, in tal caso, propone di accantonare gli emendamenti Caretta 10.14 e Pittalis 10.13.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caretta 10.14, Pittalis 10.13, Nevi 10.15 e Golinelli 10.12.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in relazione all'emendamento a sua prima firma 10.10, chiede di approfondire la questione del limite oltre il quale sussiste l'obbligo, per le imprese agricole, di presentare la certificazione antimafia, che rappresenta un costo sia per le imprese sia per la pubblica amministrazione che deve predisporla. Invita a considerare che nel decreto-legge n. 113 del 2018, c.d. decreto-legge sicurezza, erano stati fissati limiti dimensionali maggiori per l'anno 2019 e auspica quanto meno che detti limiti possano essere confermati per l'anno in corso. Chiede pertanto ai relatori di valutare l'accantonamento degli identici emendamenti Golinelli 10.11 e 10.10 a sua prima firma.

Paolo RUSSO (FI), esprime perplessità per la mancata volontà dei relatori di proporre l'accantonamento delle proposte emendative relative alla riduzione degli importi oltre i quali è necessaria la presentazione della certificazione antimafia per le imprese agricole, ricordando che la questione riguarda circa 700 mila agricoltori italiani. Ritiene inoltre che sarebbe interessante sapere quali siano i costi per la pubblica amministrazione dell'acquisizione della documentazione antimafia e quali effetti abbia prodotto l'obbligo di presentare la predetta documentazione ai fini della lotta contro la criminalità organizzata. Chiede inoltre di poter conoscere la ragione per la quale l'obbligo di presentazione della certificazione antimafia scatti con differenti soglie dimensionali tra agricoltori e imprenditori di altri settori.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, segnala come siano state le stesse prefetture a richiedere controlli in questo settore e come non esista alcuna correlazione diretta tra dimensione dell'impresa agricola e possibilità di infiltrazione mafiosa, come dimostrato anche da recenti fatti di cronaca. Conclude sottoli-

neando la volontà di mantenere questa impostazione.

Paolo RUSSO (FI) ribadisce che le proposte emendative in discussione sono volte ad innalzare la soglia sopra la quale scatta l'obbligo di presentare la documentazione antimafia, ferma restando la possibilità per gli organi inquirenti di svolgere i dovuti controlli. Ribadisce l'opportunità di trovare una soluzione ragionevole per i piccoli imprenditori agricoli e ricorda che anche le prefetture che fanno capo a territori nei quali sono presenti molti imprenditori agricoli avevano lamentato un aumento degli adempimenti. Rinnova quindi la richiesta di acquisire dati relativi a casi di infiltrazione mafiosa che sono stati scoperti grazie a questa norma, precisando la soglia dimensionale delle imprese interessate.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, riferisce che più volte si è verificato come sia più facile per le organizzazioni criminali infiltrarsi in imprese agricole di dimensioni minori. Segnala inoltre come sia sufficiente un'autocertificazione da parte delle imprese, ferma restando la possibilità di successivi controlli da parte delle prefetture.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Golinelli 10.11 e Comaroli 10.10.

Marco DI MAIO (IV) ritira l'emendamento Gadda 10.55, del quale è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Schullian 10.16.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Ciaburro 10.20, del quale è cofirmatario, sottolinea come le pesanti richieste burocratiche contribuiscono all'abbandono dei terreni agricoli marginali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Incerti 10.17, Golinelli 10.18, Spena 10.19 e Ciaburro 10.20.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che l'emendamento Schullian 10.21 è stato ritirato dai presentatori.

Andrea MANDELLI (FI), preso atto della ragione per la quale i relatori hanno confermato il parere contrario sui precedenti emendamenti relativi alla produzione del certificato antimafia da parte delle imprese agricole – ragione che dichiara di comprendere, pur non condividendola – osserva che l'emendamento Nevi 10.26, del quale è cofirmatario, è parzialmente difforme dai precedenti e potrebbe pertanto essere meritevole di una diversa considerazione ed essere quindi accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nevi 10.26.

Stefano CECCANTI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Incerti 10.28.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Viviani 10.30 e Loss 10.40.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) ritira il suo emendamento 10.82.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nevi 10.88.

Marco DI MAIO (IV) ritira l'emendamento Gadda 10.57, del quale è cofirmatario.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) ritira il suo emendamento 10.78.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nevi 10.68.

Marco DI MAIO (IV) ritira l'emendamento Gadda 10.59, del quale è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Viviani 10.69, Spina 10.86, Incerti 10.99 e Ciaburro 10.100, l'emendamento Viviani 10.70 e gli identici emendamenti Mandelli 10.72, Viviani 10.75 e Garavaglia 10.91.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) illustra l'emendamento Garavaglia 10.93, del quale è cofirmataria, che è volto ad agevolare i distretti del cibo riconosciuti dalle regioni. In proposito sottolinea l'importanza dell'industria alimentare per l'economia italiana, anche a livello di esportazioni, e i suoi positivi effetti sul turismo enogastronomico. Chiede pertanto di rivedere il giudizio contrario espresso sulla proposta emendativa.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI condivide le osservazioni della deputata Comaroli relative all'importanza dell'industria alimentare e dei distretti del cibo. Sottolinea però come non sia possibile sottrarre 50 milioni di euro per l'anno in corso e per il successivo e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, il quale è attualmente in corso di ripartizione. Evidenzia inoltre l'estrema difficoltà di reperire altrimenti un così rilevante importo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), preso atto dell'interesse manifestato dalla rappresentante del Governo, ritira l'emendamento Garavaglia 10.93 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea avente le medesime finalità.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 10.02, Lollobrigida 10.035, Frassini 10.07 e Mandelli 10.06 e l'articolo aggiuntivo Galinella 10.03 sono accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi D'Attis 10.028 e Lollobrigida 10.034.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Fragomeli 10.022 e Terzoni 10.06 sono accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi D'Attis 10.029 e Lollobrigida 10.033.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Fragomeli 10.023 e Terzoni 10.05 li ritirano e ricorda che l'articolo aggiuntivo Fragomeli 10.021 è accantonato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo D'Attis 10.08.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 10.013 lo ritirano.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 10.032.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Gadda 10.012 e Incerti 10.018 li ritirano.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Ciaburro 10.037, di cui è cofirmatario, identico all'articolo aggiuntivo Spina 10.024, sottolinea come tale proposta emendativa preveda la proroga dal 1° gennaio al 30 settembre 2020 della moratoria delle sanzioni per la mancata emissioni degli scontrini elettronici. Rileva come tale proposta sia volta a venire incontro ai titolari di piccole attività commerciali che, al contrario della grande distribuzione, incontrano difficoltà ad adeguarsi alla nuova normativa. Sottolinea come, secondo quanto riferito anche da servizi giornalistici televisivi, numerosi esercenti, soprattutto anziani, preferiscano abbandonare l'attività piuttosto che affrontare tali difficoltà e sottolinea come la chiusura delle piccole attività commerciali rischi di comportare il depauperamento dell'identità dei piccoli centri e dei quartieri delle città e rappresenti una sconfitta dello

Stato. Chiede pertanto una riconsiderazione del parere espresso o quanto meno l'accantonamento delle proposte emendative in esame.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Spena 10.024 e Ciaburro 10.037.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli Uffici di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commis-

sioni riunite I e V sono immediatamente convocati, e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

1. Il comma 1089 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è

effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-*octies*, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.

3. All'articolo 1, comma 1-*ter*, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;

b) dopo le parole: « inferiore a 2 milioni di euro, » sono inserite le seguenti: « direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, »;

4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

« 1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge ».

5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole: « derivanti da aperture di credito » sono inserite le seguenti: « o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative »;

b) al comma 4-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: « derivanti da aperture di credito in qualunque forma » sono aggiunte le seguenti: « o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative »;

2) al quarto periodo, dopo le parole: « Gli incassi » sono inserite le seguenti: « e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti »;

3) al quinto periodo, dopo le parole: « da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli » sono inserite le seguenti: « , e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1, » e dopo le parole: « cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione » sono aggiunte le seguenti: « se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti ».

4. 03. (Nuova formulazione) Buratti.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

7. 2. Lattanzio, Macina, Donno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « entro l'esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario 2020 ».

7. 10. Lattanzio, Macina, Donno.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti

16

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 febbraio 2020.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Conven-

zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia, Jasen Mesic, sulle priorità del semestre di presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea (gennaio-giugno 2020) 17

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 febbraio 2020.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia, Jasen Mesic, sulle priorità del semestre di presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea (gennaio-giugno 2020)

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	18
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo formulata dai Relatori</i>)	20

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 15.30

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330

final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che i relatori avevano proposto di audire, sui provvedimenti in titolo, la CRUI e i principali istituti di ricerca nazionali. Sulla base delle indicazioni dei gruppi e di quanto convenuto negli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei

gruppi, erano state programmate per la scorsa settimana le audizioni della CRUI e del CNR, che non hanno tuttavia dato disponibilità per le date richieste. Gli uffici di presidenza hanno quindi convenuto di rinunciare alle audizioni e di passare alla fase di esame successiva. Dà quindi la parola ai relatori per sapere se sono pronti a presentare una proposta di documento finale.

Manuel TUZI (M5S), *relatore per la VII Commissione*, d'intesa con il relatore per la X Commissione, deputato Giarrizzo,

deposita una proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Andrea GIARRIZZO (M5S), *relatore per la X Commissione*, ritiene opportuno rinviare la deliberazione, per dare modo a tutti di valutare il documento proposto, nonché per verificare se la XIV Commissione intenda esprimere il parere ai sensi dell'articolo 127 del regolamento.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final).

**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO
FORMULATA DAI RELATORI**

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final);

premesso che:

le proposte si inseriscono nell'ambito delle iniziative adottate dall'Unione europea al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione in modo da consentire ai sistemi economici e produttivi europei di competere adeguatamente con quelli delle aree e dei Paesi più dinamici o che investono risorse assai consistenti nella promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica;

in questo contesto, particolare rilievo assume il programma Orizzonte Eu-

ropa 2021-2027, che prevede un aumento significativo – da 80 a 100 miliardi di euro – della dotazione finanziaria rispetto all'attuale programma Orizzonte 2020. Peraltro, il Parlamento europeo ha proposto un ulteriore incremento del *budget* fino a 120 miliardi di euro;

altrettanto rilevante è l'obiettivo di definire un arco temporale di vigenza e di operatività dell'Agenda strategica per l'innovazione e dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia non limitate al prossimo periodo finanziario 2021-2027, in modo da assicurare un quadro sufficientemente certo e stabile sulle risorse a disposizione e sulle priorità da perseguire;

la nuova Agenda strategica per l'innovazione si propone altresì di rafforzare le sinergie ed evitare duplicazioni nell'attività svolta, rispettivamente, dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e dal Consiglio europeo per l'innovazione, oltre che di potenziare la capacità di innovazione degli istituti di istruzione europei e di allargare il numero delle comunità di conoscenza e innovazione (CCI), tre delle quali già operano con base in Italia;

l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), organo dell'Unione europea creato nel 2008, può svolgere un ruolo

decisivo per la promozione e il sostegno delle attività svolte dalle comunità di conoscenza e innovazione, attraverso forme di partenariato con imprese, soggetti pubblici, istituti di istruzione universitaria e di ricerca, e il suo potenziamento nei termini prospettati può quindi rivelarsi assai utile anche in relazione agli obiettivi di individuare nuovi settori di intervento e di creare nuove comunità di conoscenza e innovazione;

DELIBERANO DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

provveda il Governo italiano a seguire costantemente e attivamente i negoziati in corso relativi al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e al programma Orizzonte Europa 2021-2027 al fine di:

1) sostenere la proposta avanzata dal Parlamento europeo di aumentare ulteriormente i finanziamenti assegnati al programma Orizzonte Europa, compatibilmente con il quadro delle risorse complessive a disposizione, in modo da promuovere un vero e proprio cambio di passo nelle politiche europee per il sostegno della ricerca e dell'innovazione; ciò al fine di consentire alle economie degli Stati membri – ivi compresa quella italiana, che incontra particolari difficoltà nel reperimento di tutte le risorse che sarebbero necessarie per allinearsi agli obiettivi indicati – di affrontare meglio la competizione su scala internazionale;

2) promuovere e incoraggiare, ove possibile, l'attivazione di nuove comunità della conoscenza e dell'innovazione anche in Italia, valorizzando le eccellenze riscontrabili nel nostro Paese;

3) garantire che nel riparto delle risorse complessivamente stanziato non siano privilegiati alcuni Paesi, specie se gli stessi già dispongono di margini di bilancio più ampi di manovra, e attivarsi affinché venga tutelato il nostro Paese, che è il terzo contribuente dell'UE;

4) sollecitare il sistema delle università e della ricerca italiane, oltre che il mondo delle imprese e tutte le autorità pubbliche competenti, ad attivarsi allo scopo di accedere ai finanziamenti previsti e di potersi avvalere del sostegno dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologie, fornendo tutte le informazioni e il supporto utili allo scopo;

5) favorire l'adozione di misure correttive e preventive nelle politiche digitali e nella legislazione dell'Unione tramite la raccolta e l'analisi dei dati sugli effetti psicologici percettivi sociali e comportamentali, degli utenti attivi e passivi, a seguito della diffusione dell'intelligenza artificiale e delle connessioni ubiquitarie, e della presenza dei sistemi *cyber*-fisici della vita quotidiana della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti in età evolutiva;

6) valorizzare il patrimonio culturale europeo, tangibile e intangibile, come vettore di promozione della diversità culturale, della libertà di espressione, della coesione sociale e della cittadinanza europea;

7) preservare e divulgare il patrimonio culturale europeo, tangibile e intangibile, attraverso la digitalizzazione ed altre iniziative che tengano in considerazione le più recenti tecnologie digitali;

8) sostenere l'adozione delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione e il loro impiego all'interno degli istituti scolastici, che devono essere dotati di adeguata strumentazione e infrastruttura digitale, a partire dalle reti di banda larga ad alta capacità e con connettività di almeno 100 Mbps;

9) aumentare tra gli utenti la consapevolezza dei rischi e la conoscenza dei processi di base riguardanti la *privacy online* e la protezione dei dati, oltre che la sicurezza contro gli attacchi informatici, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle PMI e alle *start-up*;

10) incentivare gli enti locali ad adottare politiche di innovazione sociale e tecnologica attraverso l'installazione di soluzioni *smart*.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in merito alla crisi industriale e alle connesse problematiche ambientali del sito siderurgico di Taranto	22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 febbraio 2020.

**Audizione del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci,
in merito alla crisi industriale e alle connesse
problematiche ambientali del sito siderurgico di
Taranto.**

L'audizione si è svolta dalle 14.10
alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico. C. 2229, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate. C. 2314 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico.

C. 2229, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2229, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del-

l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, rileva innanzitutto come il Mozambico sia un Paese dell'Africa meridionale, grande circa tre volte l'Italia con meno di trenta milioni di abitanti, di cui il 45 per cento ha meno di 15 anni. Con un indice di sviluppo umano pari a 0,437 che lo pone al 180 posto su 188 Paesi, il Mozambico è tra i Paesi più poveri del mondo: oltre la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, povertà che si concentra soprattutto nelle zone rurali.

Fa altresì presente che le relazioni tra Italia e Mozambico poggiano su un solido e profondo legame di amicizia, iniziato fin da prima dell'indipendenza e poi significativamente rafforzato dal ruolo di mediatore svolto dall'Italia durante i negoziati che si conclusero con la firma dell'Accordo di Pace di Roma del 4 ottobre

1992, il quale pose fine a 16 anni di guerra civile che devastarono il Paese. Questi legami sono stati ribaditi nel corso della recente visita di Stato a Roma del Presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi, svoltasi nel luglio scorso.

Il Mozambico è uno dei Paesi prioritari della cooperazione italiana, con l'obiettivo di sostenerne attivamente lo sviluppo, coerentemente con i principali strumenti politici e programmatici adottati dal Governo mozambicano e dalle Nazioni Unite. Dal 1992 al 2015 il Mozambico ha beneficiato di 554 milioni di Euro a dono e di 95 milioni di euro a credito d'aiuto da parte della Cooperazione italiana, in aggiunta a due cancellazioni del debito, nel 1996 (154,3 milioni di Euro) e nel 2002 (557,3 milioni). Inoltre il Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018, attualmente in corso, è stato dotato di un portafoglio complessivo di 193,9 milioni di Euro (28,9 milioni a dono e 165 milioni a credito d'aiuto). I settori di intervento prioritario sono quelli dell'educazione, della salute, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con particolare attenzione, all'interno di ciascuna area, al buon governo ed alla parità di genere.

In tale contesto l'Accordo di cui si propone la ratifica intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 25 articoli, preceduti da un breve preambolo, evidenza come gli articoli 1 e 2 impegnino le Parti a promuovere e realizzare le attività di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali delle reciproche culture.

L'articolo 3 riguarda la collaborazione tra le rispettive istituzioni di ricerca, me-

diate intese tra università e lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte.

L'articolo 4 è volto a favorire l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte contraente attraverso l'istituzione di cattedre e lettori.

L'articolo 5 incoraggia la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, di banche dati e di esperti.

L'articolo 6 autorizza le Parti a chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi derivanti dall'Accordo.

L'articolo 7 impegna le due Parti a favorire la creazione di proprie istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte.

L'articolo 8 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione e favorisce lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.

L'articolo 9 impegna le Parti a offrire borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante la programmazione prevista nell'articolo 21.

Con gli articoli 9, 10, 11 e 12 viene disciplinata la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, arti visive, del teatro, del cinema e del settore radiotelevisivo.

L'articolo 13 prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

L'articolo 14 contempla lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

L'articolo 15 incoraggia lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo 16 riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze agrarie, delle scienze basiche, delle

scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tale cooperazione sarà attuata mediante visite di esperti dei due Paesi, scambio di informazioni e documentazione, organizzazione di seminari, conferenze e mostre, studi e progetti di ricerca comuni ed ogni altra attività concordata dalle Parti.

L'articolo 17 prevede che per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti favoriranno la stipula di accordi specifici con università, enti di ricerca, associazioni scientifiche e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

L'articolo 18 riguarda la cooperazione nel settore dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, nonché la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, anche a fini turistici, ed impegna le Parti contraenti a permettere missioni nel proprio territorio di studiosi attivi nei suddetti settori.

L'articolo 19 prevede agevolazioni per la circolazione di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate.

L'articolo 20 contempla l'impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale, mediante la conclusione di un apposito Protocollo.

L'articolo 21 istituisce una Commissione mista che si riunirà alternativamente nelle due capitali, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale nonché di redigere i programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 22 impegna le Parti a non divulgare a stati terzi dati forniti da una delle Parti sulla base dell'Accordo.

L'articolo 23 stabilisce che eventuali controversie saranno risolte per via diplomatica.

L'articolo 24 prevede che l'Accordo potrà essere modificato consensualmente per via diplomatica e che tali modifiche entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 25, infine, disciplina l'entrata in vigore — prevista alla ricezione della

seconda delle due notifiche — e la durata dell'Accordo, che sarà illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (si tratta della soluzione di eventuali controversie e delle conseguenze delle modifiche all'Accordo).

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate.

C. 2314.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2314, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine.

Nel preambolo dell'Accordo le Parti dichiarano di essere mosse dal desiderio di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale, nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate, e che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato possano scontare la pena nel proprio ambiente sociale.

In merito segnala come l'esigenza di sottoscrivere una convenzione bilaterale in merito deriva dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili, dal momento che il Kosovo non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul

trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 24 articoli, evidenzia come l'articolo 1 rechi le definizioni, mentre l'articolo 2 individua le Autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (per l'Italia, il Ministero della giustizia).

L'articolo 3 riguarda i principi generali: in tale ambito è stabilito il principio per cui una persona condannata in uno Stato può essere trasferita nell'altro Stato per scontare la pena ed è previsto l'impegno delle Parti alla più ampia cooperazione a tal fine.

L'articolo 4 riguarda le condizioni per il trasferimento, fra cui il consenso dell'interessato e l'accordo dei due Stati. Inoltre, la persona da trasferire deve essere cittadina dello Stato di esecuzione, la sentenza di condanna deve essere definitiva e la pena da scontare deve essere di almeno un anno.

È previsto altresì il principio della doppia incriminazione (in base al quale i fatti per i quali è intervenuta la condanna devono costituire reato anche ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione).

L'articolo 5 prevede l'obbligo di informare la persona condannata, alla quale può essere applicato l'Accordo, del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze legali del trasferimento, nonché, ove il trasferimento sia richiesto, dei passi compiuti e delle decisioni assunte nell'ambito della relativa procedura.

Ai sensi dell'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere avanzata dallo Stato di condanna, dallo Stato di esecuzione o dall'interessato (ovvero da chi ha diritto di agire per suo conto).

L'articolo 7 concerne lo scambio di informazioni e di documentazione di sostegno.

L'articolo 8 prevede che lo Stato di condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridi-

che che ne derivano e che lo Stato di esecuzione debba esser messo in condizione di verificare, attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario, dette circostanze.

L'articolo 9 prevede che, ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le autorità degli Stati coinvolti dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, gli eventuali precedenti, i rapporti socio-familiari mantenuti con l'ambiente di origine e le condizioni di salute, nonché le esigenze di sicurezza e gli interessi di ciascuno Stato. La decisione potrà essere condizionata al pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie e delle spese processuali e al risarcimento del danno. Si prevede altresì che l'eventuale decisione di rifiuto del trasferimento deve essere motivata.

L'articolo 10 riguarda le modalità di consegna della persona condannata.

L'articolo 11 disciplina la fattispecie delle persone in fuga dallo Stato di condanna, stabilendo che se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, oggetto di pena inflitta nel territorio dell'altro Stato, cerca di evitarne l'esecuzione fuggendo nel territorio del primo Stato, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena; in tal caso non è richiesto il consenso del condannato al trasferimento dell'esecuzione della pena.

Ai sensi dell'articolo 12, le persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione possono essere trasferite, senza il loro consenso, ma valutato comunque il loro parere.

L'articolo 13 riguarda l'effetto del trasferimento per lo Stato di condanna e prevede che la presa in carico da parte dello Stato di esecuzione abbia l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna e che quest'ultimo non possa più dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritenga l'esecuzione completata.

L'articolo 14, concernente l'effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione, stabilisce che tale Stato deve continuare

l'esecuzione della pena immediatamente o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo.

L'articolo 15 riguarda l'esecuzione della pena, prevedendo che le autorità dello Stato di esecuzione continuino a dare esecuzione alla pena nel rispetto della natura giuridica della durata della pena stessa determinata nella sentenza dello Stato di condanna.

Si stabilisce inoltre che l'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, il quale è l'unico competente ad adottare eventuali decisioni in materia, comprese quelle relative ai benefici. Lo Stato di esecuzione, con il consenso dello Stato di condanna, può adattare la pena al proprio ordinamento, fermo restando il divieto di aggravarla o di eccedere il massimo previsto dalla propria legge per lo stesso reato e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento stesso.

Disposizioni particolari sono previste per i casi di infermità mentale del condannato e di evasione.

L'articolo 16 stabilisce che ciascuno Stato possa concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione e alle proprie leggi e impegna lo Stato di esecuzione a informare lo Stato di condanna di ogni decisione assunta al riguardo.

L'articolo 17 prevede che soltanto lo Stato di condanna abbia il diritto di decidere in ordine all'eventuale istanza di revisione della sentenza.

Ai sensi dell'articolo 18, lo Stato di esecuzione dispone la cessazione dell'esecuzione della pena qualora lo Stato di condanna adotti una decisione o misura per effetto della quale la pena cessa di essere eseguibile.

L'articolo 19 riguarda la comunicazione delle informazioni sull'esecuzione della pena.

Gli articoli 20 e 21 dettano disposizioni, rispettivamente, in materia di transito e in materia di lingua e spese.

Ai sensi dell'articolo 22, concernente i rapporti con altri accordi internazionali, l'Accordo non impedisce agli Stati di co-

operare per il trasferimento di persone condannate in base ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati siano parti.

L'articolo 23 concerne la composizione delle controversie, stabilendo che essa abbia luogo mediante consultazione tra le Autorità centrali e subordinatamente per via diplomatica.

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di entrata in vigore, modifica ed estinzione dell'Accordo.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 pre-

vede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico. (C. 2229, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2229, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 »;

sottolineato come il Mozambico costituisca uno dei Paesi prioritari della cooperazione italiana, con l'obiettivo di sostenerne attivamente lo sviluppo;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bila-

terali nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate. (C. 2314).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2314, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019 »;

evidenziato come l'Accordo sia volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine;

segnalato come l'esigenza di sottoscrivere una convenzione bilaterale in materia derivi dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili, dal momento che il Kosovo non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate;

evidenziato altresì come nel preambolo dell'Accordo le Parti dichiarino di essere mosse dal desiderio di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale, nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate, e che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della libertà per aver commesso un reato possano scontare la pena nel proprio ambiente sociale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Testo della relazione depositato dal relatore On. Perantoni</i>)	37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 febbraio 2020. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), svolgendo preliminarmente una considerazione di carattere generale, stigmatizza il fatto che il provvedimento in esame, che dovrebbe

prevedere esclusivamente delle proroghe di termini, contiene numerose disposizioni di contenuto eterogeneo. Per quanto attiene alle disposizioni relative al comparto giustizia, non ritiene di dover sollevare particolari osservazioni in merito all'articolo 8 del provvedimento che prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia, sebbene a suo avviso con il comma 5 di tale articolo, che prevede la proroga dell'entrata in vigore della disciplina in materia di *class action*, il Governo voglia prendere tempo per poter modificare un rito, approvato poco più di un anno fa, che non sarebbe in linea con la previsione del rito unico con ricorso che il Ministro della Giustizia ha invece intenzione di portare avanti con la riforma del processo civile. Per quanto attiene, invece, al contenuto degli articoli 22 e 23 del provvedimento, precisa che la sua posizione non può essere critica, in quanto con essi si dispone, rispettivamente, un adeguamento della struttura della giustizia amministrativa e un ampliamento della dotazione organica della Corte dei conti.

Rileva come sia innegabile che un incremento del personale di tali strutture non potrà che agevolare, rendendolo più celere ed efficiente, il funzionamento della giustizia. Tuttavia esprime le proprie perplessità in merito alla previsione contenuta nell'articolo 22 che, nell'incrementare di 35 unità il personale togato della giustizia amministrativa, fa salvo quanto previsto per la regione siciliana e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Nel ricordare che trattandosi di regioni a statuto speciale una eventuale modifica dovrebbe essere avallata dalla Commissione paritetica, si domanda se il Governo si sia reso conto che con tale disposizione si è incrementato il personale togato della giustizia amministrativa per tutte le regioni tranne che per la Sicilia e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Rileva la medesima osservazione anche relativamente all'articolo 23 e chiede pertanto al relatore di svolgere un ulteriore approfondimento sulla questione. Si riserva, inoltre, non avendo presentato emendamenti presso le Commissioni di merito, qualora non vi fosse un'apertura su tale questione da parte del relatore, di presentare in Assemblea un ordine del giorno in merito.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, nel fare proprie le considerazioni della collega Bartolozzi in ordine all'articolo 8 del provvedimento in esame, sul quale ritiene non vi siano osservazioni da svolgere, ritiene che le iniziative in materia di giustizia contenute nel decreto-legge in discussione siano condivisibili e che non necessitino di un particolare supplemento di approfondimento. Ciò premesso, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che la Commissione si esprima sul provvedimento in un'altra seduta, al fine di consentire al relatore di valutare con attenzione le osservazioni da lei testé formulate in relazione agli articoli 22 e 23.

Franco VAZIO, *presidente*, evidenziando come la Commissione non sia tenuta ad

esprimersi necessariamente nella giornata odierna in merito al provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 febbraio 2020. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.50

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge C. 2059-A, rinviata in Commissione a seguito della deliberazione dell'Assemblea del 28 gennaio scorso.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente che la Commissione riprende oggi l'esame della proposta di legge C. 2059-A, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 28 gennaio scorso.

Al riguardo ricorda che la proposta di legge C. 2059 Costa era stata inserita all'ordine del giorno della Commissione, su richiesta del gruppo Forza Italia, il 24 ottobre scorso. Nel corso dell'esame in sede referente era stato approvato un emendamento soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, intendendosi conseguentemente conferito un mandato alla presidente Businarolo, in luogo del precedente dimissionario relatore, onorevole Costa, a riferire in senso contrario in Assemblea.

A seguito del rinvio disposto dall'Assemblea, la Commissione riprende quindi l'esame della suddetta proposta di legge, alla quale sono state abbinate, ai sensi

dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, in quanto vertenti su materia identica, le proposte di legge C. 2306 Conte ed altri, recante « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole durata e di estinzione del processo », e C. 2357 Turri ed altri, recante « Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti in materia di prescrizione del reato ». Nel fare presente che la presidente ha conferito l'incarico di relatore all'onorevole Perantoni, invita lo stesso ad illustrare i contenuti delle proposte di legge abbinate.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, chiede di depositare la relazione illustrativa della proposta di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Enrico COSTA (FI) sottolinea come, a suo avviso, non si possa procedere al deposito della relazione illustrativa. Nello stigmatizzare le procedure seguite dalla maggioranza nel corso dell'esame del provvedimento in discussione, chiede che il relatore svolga la sua relazione, in modo da consentire alle forze politiche, e quindi anche alle forze di opposizione, di conoscere la sua posizione su una proposta di legge, come la proposta C. 2059, sulla quale l'onorevole Perantoni, intervenendo in Assemblea, ha espresso un orientamento contrario.

Franco VAZIO, *presidente*, nel replicare al collega Costa, sottolinea come il relatore abbia proposto di depositare la propria relazione e come tale relazione sia stata messa a disposizione dei componenti della Commissione. Ciò premesso, non rileva alcun ostacolo a che la Commissione sia brevemente sospesa per consentire a tutti la lettura di tale relazione o, in alternativa, a che il relatore svolga la relazione.

Giulia SARTI (M5S) fa notare come la relazione predisposta dal relatore e distribuita a tutti i componenti della Commissione non si riferisca al contenuto della proposta di legge Costa C. 2059, per il

quale si rimanda alla relazione già svolta dall'allora relatore Costa durante l'esame in sede referente, bensì si limiti ad illustrare, senza aggiungere alcuna valutazione di ordine politico, il contenuto delle proposte di legge ad essa abbinate.

Enrico COSTA (FI), dopo aver ringraziato la collega Sarti per la precisazione, ritiene superata la sua richiesta. Richiama poi l'attenzione sull'abbinamento d'ufficio alla proposta di legge in esame, calendarizzata nell'ambito della quota riservata al gruppo di opposizione Forza Italia, di due nuove proposte di legge. Ritiene utile rammentare a tale proposito che la disciplina dei provvedimenti inseriti all'interno delle quote riservate alle opposizioni, prevede la facoltà del gruppo di opposizione interessato di chiedere che la Commissione prosegua l'esame in sede referente del progetto di legge da esso indicato, qualora la scelta del testo base dovesse cadere su un provvedimento diverso senza l'assenso di quel gruppo. In proposito richiama una lettera del Presidente Violante nella quale si stabilisce tale principio proprio per consentire che sia garantita l'effettività ai diritti introdotti in favore delle opposizioni.

Franco VAZIO, *presidente*, nel riconoscere l'esattezza di quanto rammentato dall'onorevole Costa in merito alla disciplina dei provvedimenti inseriti all'interno delle quote riservate alle opposizioni, precisa che, nel momento in cui la Commissione si accingerà ad adottare il testo base tra le proposte di legge in esame, dovrà indubbiamente tener conto della volontà del gruppo di opposizione, nella cui quota è inserita la proposta di legge C. 2059 Costa. Ciò premesso, nel ricordare che tale proposta di legge è stata nuovamente iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea dal 24 febbraio prossimo, rinvia alle decisioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per domani, l'articolazione del seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Enrico COSTA (FI) chiede se al provvedimento in esame sarà abbinata anche la proposta di legge vertente su analoga materia annunciata dal gruppo del Partito Democratico.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente che non risulta assegnata alla Commis-

sione Giustizia alcuna proposta in materia di prescrizione a firma di deputati del gruppo PD. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325);

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 8 recano: la proroga al 31 dicembre 2020 della possibilità che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale si può esercitare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali; la proroga al 31 dicembre 2020 del divieto per il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni salvo che vi sia il «nulla osta dell'amministrazione della giustizia»; la proroga al 30 giugno 2020 dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza; il differimento al 19 ottobre 2020 della data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela

inibitoria collettiva; il differimento al 14 settembre 2022 della data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012;

l'articolo 22 modifica, in sostanza, l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo, in particolare, l'istituzione di un'ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale e l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio;

la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la norma consente di utilizzare le somme già stanziare dal comma 320 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le esigenze della giustizia amministrativa, mediante la necessaria puntualizzazione in sede normativa delle sue specifiche destinazioni, con contestuale rimodulazione delle stesse sulla base delle esigenze definite dalla norma, laddove ogni ulteriore rinvio creerebbe serie disfunzioni al corretto andamento della giurisdizione, specie in termini di celerità dei giudizi e di conseguente tempestività della risposta alle istanze di giustizia;

la stessa relazione illustrativa specifica che la disposizione definisce nel dettaglio le modifiche organizzative, gli incrementi organici e le assunzioni da effettuare in applicazione del primo periodo del comma 320 del citato articolo 1

della legge n. 145 del 2018 rendendo così effettivo l'adeguamento dell'organizzazione e dell'organico della magistratura amministrativa rispetto alle essenziali esigenze imposte da una debita considerazione del rilevante ruolo che la stessa è sempre più chiamata a svolgere, essendosi assistito negli ultimi anni a un ampliamento delle

competenze e del relativo contenzioso in settori nevralgici per la vita della comunità nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri.**TESTO DELLA RELAZIONE
DEPOSITATO DAL RELATORE, ON. PERANTONI**

Nel rinviare alla relazione svolta il 24 ottobre 2019 per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge del collega Costa, in questa sede procederò ad illustrare le due proposte di legge che ad essa sono state abbinate d'ufficio.

Con riguardo alla proposta di legge Turri C. 2357, evidenzio che la stessa, all'articolo 1, con un contenuto identico a quello della proposta di legge AC 2059, reca l'abrogazione delle modifiche in materia di prescrizione introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. Ricordo che si tratta di modifiche agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020. In particolare, l'abrogazione attiene: alla lettera *d*) dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 158 relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato, fissandone per il reato continuato il termine di decorrenza al giorno di cessazione della continuazione; alla lettera *e*) del medesimo comma, che ha sostituito il secondo comma dell'articolo 159 c.p. stabilendo che il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto. Per motivi di coordinamento, inoltre, la lettera *e*) ha anche abrogato il terzo e il quarto comma dello stesso articolo 159, introdotti dalla Riforma Orlando; alla lettera *f*) che ha abrogato il primo comma dell'articolo 160 c.p. che individuava come cause di inter-

ruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna. Infine, la proposta abroga il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 che fissa al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore della disciplina della prescrizione introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale. A differenza della proposta C. 2059, la proposta di legge C. 2357 reca la reviviscenza dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione di reato di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2019.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede infine che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto alla proposta di legge C. 2306 presentata dal collega Conte, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole durata e di estinzione del processo, segnalo preliminarmente che, come riportato nella relazione illustrativa, tale proposta di legge, composta da 6 articoli, si fonda sulla distinzione tra prescrizione del reato – che certifica l'oblio della collettività rispetto a fatti pregressi – e prescrizione del processo penale – che si configura come la non ulteriore protraibilità della pretesa punitiva nei confronti di un soggetto –, avanzata in maniera innovativa durante i lavori della Commissione ministeriale di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita nel 2006. Sulla base di tale distinzione, la proposta di legge prevede che la prescrizione del

reato cessi di decorrere nel momento in cui lo Stato si attiva con l'emissione del provvedimento che dà inizio al giudizio.

In particolare, gli articoli da 1 a 3 riguardano la prescrizione del reato e modificano gli articoli 157, 159 e 160 del codice penale. L'articolo 1, proprio per sottolineare anche lessicalmente la distinzione tra prescrizione del reato e prescrizione del processo, interviene sulla sola rubrica dell'articolo 157 del codice penale, per specificare che il tempo necessario a prescrivere, scandito in tale articolo del codice penale, al quale non si apportano ulteriori modifiche, si riferisce esclusivamente al reato.

L'articolo 2 della proposta di legge abroga l'articolo 159 del codice penale che contiene la disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Conseguentemente, in base a questa riforma, il decorso del termine di prescrizione del reato non potrà più essere sospeso.

L'articolo 3 reca modificazioni all'articolo 160 del codice penale, innovando la disciplina dell'interruzione del termine di prescrizione. Segnalo in primo luogo che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta in esame è volta a sopprimere il primo comma del citato articolo del codice penale, che tuttavia è già stato abrogato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. A tale proposito ricordo che, successivamente alla presentazione della proposta di legge del collega Conte, sono entrate in vigore le modifiche introdotte alla disciplina della prescrizione dalla citata legge n. 3 del 2019, tra le quali anche l'abrogazione del primo comma dell'articolo 160 del codice penale.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 modifica l'originario secondo comma (attuale primo) dell'articolo 160 del codice penale, intervenendo sulla disciplina della interruzione derivante dal compimento di atti processuali, per escludere che dal compimento di tutti gli atti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio derivi una interruzione della prescrizione e conseguentemente l'obbligo di un nuovo decorso del termine. La riforma infatti circoscrive

la prescrizione del reato (e dunque la sua interruzione) alla fase antecedente il rinvio a giudizio.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge del collega Conte introduce un nuovo comma all'articolo 160 del codice penale, con il quale disciplina la cessazione del decorso della prescrizione del reato. Con il decreto che dispone il giudizio (*ex* articolo 429 del codice di procedura penale), il decreto di giudizio immediato (*ex* articolo 456 del codice di procedura penale), il decreto di citazione a giudizio (*ex* articolo 552 del codice di procedura penale), l'instaurazione del giudizio direttissimo (*ex* articolo 450 del codice di procedura penale) o del giudizio abbreviato (*ex* articolo 438 e seguenti del codice di procedura penale), la richiesta di applicazione della pena (*ex* articolo 444 del codice di procedura penale) e il decreto penale di condanna (*ex* articolo 45 del codice di procedura penale), si apre la fase del processo penale nel quale il decorso del tempo può produrre un effetto di estinzione del processo.

In coerenza con tale modifica, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge interviene a modificare la rubrica dell'articolo 160 del codice penale (che risulterebbe integrata nel modo seguente «Interruzione e cessazione del corso della prescrizione»).

L'articolo 4 della proposta di legge in esame riscrive l'articolo 161 del codice penale introducendovi una disciplina della estinzione del processo collegata al decorso del tempo processuale.

Si ricorda che attualmente l'articolo 161 disciplina gli effetti dell'interruzione della prescrizione in relazione al concorso nel reato (primo comma) e individua un limite (variabile a seconda della tipologia di reato) all'aumento del tempo complessivamente necessario a prescrivere un reato derivante da una interruzione (secondo comma). Viene così integralmente sostituito il contenuto dell'articolo 161, facendo venir meno l'attuale disciplina degli effetti della interruzione della prescrizione.

Il nuovo articolo 161 interviene in materia di ragionevole durata ed estinzione del processo, al fine di prevedere per ogni grado processuale un tempo massimo di durata, superato il quale deve essere dichiarata l'estinzione del processo. In particolare per il processo di primo grado (lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 si prevede: il termine di un anno dal rinvio a giudizio per la celebrazione della prima udienza; i termini dalla prima udienza, di un anno per i reati puniti con la pena dell'arresto o della reclusione fino a cinque anni, anche se congiunte a pena pecuniaria, e di due anni per i reati puniti con la pena della reclusione superiore a cinque anni, entro i quali il processo deve essere concluso.

Per i processi celebrati in appello, davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio, i termini entro i quali il processo deve essere concluso sono, rispettivamente, di due anni e di un anno e sei mesi, che decorrono dalla proposizione dell'atto di impugnazione o dal deposito della sentenza con la quale è stato disposto l'annullamento con rinvio (lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4).

Si prevede tuttavia che, in ogni grado di giudizio, il giudice, con ordinanza impugnabile che dichiara la complessità dell'accertamento e del giudizio, tenuto conto anche del numero degli imputati e delle imputazioni, può aumentare i suddetti termini fino alla metà.

Sono fatte salve le cause di sospensione del decorso processuale ai sensi del codice di procedura penale, prevedendo che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore o per impedimento

assoluto dell'imputato determina la sospensione del termine di durata del processo per non più di sessanta giorni. La riforma trasforma alcune delle attuali cause di sospensione del termine di prescrizione di cui all'articolo 159 del codice penale (peraltro abrogato) in cause di sospensione del termine di prescrizione del processo.

Infine, si stabilisce che sulla dichiarazione di estinzione del processo prevalgono comunque le seguenti ipotesi di declaratoria di non punibilità (ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale): perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o manca una condizione di procedibilità.

In conseguenza delle modifiche introdotte alla disciplina della prescrizione del reato, l'articolo 5 della proposta di legge abroga le lettere *e*) e *f*) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 3 del 2019, che intervengono sugli articoli 159 e 160 del codice penale. Diversamente dalla proposta C. 2059-A, e dalla proposta C. 2357, che prevedono l'integrale soppressione della riforma della prescrizione operata dalla legge c.d. Spazzacorrotti, la proposta in esame non interviene sulle modifiche all'articolo 158 del codice penale relative alla decorrenza del termine di prescrizione del reato per i reati continuati.

L'articolo 6 stabilisce infine che le disposizioni introdotte dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della proposta di legge si applicano per i fatti commessi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale D.i.Re « Donne in Rete contro la violenza »	40
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Differenza Donna	40

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Audizione di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) ...	41
Audizione di rappresentanti della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)	41
Audizione di rappresentanti della Unione Italiana del Lavoro (UIL)	41
Audizione di rappresentanti di Confindustria	41

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 febbraio 2020.

Nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale D.i.Re « Donne in Rete contro la violenza ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Differenza Donna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 febbraio 2020.

Nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

**Audizione di rappresentanti della Confederazione
Generale Italiana del Lavoro (CGIL).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

**Audizione di rappresentanti della Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

**Audizione di rappresentanti della Unione Italiana
del Lavoro (UIL).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.25.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

C. 2119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, presenta e illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO la condivide.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, presenta e illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO la condivide.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva come sia merito proprio della Camera dei deputati avere riconosciuto, dopo oltre cento anni, il genocidio armeno e auspica che la ratifica dell'Accordo in esame possa contribuire alla pacificazione a livello regionale e a sviluppare un dialogo più proficuo anche con la vicina Turchia.

Salvatore DEIDDA (FDI) ritiene che sia il relatore, sia il collega Ferrari abbiano giustamente evidenziato l'importanza dell'Accordo e sottolinea la necessità di fare chiarezza sull'operato del Governo turco nella regione sudorientale del Mediterraneo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, presenta e illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) rileva come, opportunamente, il relatore abbia rimarcato l'importanza del contributo dell'Italia agli sforzi per giungere alla stabilità in Afghanistan, attraverso la missione svolta dai nostri soldati. Ricorda che le Forze armate italiane hanno pagato un pesante tributo di perdita di vite umane e auspica che nessuno voglia più mettere in discussione l'utilità della missione, invocando il ritiro del nostro contingente.

Salvatore DEIDDA (FDI) si unisce al ricordo dei caduti in Afghanistan e sollecita il Governo a precisare quale sia la posizione politica del nostro Paese rispetto alla presenza militare italiana nel paese. Conclude sottolineando che la proroga delle missioni scadute lo scorso 31 dicembre non è ancora stata deliberata dal Consiglio dei ministri.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si associa ai sentimenti di commozione per i caduti italiani in Afghanistan e condivide le considerazioni del collega Deidda sulla necessità di comprendere quale sia la politica che il nostro Paese intende adottare con riguardo alla presenza dei nostri uomini nel teatro operativo afgano. Ricorda, infatti, che il precedente ministro della Difesa aveva annunciato un graduale e progressivo ritiro del nostro contingente, mentre quello attuale sembra avere con-

fermato la misura della partecipazione dell'Italia alle principali missioni internazionali. Auspica, quindi, che non si voglia lasciare incompleto il grande lavoro finora svolto dai nostri soldati in Afghanistan e che l'impegno italiano possa essere confermato.

Il sottosegretario Angelo TOFALO, nell'unirsi al riconoscimento per il grande

lavoro svolto dai nostri militari nei teatri sia afgano, sia delle altre zone di intervento, condivide la proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (C. 2119 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (C. 2119 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che l'Accordo, frutto di un *iter* negoziale durato più di due anni, è destinato a sostituire la Dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione, adottata il 21 settembre 2007 e mira ad accrescere l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda, elevando a livello di partenariato rafforzato le relazioni bilaterali fra le Parti; esso, inoltre, crea una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale e rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione europea nelle regioni dell'Asia e dell'Oceania;

evidenziato che le disposizioni che riguardano più direttamente la Commissione Difesa sono contenute nel Titolo II, dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 7 ribadisce l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la

sicurezza internazionali e, a tal fine, richiama l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda firmato a Bruxelles il 18 aprile 2012, che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea;

l'articolo 8 reca l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori e prevede che venga mantenuto un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione e al transito di tali armi, con sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione, ribadendo l'impegno delle Parti a rispettare e attuare pienamente gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, considerato un elemento fondamentale dell'Accordo;

analoghi impegni sono previsti all'articolo 9 che riguarda il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (*small arms and light weapons*) SALW;

considerato che tali impegni sono nel solco delle coraggiose politiche di controllo delle armi intraprese dal primo ministro neozelandese Jacinta Ardern, dopo il terribile massacro di Christchurch, in cui un fanatico ha ucciso a freddo 51 persone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (C. 2120 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (C. 2120 Governo, approvato dal Senato)

ricordato che:

le relazioni politiche ed economiche tra l'Unione europea e l'Armenia sono state regolate fin dall'aprile del 1996 dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Armenia, dall'altra, siglato a Lussemburgo;

dalle fine del 2013 l'Armenia ha aderito all'Unione economica euroasiatica (UEE) e, tuttavia, l'impegno dell'Unione europea a proseguire nel dialogo, laddove questo sia compatibile con gli impegni dell'Armenia nell'ambito dell'Unione euroasiatica, non è venuto meno e nel 2017, a Bruxelles, si è giunti alla sottoscrizione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia, volto a definire la cornice giuridica e istituzionale della nuova cooperazione tra Armenia e Unione europea;

grande rilevanza riveste la questione armena sia presso il Parlamento europeo, che nell'aprile 2015 ha approvato

una risoluzione che invitava la Turchia a riconoscere il genocidio armeno, sia presso l'Assemblea della Camera dei deputati che il 10 aprile 2019 ha, a sua volta, approvato la mozione n. 1-00139 Formentini e altri, sottoscritta da quasi tutti i gruppi parlamentari, tramite la quale ha impegnato il Governo a «riconoscere ufficialmente il genocidio armeno e a darne risonanza internazionale»;

considerato che:

occorre sostenere e incoraggiare pienamente il percorso di riconciliazione tra il popolo armeno e il popolo turco, al fine di aprire la strada a un'autentica riconciliazione tra i due popoli, come ribadito anche nell'articolo 8 dell'Accordo che impegna le Parti a intensificare gli sforzi per una più intensa cooperazione a livello regionale, promuovendo le relazioni di buon vicinato e contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza;

l'articolo 3 dell'Accordo stabilisce che le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, al fine di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale;

l'articolo 5 prevede che sia intensificato il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la

gestione delle crisi, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi;

L'articolo 9 contiene l'impegno delle Parti – considerato elemento essenziale dell'Accordo – a cooperare nell'ambito della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo;

analoga collaborazione è prevista dall'articolo 10 con riguardo alla lotta al

commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro;

L'articolo 11, infine, sancisce che le Parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo e sottolineano l'importanza della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 (C. 2230 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Afghanistan, dall'altra (C. 2230 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

l'accordo è stato firmato a Monaco il 17 febbraio 2017, nel quadro delle relazioni esterne dell'UE, ed è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione tra l'Unione europea e l'Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'Unione a favore del futuro sviluppo di tale Paese;

analogamente agli altri accordi di partenariato conclusi dall'Unione europea, il CAPD stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi e, in particolare, ribadisce l'impegno delle Parti nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa;

ricordato che:

l'Italia è coinvolta in Afghanistan dal 2001, da quando ha aderito alla campagna militare successiva all'attentato delle Torri gemelle dell'11 settembre articolata sulle tre missioni, la *Enduring Freedom*, la ISAF e – dal 2015 – la *Resolut Support*;

la missione *Enduring Freedom* è cominciata con un impegno – per l'Italia – di più di 300 milioni di euro fino a tutto il 2002 per poi gradualmente esaurirsi nel 2006 e lasciare spazio alla ISAF e alla *Resolut Support*;

la missione ISAF, iniziata nel 2002, ha raggiunto un picco di finanziamento per l'erario italiano nel 2011, con 809 milioni di euro autorizzati, per poi essere rimpiazzata dalla *Resolut Support* e gradualmente scendere a circa 160 milioni di euro nel 2019;

quanto agli uomini impegnati, la *Enduring Freedom* si è esaurita nel 2006 con 376 unità, mentre la serie storica per la missione ISAF ha visto un picco nel 2011 con 4250 uomini per poi scendere rapidamente fino agli 800 uomini impegnati attualmente nella menzionata *Resolut Support*;

considerato che:

l'articolo 9 dell'Accordo impegna le Parti a rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e la lotta alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi sul disarmo e sulla non proliferazione, ritenuti elemento essenziale dell'Accordo, nonché a cooperare per rafforzare le capacità istituzionali di attenuare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN);

l'articolo prevede la cooperazione anche con riguardo all'osservanza degli

obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere (SALW), riconoscendo l'importanza di attuare controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale; al riguardo, vale la pena ricordare che in Afghanistan si sono avuti circa 1 milione e mezzo di morti e vi è una densissima presenza di armi;

L'articolo 11 riguarda invece la cooperazione nella lotta contro il terrorismo,

la diffusione di ideologie estremiste e la radicalizzazione dei giovani;

auspicato – in coerenza con l'articolo 11 della Costituzione – che in Afghanistan siano ristabilite presto condizioni di pace e di civile e democratica convivenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	51
Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2152-A, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1º marzo 2019. C. 1962-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	54
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di	

combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	55
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. Atto n. 141 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 142 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.50.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA) stigmatizza il ritardo con cui la rappresentante del Governo ha preso parte alla seduta della Commissione, facendo presente che ciò rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti della stessa Commissione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), associandosi all'intervento dell'onorevole Bellachioma, stigmatizza il ritardo della rappresentante del Governo.

Andrea MANDELLI (FI), analogamente agli onorevoli Bellachioma e Lucaselli,

esprime il proprio disappunto per il ritardo della rappresentante del Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, associandosi ai deputati intervenuti, formula le rimostranze della Commissione nei confronti della sottosegretaria Castelli.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si scusa con i componenti della Commissione, facendo presente che il ritardo con cui ha preso parte alla seduta della Commissione è dovuto al protrarsi di una precedente riunione di Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini.

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.

C. 2152-A, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 30 gennaio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento a far data dall'anno 2020, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, a specificare che detti oneri sono costituiti da minori entrate e ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rammenta, altresì, che nella stessa giornata dal 30 gennaio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

C. 1941-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il prov-

vedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 9 gennaio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare il carattere annuale degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e a posticiparne la decorrenza a far data dall'anno 2020, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria.

Rammenta, altresì, che in data 15 gennaio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

C. 1962-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 9 gennaio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare che l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento è costituito da minori entrate e a posticipare la decorrenza del medesimo

onere a far data dall'anno 2021, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria.

Rammenta, altresì, che in data 15 gennaio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

C. 1999-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 9 gennaio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare che l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento è qualificato in termini di previsione di spesa e a posticipare la decorrenza del medesimo onere a far data, ad anni alteri, dall'anno 2020, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria.

Rammenta, altresì, che in data 21 gennaio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

C. 1676 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, in attesa di ulteriori elementi di chiarimento da parte del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, e

che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale gli oneri per l'attuazione dell'Accordo gravano sul bilancio dell'Unione senza necessità di contributi aggiuntivi da parte dell'Italia e considerato anche che ad un Accordo del tutto analogo, concluso con il Regno di Norvegia, non sono stati ascritti effetti finanziari.

In particolare, sul funzionamento del Comitato misto, evidenzia come la relazione tecnica affermi che i relativi oneri saranno interamente a carico del bilancio europeo, per cui le attività poste in essere non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Fa presente che il funzionamento del Comitato misto sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le spese di missione dei quali gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento non è ancora stata predisposta dal Ministero competente.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che ha provveduto ad inviare al Ministro per i rapporti con il Parlamento una lettera in cui chiede a nome della Commissione di sollecitare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a predisporre quanto prima la relazione tecnica sul provvedimento al fine di consentirne la verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e la trasmissione alla Commissione bilancio nel più breve tempo possibile, anche in considerazione dell'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Atto n. 145.

(Rilievi alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel segnalare che la Ragioneria generale dello Stato deve ancora esprimere le proprie valutazioni sul provvedimento, fa pre-

sente che il Ministero della giustizia conferma che, con riguardo all'intervento operato dal provvedimento sull'articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma che partecipano alle sedute della commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo, graverà sul bilancio del Consiglio nazionale forense, escludendosi, pertanto, qualsiasi ricaduta sul bilancio del Ministero della giustizia. Inoltre, per quanto attiene alla gestione informatica dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della citata commissione, individuati secondo le previsioni del novellato comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, segnala che il Ministero della giustizia assicura che gli adempimenti ad essa connessi potranno essere svolti dalle articolazioni ministeriali tra i cui compiti di natura istituzionale rientrano la tenuta e la gestione di albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali, senza ulteriori aggravii di spesa. Conferma, quindi, che ogni attività collegata al funzionamento e aggiornamento del citato elenco, potrà essere espletata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia ulteriormente rinviato, giacché sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno sono ancora in corso le verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che non è ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.

Atto n. 141.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sul provvedimento, fa presente che le spese necessarie all'adeguamento delle procedure informatiche – stimate in 3 milioni di euro nella relazione tecnica – trovano copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, missione 13, programma 1, piano gestionale 1, esercizi 2019-2020, denominato « Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

Segnala che l'adeguamento delle procedure di cui trattasi sarà effettuato entro il 31 ottobre 2020, data ultima, individuata dall'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro la quale sarà completata la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico.

Evidenzia che la conduzione, gestione, manutenzione ed evoluzione dei servizi per l'erogazione del documento unico verranno gestiti, a regime, nell'ambito dei servizi erogati dal SIDT (Sistema Informativo del Dipartimento Trasporti) e come tali rientranti negli oneri previsti per la gestione del CED Motorizzazione, alla copertura dei quali si provvede mediante riassegnazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di quota parte degli introiti derivanti dalle operazioni di Motorizzazione.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, rilevata la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non « devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (Atto n. 141);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le spese necessarie all'adeguamento delle procedure informatiche – stimate in 3 milioni di euro nella relazione tecnica – trovano copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, missione 13, programma 1, piano gestionale 1, esercizi 2019-2020, denominato « Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

l'adeguamento delle procedure di cui trattasi sarà effettuato entro il 31 ottobre 2020, data ultima, individuata dall'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro la quale sarà completata la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico;

la conduzione, gestione, manutenzione ed evoluzione dei servizi per l'erogazione del documento unico verranno gestite, a regime, nell'ambito dei servizi erogati dal SIDT (Sistema Informativo del Dipartimento Trasporti) e come tali rientranti negli oneri previsti per la gestione del CED Motorizzazione, alla copertura dei quali si provvede mediante riassegnazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di quota parte degli introiti derivanti dalle operazioni di Motorizzazione;

rilevata la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema

di decreto in esame non «devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Atto n. 142.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 234 del 2012, articolo 31, comma 5, e della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), articoli 11 e

12 – reca disposizioni in materia di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta e che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme hanno quali destinatari soggetti privati e, in molti casi, hanno natura di coordinamento o di correzione formale della normativa di settore.

Propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rammenta che lo schema di decreto legislativo in oggetto recepisce la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 che introduce nell'ordinamento nazionale un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, rilevando, in particolare, che il provvedimento attua la previsione contenuta nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 – recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea che, all'articolo 8, prevede principi e criteri direttivi specifici di esercizio della

delega. Evidenza che la direttiva (UE) 2017/1852 è contenuta nell'allegato A della richiamata legge delega e che il termine per il suo recepimento è fissato al 30 giugno 2019.

Fa presente come dalla richiamata norma sia previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge anche i principi e criteri direttivi specifici di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 8, comma 1, nonché che i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale e che ai relativi oneri, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Con riguardo agli articoli da 1 a 9, rappresenta che numerose disposizioni dello schema in esame determinano il coinvolgimento esplicito dell'Agenzia delle entrate, per l'attuazione della normativa, per l'istituzione di appositi organismi amministrativi (Commissioni consultive e di risoluzione delle controversie), nonché per l'approntamento di atti amministrativi, accertativi e comunicazioni-notifiche con modalità e termini espressamente previsti e di volta in volta fissati dalle singole norme.

Pertanto, fermo restando che lo schema reca all'articolo 24 una specifica previsione di spesa relativa alla istituzione degli organismi di cui agli articoli 10 e 13, andrebbe a suo parere valutata l'opportunità dell'inserimento anche di una clausola di neutralità di invarianza complessiva per i nuovi procedimenti di consultazione da parte dei contribuenti. Ritiene, inoltre, che la relazione tecnica andrebbe integrata con l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovare l'effettiva so-

stenibilità delle nuove procedure a carico delle risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio per l'Agenzia delle entrate ai sensi della legislazione vigente, attraverso anche una loro riprogrammazione allorché ciò si rendesse necessario al fine di assicurarne la integrale copertura di nuovi fabbisogni di spesa.

In ordine all'articolo 10, in materia di istituzione della Commissione consultiva, per quanto attiene ai profili di quantificazione, andrebbero a suo avviso richiesti i criteri utilizzati per l'ipotesi di stima del compenso per gli arbitri, che, pur rapportato alla misura prevista all'articolo 15, comma 1, per le personalità indipendenti (al massimo 1.000 euro al giorno), la relazione tecnica riferisce però a soli 10 giorni di lavoro per ciascuna procedura.

Inoltre, con riferimento al numero delle procedure amichevoli stimate in ragione annua, premesso che la relazione tecnica si limita ad indicare la fonte nell'Agenzia delle entrate, il grado di prudenzialità del dato ivi assunto (n. 25 procedure di *Independent opinion*) andrebbe a suo parere suffragato dall'Agenzia anche alla luce di dati storici su procedure analoghe; quanto ai parametri delle spese di missione considerati nella procedura *Independent opinion* andrebbero invece richieste puntuali indicazioni in merito ai criteri adottati nella stima degli oneri indennitari e per la consumazione dei pasti e di soggiorno alberghiero, oltre che del viaggio, posto che la normativa vigente in materia di rimborsi prevede importi specificamente previsti anche in corrispondenza ai livelli di inquadramento del personale incaricato.

In merito alla valutazione complessiva degli oneri delle procedure rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 13.

Con riferimento agli articoli 11, 12, 14, 16 e 17, rinvia alle considerazioni formulate in relazione agli articoli 1 e 2.

In ordine all'articolo 13, in materia di istituzione della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, per ciò che concerne i profili di quantificazione, andrebbero a suo parere richieste rassicurazioni in merito alla prudenzialità dell'i-

potessi sottesa alla stima dell'onere unitario previsto per la corresponsione del compenso a ciascun arbitro (indicati in numero di 3 per collegio) per la procedura *de quo*, che la relazione tecnica limita a soli 5 giorni di lavoro anziché i 10 giorni previsti per la procedura alternativa della Commissione consultiva di cui all'articolo 10.

Inoltre, anche con riferimento al numero delle procedure amichevoli previste in ragione annua, premesso che la relazione tecnica si limita ad indicare la fonte nell'Agenzia delle entrate, il grado di prudenzialità del dato di 25 procedure soggette ad arbitrato andrebbe a suo parere suffragato alla luce di dati storici.

Quanto ai parametri delle spese di missione considerate, ritiene che andrebbero richieste puntuali indicazioni in merito ai livelli di inquadramento ipotizzati alla luce delle indicazioni specifiche previste dalla legislazione vigente, che sono rapportate alla qualifica professionale e all'inquadramento degli aventi diritto.

Ritiene che andrebbero altresì chiarite le conseguenze derivanti dalla facoltà riconosciuta dal comma 1 agli Stati membri di istituire un Comitato permanente anziché singole Commissioni. Osserva che in tal caso si potrebbero infatti determinare oneri permanenti, anche al di là del numero delle singole procedure attivate ogni anno.

Nel complesso, posto che la spesa complessiva indicata dalla relazione tecnica è ritenuta come congrua in relazione ad entrambe le procedure di cui al presente articolo e a quelle di cui all'articolo 10, risulta a suo parere determinante la correttezza nella quantificazione dei singoli fattori d'oneri per cui rinvia alle osservazioni già svolte.

Circa l'articolo 15, in materia di costi della procedura di risoluzione delle controversie, non formula osservazioni.

In merito agli articoli 18, 19 e 20, ribadisce le considerazioni già formulate sugli articoli 1 e 2, cui rinvia.

In ordine agli articoli 21, 22 e 23, rinvia innanzitutto alle considerazioni formulate sull'articolo 1 e 2.

Poi, con specifico riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 22, laddove è rispetti-

vamente prevista la sospensione della procedura di riscossione in presenza di un'istanza di apertura di procedura amichevole e l'inclusione delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale, tra quelle valevoli ai fini del riconoscimento della rettifica in diminuzione del reddito, osserva che andrebbero richiesti puntuali chiarimenti in merito ai possibili effetti d'impatto peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 24, recante disposizioni finanziarie, in ordine ai profili di copertura, ritiene che andrebbero richieste conferme in merito alla presenza delle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, a decorrere dal 2020, a valere degli stanziamenti ivi richiamati dalla norma nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronteggiare i relativi fabbisogni di spesa già programmati.

Non ha alcunché da osservare riguardo all'articolo 25, in materia di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento è volto ad attuare la direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018). Segnala inoltre che il testo è corredato di una relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del contenuto sostanzialmente ordinamentale del decreto in esame, il quale ha effetto principalmente su facoltà ed obblighi di soggetti privati, e tenuto anche conto che le norme apportano in-

tegrazioni a una disciplina, recata dal decreto legislativo n. 27 del 2014, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame non è stato ancora trasmesso il prescritto parere della Conferenza unificata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. C. 2005, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti.

C. 2005, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, premette che la proposta di legge di cui si inizia oggi l'esame proviene dal Senato, dov'è stata discussa, e approvata, a partire da un progetto d'iniziativa della senatrice Granato (atto Senato n. 763).

Riferisce che la proposta modifica la disciplina introdotta dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di affidamento degli incarichi di insegnamento. La proposta, anzitutto, elimina dall'ordinamento la previsione che consente l'affidamento degli incarichi di insegnamento direttamente al dirigente scolastico (la cosiddetta chiamata diretta), una norma che, di fatto, è già disapplicata in virtù di accordi sindacali. Inoltre, elimina dall'ordinamento l'istituto degli ambiti territoriali, anch'esso introdotto dalla legge n. 107, al quale – peraltro – non si fa più riferimento, per le procedure di reclutamento e di mobilità dei docenti, già dall'anno scolastico 2019/2020, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2019. Sottolinea che con l'abolizione della chiamata diretta viene meno una delle prerogative che la

legge n. 107 affida al dirigente scolastico, cioè l'assegnazione di incarichi di insegnamento per competenza, in virtù del fatto che l'assegnazione talvolta veniva effettuata con connotazioni di forte discrezionalità da parte del dirigente scolastico.

Lo scopo della legge – come evidenziato anche nella relazione illustrativa dell'atto Senato n. 763 – è quello di abrogare quelle parti della legge n. 107 che hanno determinato dunque un eccessivo potere discrezionale nella distribuzione degli incarichi di insegnamento da parte dei dirigenti e un inutile adempimento burocratico che, nel corso delle successive operazioni di mobilità, veniva di fatto anche vanificato. Quanto all'istituto della titolarità dei docenti su ambito territoriale, ricorda che esso ha costretto molti docenti a faticosi spostamenti sul territorio provinciale che si sarebbe potuto evitare rispettando le graduatorie in vigore.

Entrando più nel dettaglio, evidenzia che la proposta di legge – composta da un unico articolo suddiviso nelle lettere da *a*) a *l*) – modifica in più punti l'articolo 1 della legge n. 107.

Anzitutto, la lettera *a*) abroga i commi 18, 80, 81 e 82 dell'articolo 1, che disciplinano la procedura di affidamento da parte del dirigente scolastico di incarichi di insegnamento ai docenti.

La lettera *b*) sopprime la previsione relativa all'articolazione in ambiti regionali dei ruoli regionali del personale docente. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 66. La disposizione prevede di avere effetto dall'anno scolastico 2019/2020, che però è ormai iniziato: il riferimento temporale dovrebbe quindi essere aggiornato.

La lettera *c*) prevede che, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2019-2020, l'organico dell'autonomia è ripartito, sempre con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, fra le istituzioni scolastiche ed educative statali (e non più fra gli ambiti territoriali). A tal fine, viene novellato l'articolo 1, comma 68, primo periodo.

Ulteriori modifiche riguardano le reti fra istituzioni scolastiche, per le quali, in

particolare, con la lettera *d*) si sopprime la previsione che debbano essere costituite fra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. A tal fine, viene novellato l'articolo 1, comma 70.

La lettera *e*) sopprime la previsione che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. A tal fine, viene soppresso l'articolo 1, comma 73, ultimo periodo.

La lettera *f*) inserisce nell'articolo 1 il comma 73-*bis* con il quale si dispone che il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale. Si stabilisce, inoltre, che le reti (e non più anche gli ambiti territoriali) sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la lettera *g*) novella il comma 74.

La lettera *h*), novellando il comma 79 della legge n. 107, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati a condizione che posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso.

Da ultimo, si modifica la disciplina relativa all'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo. A tal fine, le lettere *i*) e *l*) del testo novellano l'articolo 1, comma 109 che, a seguito di quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 59 del 2017, si applica solo ai concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria. In particolare, con riguardo alla procedura di assunzione dei soggetti utilmente collocati

nelle graduatorie dei concorsi pubblici e di quelli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), si sopprime innanzitutto il riferimento alla proposta di incarico da parte del dirigente scolastico. Inoltre, si stabilisce che gli stessi esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica della regione in cui i medesimi hanno concorso o della provincia nelle cui GAE sono iscritti, eliminando, dunque, il riferimento all'ambito territoriale.

Valentina APREA (FI) ricorda che la proposta di legge in esame è stata approvata dal Senato sotto il Governo precedente e con il sostegno di una maggioranza diversa da quella attuale. Aggiunge che sull'intervento di cui si parla la deputata Azzolina, oggi ministro dell'istruzione, e la deputata Ascani, oggi viceministro dello stesso dicastero, avevano una visione diametralmente opposta. Ciò premesso, dichiara che il suo gruppo è contrario a esaminare il provvedimento prima che la Commissione abbia svolto l'audizione sulle linee programmatiche della neoministra dell'istruzione e che questa abbia esplicitamente chiarito se la posizione del Governo rispetto alla proposta di legge è tuttora di sostegno oppure no. Si dice certa che neanche il gruppo del Partito democratico intenda consentire l'esame di un provvedimento sui cui contenuti è sempre stato contrario.

Quanto al merito di questi contenuti, riferisce che il gruppo di Forza Italia è contrario ad eliminare del tutto l'elemento di flessibilità introdotto nell'ordinamento con l'istituto della chiamata diretta dei docenti, soprattutto se la chiamata riguarda i docenti non presenti nelle graduatorie e che possono quindi consentire un ampliamento dell'offerta formativa. Aggiunge che il suo gruppo è disposto, al limite, a riflettere su una eventuale modifica del meccanismo vigente della chiamata diretta, anche avuto riguardo all'eccessiva discrezionalità che ha caratterizzato la sua applicazione. Non è favorevole, invece, all'abrogazione *tout court* della

chiamata diretta, ritenendo che si tratti di uno strumento che valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Antonio PALMIERI (FI), dopo aver sottolineato la questione di metodo perfettamente rappresentata dalla collega Aprea, esprime apprezzamento per i contenuti del di lei intervento, che certamente incontrerà anche il favore di una parte della maggioranza.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) esprime il suo orientamento contrario alla proposta di legge approvata dal Senato, chiarendo che esso è motivato non solo da ragioni politiche – in quanto la proposta è volta ad abrogare specifiche disposizioni della legge n. 107 del 2015, approvata con il Governo Renzi, alla quale egli stesso, come sottosegretario del Ministero dell'istruzione, aveva al tempo lavorato – ma anche da ragioni di merito, sulle quali si riserva di diffondersi successivamente. In questa circostanza vuole invece ricordare che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione è stato deciso che l'esame dei provvedimenti legislativi attinenti alla scuola sia sospeso in attesa di svolgere il confronto con la neoministra Azzolina sulle linee programmatiche del Governo in materia di scuola, come peraltro è la regola che avvenga, non potendo il Parlamento procedere nell'esame di provvedimenti senza conoscere la posizione del ministro di riferimento.

Lucia CIAMPI (PD), condividendo la posizione espressa dai rappresentanti degli altri gruppi fin qui intervenuti, contrari ad iniziare l'esame di una proposta di legge approvata, nell'altro ramo del Parlamento, da una maggioranza diversa dall'attuale, si unisce alla richiesta di conoscere la posizione della nuova ministra dell'istruzione sulla proposta di legge. Nel merito, dopo aver ricordato che, a seguito della siglatura del CCNL del 2017, è stata introdotta nell'ordinamento la previsione del coinvolgimento del collegio dei docenti nelle procedure afferenti alla chiamata diretta dei

docenti, evidenzia che alcuni ambiti territoriali, in particolare quelli della Toscana, stanno già funzionando in modo efficiente, dimostrando che questo tipo di strumento è valido.

Rossano SASSO (LEGA), dopo aver sottolineato le difficoltà della maggioranza di fronte al provvedimento in esame, precisa che il gruppo della Lega, pur condividendo i contenuti della proposta di legge, appoggia la richiesta dei commissari fin qui intervenuti e chiede che la Commissione non proceda all'esame del provvedimento prima di aver svolto l'audizione della ministra Azzolina.

Paola FRASSINETTI (FDI) concorda con la richiesta dei rappresentanti degli altri gruppi di ascoltare quanto prima la ministra dell'istruzione.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver premesso che l'inserimento della proposta di legge nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la giornata odierna era stato preannunciato in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ribadisce quanto già evidenziato in quella sede: ossia che la proposta di legge in titolo è stata inserita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020 e che, in base all'articolo 25, comma 2, del regolamento della Camera il programma e il calendario dei lavori delle Commissioni devono essere predisposti in modo da assicurare in via prioritaria l'esame dei progetti di legge compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Invita quindi i rappresentanti dei gruppi ad informare i rispettivi presidenti di gruppo affinché questioni come quella posta oggi siano sollevate innanzitutto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Evidenzia quindi che, a parte il provvedimento in titolo, per il quale valgono le considerazioni testé svolte, la Commissione ha sospeso l'esame di ogni altro provvedimento sulla scuola in attesa di audire il ministro dell'istruzione.

Valentina APREA (FI), nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal presidente, esprime l'avviso che ora, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito odierno, sia opportuno che la Commissione sospenda l'esame della proposta in titolo. Quanto alla programmazione dell'Assemblea, ricorda che è già accaduto in passato che essa sia modificata, quando mancano le condizioni perché un provvedimento sia portato all'attenzione dell'Assemblea. Ribadisce quindi la richiesta di procedere all'audizione della ministra Azzolina affinché formalizzi la posizione del Ministero e della maggioranza sul provvedimento.

Rossano SASSO (LEGA) invita tutti a prendere atto dell'evidenza che c'è una divisione nella maggioranza di Governo tra chi vuole e chi non vuole modificare la legge n. 107 del 2015. Ribadisce che il gruppo della Lega è a favore dell'eliminazione della chiamata diretta dei docenti.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ROSSI (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge n. 2219 – già approvato dal Senato – il quale prevede « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 ».

Sottolinea che l'Accordo di partenariato in questione intende servire a favorire le relazioni bilaterali tra Unione europea e Nuova Zelanda, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le due Parti. In sostanza l'Accordo è finalizzato ad accrescere l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda.

Precisa che il testo si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli. A parte il Titolo I, dedicato alle disposizioni generali, gli altri recano norme per il rafforzamento del dialogo politico e della collaborazione nei seguenti settori: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII); il Titolo IX delinea il quadro istituzionale definito dall'Accordo e il Titolo X è dedicato alle disposizioni finali.

Con specifico riguardo alle materie di riferimento della nostra Commissione, segnala che gli articoli 38 e 39 recano disposizioni in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione. In particolare, le Parti si impegnano ad attuare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Bruxelles il 16 luglio 2008 tra la Comunità europea e la nuova Zelanda (articolo 38). Le Parti si impegnano inoltre a condividere informazioni sulle rispettive politiche in materia di società dell'informazione (articolo 39).

Gli articoli 40-42, in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali, riconoscendo il contributo che l'istruzione e la formazione forniscono alla crescita economica sostenibile e alla creazione di posti di lavoro, stabiliscono che le Parti favoriranno collaborazioni tra istituti di istruzione e formazione, programmi di mobilità (scambi di studenti, ricercatori, docenti, personale degli istituti di istruzione superiore) e approfondimenti sui rispettivi sistemi educativi (articolo 40). Le Parti, inoltre, agevoleranno la cooperazione in tema di cultura, mezzi audiovisivi e media (articolo 41), promuovendo scambi ed iniziative culturali, tramite strumenti già disponibili, e promuoveranno il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile. Le parti si impegnano poi a collaborare nei consessi internazionali, segnatamente presso l'UNESCO, per conseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale. Sosterranno la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i professionisti del settore degli audiovisivi e dei media. Incoraggeranno, infine, i contatti interpersonali, anche tramite scambi di funzionari e tirocini per laureati, per migliorare la comprensione reciproca tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (articolo 42).

Con riferimento al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, evidenzia che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'assessore della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, in relazione alle problematiche relative alla raccolta e gestione dei rifiuti nella capitale 66

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni e C. 2093 Patassini (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2093*) 66

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo. Parere alle Commissioni I e V (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 67

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 70

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della Conferenza COP25 e sulla Conferenza dell'Unione Interparlamentare svoltasi a Madrid nel mese di dicembre 2019 69

ALLEGATO 2 (*Relazione*) 71

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 febbraio 2020.

Audizione dell'assessore della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, in relazione alle problematiche relative alla raccolta e gestione dei rifiuti nella capitale.

L'audizione si è svolta dalle 13.05 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni e C. 2093 Patassini.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2093).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 ottobre scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, come preannunciato nello scorso Ufficio di presidenza, comunica di aver disposto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, l'abbinamento della proposta di legge C. 2093 Patassini, recante « Introduzione dell'articolo 44-*bis* del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre disposizioni in favore delle persone lese e dei familiari delle vittime di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo », assegnata alla Commissione il 31 ottobre 2019, in quanto vertente su identica materia.

La Commissione prende atto.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, integrando la relazione introduttiva, al fine di dare conto dei contenuti della proposta C. 2093 del collega Patassini, evidenzia che la più evidente differenza, rispetto ai progetti di legge della sottoscritta e della collega Pezzopane riguarda il suo ambito di applicazione.

Non ci si limita, infatti, a prevedere un indennizzo a favore di chi abbia subito lesioni o lutti familiari per effetto di eventi sismici, ma si estende tale beneficio con riguardo a ogni evento calamitoso di origine naturale o derivante dall'attività dell'uomo.

Questo spiega la scelta di intervenire inserendo un apposito nuovo articolo nel codice della protezione civile, che è di segno diverso rispetto alle altre proposte di legge abbinata.

Non si discosta dalla proposta Terzoni né sull'ammontare complessivo del fondo – di 20 milioni di euro annui – né sulla cifra di 100 mila euro come importo dell'elargizione a favore delle famiglie delle vittime, anche se tale importo è individuato come limite massimo.

Riproduce, inoltre, la previsione di una procedura di attribuzione dell'elargizione finalizzata all'adozione del decreto di attribuzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto all'ordine di assegnazione delle somme spettanti ai familiari delle vittime,

la presente proposta di legge riproduce fedelmente i contenuti della proposta di legge C. 1496.

Ancora in piena sintonia con l'iniziativa della collega Pezzopane, l'articolo 2 della proposta di legge in esame estende ai familiari delle vittime o dei superstiti di eventi calamitosi la disciplina in materia di diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998.

Conclusivamente, ricorda che la Commissione ha già deliberato lo svolgimento di un programma di audizioni, che coinvolgerà sia soggetti istituzionali sia comitati di cittadini rappresentativi dei futuri destinatari di queste disposizioni.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

Parere alle Commissioni I e V.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 29 gennaio scorso.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Alessio BUTTI (FDI) osserva che il provvedimento in esame sta già esprimendo le proprie contraddizioni, come evidenziato dalle criticità all'interno delle forze di maggioranza e dalla preannunciata presentazione di numerosi emendamenti di carattere sostanziale da parte del Governo, tra i quali quello relativo al finanziamento della cassa integrazione per i lavoratori degli stabilimenti Ilva, già presentato in altre occasioni dal proprio gruppo e sistematicamente respinto.

In ordine al tema delle concessioni autostradali, nel sottolineare l'ennesima spaccatura all'interno della maggioranza sul merito della questione, fa presente che la nuova disciplina, in caso di revoca di una concessione autostradale e nelle more di una nuova concessione, assegna la gestione della tratta all'Anas, la cui capacità organizzativa ha già in passato mostrato numerose criticità. Evidenzia con preoccupazione anche il dato economico relativo al valore delle opere realizzate che il concessionario dovrebbe ricevere, nel caso fosse revocato, stimate dalla stampa in 6-8 miliardi di euro. Comprende pertanto la celerità con la quale il Governo intende porre la questione di fiducia, non essendo opportuno avviare una discussione su un tale macigno politico.

Preannuncia, in conclusione, il voto convintamente contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elena LUCCHINI (LEGA) ritiene opportuno evidenziare preliminarmente che alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame erano già state proposte dal proprio gruppo sotto forma di emendamenti nel corso dell'esame sia della legge di bilancio sia del decreto-legge sisma, e sistematicamente respinte dalla maggio-

ranza. Si riferisce all'assunzione di personale impiegato nel territorio di Matera, alle detrazioni di imposta per la sistemazione a verde di alcune aree, alla proroga di termini per la richiesta di danni relativi ad eventi sismici in Abruzzo ed in Emilia-Romagna. Riguardo a quest'ultima disposizione, osserva come la medesima proroga, proposta dal proprio gruppo prima nel decreto-legge sisma e poi nel corso dell'esame della legge di bilancio, sia stata allora respinta e poi ripresentata dal Governo nel corso dell'esame del decreto-legge proroga termini, in prossimità delle consultazioni elettorali in quella regione.

Con riguardo alle concessioni autostradali, evidenzia l'opportunità che la maggioranza faccia chiarezza, registrandosi al suo interno posizioni discordanti e spesso contrapposte. Esprime preoccupazioni riguardo alla ricaduta che una eventuale revoca potrebbe avere sui conti pubblici, dovendosi compensare il concessionario revocato di svariati miliardi in relazione agli investimenti da ammortizzare. Sottolinea, inoltre, con preoccupazione il tema della sicurezza delle infrastrutture, dal momento che ANAS ha già dimostrato in passato numerose criticità nella gestione e manutenzione anche di pochi chilometri di strada. Osserva, inoltre, che non sono chiare le sorti del personale della società Autostrade per l'Italia, nel caso venisse operata la revoca della concessione e a tale riguardo fa presente che il proprio gruppo ha presentato un emendamento che ne prevede l'assorbimento da parte di Anas. In ultimo, rileva come anche i finanziatori e i privati creditori avrebbero danni ingenti conseguenti alla revoca. Ritiene altresì opportuno che venga chiesto un preventivo parere alla Commissione europea sulla procedura di revoca, al fine di evitare di incorrere in infrazione comunitaria.

Giudica la situazione assai complessa e non ritiene che il clima di incertezza generale che si è generato costituisca la strada migliore da perseguire per pervenire ad un risultato positivo e preannun-

cia, pertanto, il parere contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Erica MAZZETTI (FI) preannuncia il parere contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, dal momento che le scelte politiche operate dal Governo e dalla maggioranza non corrispondono al programma di Forza Italia né alla sua idea di Paese. Numerose criticità sono state rappresentate dai colleghi del proprio gruppo anche nel corso dell'esame sia nelle Commissioni di merito che nelle Commissioni convocate in sede consultiva.

Riguardo al tema della revoca delle concessioni, prevede che le ricadute negative saranno ingenti non solo per la società Autostrade per l'Italia ma anche per le piccole imprese che lavorano per la manutenzione delle strade, che hanno già posto all'attenzione alcuni dei problemi che si potrebbero verificare in conseguenza alla revoca, *in primis* quello relativo alla affidabilità bancaria che è pregiudicata dalla ventilata revoca della concessione.

Fa presente che il proprio gruppo ha presentato emendamenti al provvedimento, dichiarati inammissibili, in materia di sisma *bonus* ed eco bonus in cui si chiedeva l'abolizione dello sconto in fattura, per evitare una impropria anticipazione da parte delle imprese – ferma restando la soglia minima di 200.000 euro già approvata, su impulso del proprio

gruppo, nella legge di bilancio – che avrebbero costituito un elemento importante per la ripartenza del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 4 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 15.45.

Sugli esiti della Conferenza COP25 e sulla Conferenza dell'Unione Interparlamentare svoltesi a Madrid nel mese di dicembre 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, fa presente che, è stata predisposta una prima versione della relazione scritta, già trasmessa ai deputati che hanno partecipato alla missione, invitando i colleghi a formulare eventuali richieste di modifica o integrazione.

Il testo definitivo della relazione è allegata al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 162 del 2019, recante « Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica »;

ricordato che il provvedimento reca disposizioni di proroga di termini riguardanti l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (articolo 3, comma 5), la deroga ai limiti alle spese di personale impiegato nel territorio di Matera (articolo 7, comma 3, lettera *a*), il l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (articolo 10, comma 1) nonché i contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti (articolo 12, commi 1 e 2);

evidenziato che alcune proroghe, contenute nell'articolo 15, si riferiscono a termini relativi ad interventi emergenziali, quali il crollo del ponte Morandi di Genova, gli eventi sismici avvenuti in provincia di Campobasso dal 16 agosto 2018, nella Regione Abruzzo nell'aprile 2009 e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio 2012; a tale ambito si connette anche la disposizione dell'articolo 29, volta a consentire il rimborso di imposte a favore dei soggetti colpiti dal sisma

che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990;

viste le disposizioni recate dall'articolo 13, concernenti la rete stradale e autostradale, che intervengono sul differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe (comma 3), sul contenzioso Anas e sul contratto di programma 2021-2025 tra la medesima ANAS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

vista altresì la proroga (di cui all'articolo 16) del termine per la nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana;

preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 24, che differiscono il termine per alcune assunzioni di personale presso il Ministero dell'ambiente e incrementano l'autorizzazione di spesa per la gestione, il funzionamento e la nuova istituzione di aree marine protette;

segnalato, infine, che l'articolo 35 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della Conferenza COP25 e sulla Conferenza dell'Unione Inter-parlamentare di Madrid svoltesi a Madrid nel mese di dicembre 2019.**RELAZIONE**

La Cop 25 di Madrid. Una delegazione parlamentare delle Commissioni Ambiente di Senato e Camera ha preso parte, su invito del Ministro dell'Ambiente, al Segmento ministeriale della 25^a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è svolta Madrid dal 2 al 15 dicembre (Segmento ministeriale 10-13 dicembre). La COP 25, che avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile, a causa dei disordini nel Paese sudamericano è stata spostata a Madrid, sempre sotto la presidenza cilena.

Per il Senato è stata designata a far parte della delegazione italiana, guidata dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, la senatrice Pasqua Labbate (M5S), componente della Commissione Ambiente, mentre per la Camera hanno partecipato il Presidente della Commissione Ambiente, Alessandro Benvenuto (Lega) e l'onorevole Chiara Braga (PD), componente della medesima Commissione. È stato inoltre designato a partecipare all'incontro tematico dell'Unione interparlamentare l'onorevole Antonio Federico (M5S).

I nodi del negoziato. Come ogni anno dal 1995, le delegazioni di 197 Paesi si sono riunite per negoziare modalità e strategie per ridurre le emissioni di gas serra e fronteggiare i cambiamenti climatici.

La COP 25 si è posta in particolare l'obiettivo di rafforzare il consenso internazionale su alcuni temi prioritari:

attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi sui meccanismi di mercato, concepito per incrementare l'ambizione delle azioni di mitigazione fornendo ai

Paesi un sistema che consenta di utilizzare il mercato del carbonio e i meccanismi di « *emission trading* », come quello europeo, per adempiere e incrementare gli obblighi di riduzione delle emissioni. I Paesi in via di sviluppo, guidati in particolare dal Brasile, sono contrari a una declinazione stringente dei principi previsti dall'Accordo di Parigi e ritengono che i crediti generati nel sistema precedente debbano transitare nel nuovo sistema nella loro totalità. L'Unione europea e i Paesi più industrializzati ritengono invece che l'utilizzo di crediti di carbonio dei periodi precedenti possa inflazionare il mercato del carbonio e determinare una diminuzione dell'ambizione. Inoltre i Paesi in via di sviluppo insistono particolarmente su un aumento delle risorse per finanziare per l'adattamento;

i requisiti previsti per « *la trasparenza* » nell'attuazione degli impegni presi ai sensi dell'Accordo di Parigi. Con riferimento alla trasparenza, ovvero al sistema di rendicontazione dei dati sulle emissioni di gas serra, al monitoraggio degli NDCs (*nationally determined contributions*) e al supporto finanziario previsto dall'Accordo di Parigi, il negoziato è proceduto estremamente a rilento per via della forte opposizione del gruppo G77 e in particolare della Cina;

il tema della « *perdita e danno* » e la revisione del meccanismo internazionale di Varsavia (WIM). Si tratta di un meccanismo nato nel 2013 per migliorare la conoscenza e la comprensione di approcci globali di gestione del rischio, rafforzare il dialogo tra le parti e accrescere l'azione di

sostegno e i finanziamenti ai Paesi in difficoltà;

la parità di genere e i cambiamenti climatici;

l'innalzamento dell'ambizione per l'azione climatica.

Le difficoltà della COP 25 e del processo multilaterale sono state ovviamente legate anche alla preannunciata notifica alle Nazioni Unite da parte statunitense del ritiro dall'Accordo di Parigi. Gli USA sono stati rappresentati da una "doppia" delegazione, espressione delle divisioni interne sul tema dei cambiamenti climatici: una tecnica, guidata dall'Ambasciatrice Marcia Bernicat, e una politica, guidata dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi.

Esiti della COP 25. Al termine di lunghi e controversi negoziati la Conferenza di Madrid si è conclusa con una serie di decisioni, adottate secondo la procedura del consenso, che tuttavia non hanno risolto i nodi centrali del negoziato, ovvero l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi sui meccanismi del mercato di carbonio e la questione della trasparenza, rimandando la loro definizione alla prossima COP 26 di Glasgow che avrà una doppia presidenza italiana e britannica (la Pre-Cop infatti si svolgerà a Milano).

Nella « *Chile Madrid Time for Action* », la principale delle decisioni adottate, si ribadisce comunque l'appello a sforzi più ambiziosi da parte dei Paesi e si richiama la necessità urgente di aumentare i tagli alle emissioni e le attività di mitigazione e di rafforzare le azioni di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il principale risultato della Conferenza è stato dunque l'appello ai Paesi che fanno parte dell'accordo di Parigi a presentare e/o rivedere i loro *target* in materia di lotta ai cambiamenti climatici (Nationally Determined Contributions – NDCs) in modo da riflettere « la massima ambizione possibile ».

Nella Decisione si richiama inoltre l'impegno da parte dei Paesi sviluppati a mobilitare, a partire dal 2020, 100 miliardi di dollari all'anno per venire incontro alle

necessità dei Paesi in via di sviluppo. Tra i risultati della COP 25 vi è anche l'approvazione del Piano per l'azione di genere dedicato alla promozione dei diritti delle donne e della loro rappresentazione e partecipazione nelle politiche climatiche.

Si sono registrati alcuni progressi, inoltre, per la revisione del meccanismo di Varsavia (WIM) su « perdita e danni » associati agli impatti dei cambiamenti climatici. A Madrid si è decisa infatti la creazione di un gruppo di esperti in materia di perdite e danni che definirà ulteriormente le modalità di sostegno ai Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici.

Tra le reazioni critiche sulla COP 25 di Madrid si segnala quella del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che si è detto « deluso » dagli esiti della Conferenza esprimendosi nei seguenti termini: « *La comunità internazionale* ha perso un'occasione importante per affermare un'ambizione più decisa sulla mitigazione, l'adattamento ed il finanziamento per lottare contro la crisi climatica. Ma non dobbiamo arrenderci – ed io non mi arrendo. Sono più determinato che mai a lavorare perché il 2020 sia l'anno in cui tutti i Paesi si impegnino a fare quello che la scienza reputa necessario per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 e per non aumentare la temperatura di più di 1,5 gradi ».

Il ruolo dell'Unione europea. Su molti dei temi in agenda si è dunque riproposta, seppur a geometria variabile, la biforcazione tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo che sembrava essere stata superata con l'Accordo di Parigi. L'Unione europea, con l'adozione del *Green Deal* europeo l'11 dicembre scorso, che si è posto l'obiettivo della neutralità climatica al 2050, e delle conclusioni del Consiglio Europeo il giorno successivo, ha sancito in maniera decisa la propria ambizione in materia climatica, delineando l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica di qui al 2050 (seppur con la persistenza della opposizione polacca).

Nell'arco della Conferenza, l'Unione europea, affiancata da numerosi *partner*, ha

dunque cercato di condurre i negoziati verso un aumento dell'ambizione tanto in termini di mitigazione quanto di adattamento, tentando di assicurare anche la definizione di un solido sistema di regole in applicazione dell'Accordo di Parigi.

Il ruolo dell'Italia. Nello scenario critico della COP 25 di Madrid l'Italia ha svolto un ruolo importante, inserendosi nel novero dei Paesi ambiziosi e promuovendo un'intesa coerente con lo spirito dell'Accordo di Parigi. Sarà compito della presidenza britannica della COP26 nel 2020, in partenariato con l'Italia affrontare le questioni ancora irrisolte. In ambito europeo l'Italia ha già centrato gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti fissati per il 2020 e ha rilanciato l'impegno verso traguardi più ambiziosi al 2030 con la proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che tra l'altro prevede la chiusura delle centrali elettriche a carbone entro il 2025.

L'Italia si è inoltre impegnata ad elaborare, entro la fine del prossimo anno, un'ulteriore strategia per la neutralità climatica di lungo termine al 2050 e la COP26 costituirà un'occasione importantissima per valorizzare anche le nostre eccellenze del settore privato e del mondo della ricerca.

Una particolare importanza è stata data dall'Italia nel corso della COP 25 di Madrid al tema della formazione e alla introduzione nel sistema scolastico italiano, annunciata dall'allora Ministro Fioramonti, dell'obbligatorietà dell'educazione ambientale.

Attività della delegazione parlamentare

Oltre ai lavori del Segmento ad alto livello della COP i parlamentari hanno partecipato a diversi incontri ed eventi paralleli della Conferenza.

Si richiamano, in particolare, i seguenti appuntamenti:

10 dicembre. La Delegazione parlamentare italiana ha incontrato, presso la sede della Camera dei deputati del Parlamento spagnolo, l'omologa delegazione del

Senato francese, i cui membri fanno parte della Commissione sullo sviluppo sostenibile. Durante l'incontro sono state scambiate opinioni e informazioni sui comuni temi di interesse parlamentare, tra i quali: le politiche climatiche, i provvedimenti per promuovere l'economia circolare, le pratiche di riciclaggio dei materiali inquinanti, la leva fiscale quale strumento per rafforzare la transizione ecologica, l'importanza della cultura e del ruolo della scuola nella diffusione di nuovi modelli di comportamento e stili di vita orientati alla sostenibilità. Dopo un proficuo scambio di vedute, l'incontro bilaterale si è concluso con l'auspicio di attivare un costante scambio di informazioni e documenti e di trovare nuove occasioni di incontro tra i due Parlamenti.

Presso la stessa sede la Delegazione ha partecipato alla Giornata parlamentare annuale sul cambiamento climatico organizzata dall'Unione interparlamentare. Hanno partecipato oltre 100 legislatori provenienti da 30 Paesi del mondo. Introdotto dalla Presidente dell'Unione interparlamentare Gabriela Cuevas l'incontro è stato articolato in due diverse sessioni che hanno affrontato il tema dell'emergenza climatica e degli impegni nazionali per mitigare l'emissione di gas serra alla luce delle evidenze scientifiche.

A margine della sessione di lavoro la delegazione ha svolto un incontro privato con la presidente Cuevas. In quella sede è stata supportata la richiesta italiana – già avanzata con una formale lettera del Presidente della Camera Roberto Fico – di svolgere a Roma nel 2020 la consueta riunione interparlamentare che precede la COP del 2020, nel quadro di un accordo di partenariato con il Regno Unito, in base al quale si svolgerà a Glasgow la COP 26, mentre l'Italia ospiterà una serie di eventi preparatori quali la «pre-COP» e la «youth COP». La presidente Cuevas ha manifestato pieno appoggio a tale richieste ove essa sia condivisa dai *partner* britannici, che le risulta aver anche loro proposto l'organizzazione di eventi in ambito parlamentare. Non potendo in questo senso svolgere ruoli decisionali, in quanto

il suo mandato è in scadenza, ha comunque rimarcato la piena condivisione dell'iniziativa italiana, che non era al momento possibile confrontare con il Regno Unito, assente all'evento per il concomitante impegno elettorale interno.

Di particolare interesse è risultata la sessione di lavoro con l'intervento di esperti quali Jeffrey Sachs, direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile della Columbia University, e Hans-Otto Pörtner, professore e co-presidente dell'IPCC, il comitato scientifico delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamento climatico. Il primo ha in particolare messo in evidenza la miope e fallimentare politica statunitense attuale, esortando le istituzioni democratiche europee a reagire in funzione di un impegno mondiale che costringa l'attuale presidente Trump a ritornare sui suoi passi.

Nel corso del dibattito sono intervenute numerose delegazioni. L'onorevole Antonio Federico ha presentato la suddetta proposta di svolgere nel 2020 in Italia l'incontro interparlamentare sul cambiamento climatico, considerata la co-presidenza italiana e inglese della COP 26.

Presso la sede della COP parte della delegazione ha partecipato all'incontro con Al Gore, ex Vice-presidente degli Stati Uniti e figura di internazionale di rilievo per la sensibilizzazione sui temi ambientali, il quale ha ribadito nel corso del suo intervento l'urgenza dell'azione per contrastare i cambiamenti climatici e ha rilevato come il mondo economico sia sempre più orientato verso una transizione ecologica che modificherà notevolmente negli anni prossimi i modelli di produzione e consumo a livello globale. La Delegazione ha partecipato poi a un incontro ad Alto livello su *Action for Climate Empowerment*, dedicato in particolare al coinvolgimento dei giovani sulle tematiche ambientali e climatiche, in cui sono intervenuti, tra gli altri il Ministro *pro tempore* dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa e l'ex Segretario di Stato Usa John Kerry. Successivamente la delegazione ha partecipato all'incontro dell'iniziativa *Connect for cli-*

mate – «*We Are Action – Young People Leading the Way*», svoltosi presso il padiglione italiano della COP 25, anch'esso dedicato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle questioni climatiche.

La Delegazione ha poi incontrato il Ministro Costa per un aggiornamento sulla COP 25 e sul processo negoziale in atto e sul ruolo svolto dall'Italia, anche in previsione della COP 26 del 2020 in cui il nostro Paese deterrà la co-presidenza insieme al Regno Unito. Durante l'incontro, a cui ha preso parte la dottoressa Federica Fricano, *focal point* nazionale della Convenzione sul cambiamento climatico, sono stati illustrati i principali nodi negoziali della COP 25 e lo stallo cui si è venuta a trovare la Conferenza in relazione soprattutto ai temi del mercato del carbonio e della trasparenza. Il Ministro ha inoltre presentato le attività italiane durante la COP 26 del 2020, mettendo in rilievo l'organizzazione della «*pre-COP*», la «COP dei giovani» (che in Italia vedrà la sua prima edizione) e un evento speciale sull'Africa.

Nel corso della serata la Delegazione ha partecipato a un ricevimento dell'ambasciata italiana in Spagna a cui hanno presenziato diversi esponenti della comunità italiana a Madrid.

11 dicembre. La Delegazione ha fatto visita al padiglione della COP che ha ospitato, accanto alle attività istituzionali, le iniziative, eventi ed esposizioni dei rappresentanti della società civile, delle organizzazioni non governative e delle imprese.

Successivamente la Delegazione ha seguito la sessione plenaria dedicata alla valutazione delle azioni compiute dalle parti nel periodo pre 2020, ovvero precedente alla entrata in vigore dell'Accordo di Parigi, durante il quale sono state evidenziate le criticità e le prospettive del processo negoziale e della transizione dal periodo relativo al protocollo di Kyoto e alla sua estensione temporale e l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi.

Nel padiglione italiano si è svolto poi l'evento organizzato dall'Università Bicconi di Milano intitolato «*Brands and sustainability: why companies should be*

proactive in climate change», dedicato alle iniziative per la sostenibilità di alcune importanti imprese italiane. L'iniziativa punta a riunire i marchi più attivamente impegnati in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu. A fare da capofila i gruppi Cnh Industrial, Cremonini, Lavazza e Unes Supermercati. Per dimostrare la concretezza dell'impegno, ogni impresa aderente contribuirà attivamente così da costituire un primo fondo comune per sostenere i progetti che saranno individuati nel 2020. È stato specificato che tale iniziativa rappresenta un primo passo di una collaborazione che dovrà crescere nel tempo, attraverso progetti concreti e la partecipazione di nuove aziende che aderiscano a questo progetto.

La Delegazione ha poi partecipato a un evento ad alto livello sull'azione climatica nel quale è intervenuto il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e l'astronauta italiano Luca Parmitano, collegato dalla Stazione spaziale internazionale. In seguito la Delegazione ha partecipato alla sessione plenaria del Segmento ministeriale durante la quale è intervenuto il Ministro dell'Ambiente italiano, il quale ha ribadito l'impegno dell'Italia ad innalzare l'ambizione per conseguire gli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e ha citato tra le azioni rilevanti la recente approvazione definitiva da parte del Parlamento del cosiddetto « decreto clima ».

12 dicembre. La Delegazione ha partecipato, presso il padiglione italiano, all'evento su « Cambiamento climatico e mo-

bilità umana », promosso dall'Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo. In quella sede il Ministro Costa ha riaffermato il significativo ruolo che l'Italia affida a tale forma di partecipazione dell'Italia ai progetti che prestano particolare attenzione all'ambiente. Nel corso dell'evento è stato trasmesso il documentario « Lac » del regista Mahamat-Saleh Haroun ambientato in Chad dove alcune donne si ingegnano per contrastare la presenza di plastica nel lago dove pescano abitualmente.

Sempre in quella sede si è poi svolto l'evento « Modi innovativi di creare ambienti resilienti », organizzato dal Ministero e da « *Connect for climate – Action in Africa* », al quale è intervenuto anche Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo dell'UNCCD. Nell'occasione sono stati ricordati gli accordi internazionali dell'Italia con 18 Paesi africani, principalmente nell'area del Sahel. È stata al riguardo anche illustrata l'ambiziosa iniziativa de « La Grande Muraglia Verde ».

Infine, la Delegazione ha assistito ad un evento di particolare risonanza presso il padiglione europeo, al quale ha preso parte Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della CE responsabile del *Green Deal* europeo all'evento « Colmare il divario – Sforzi per accrescere l'ambizione nei NDCs di tutte le Parti e il ruolo delle foreste », che ha significativamente rappresentato il piano europeo di riduzione fino all'azzeramento delle emissioni entro il 2050.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sul settore aeroportuale (*Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 76

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 77

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell’automobilista. Atto n. 141 (*Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 77

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 81

AUDIZIONI

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione di rappresentanti dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sul settore aeroportuale.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati

e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l’audizione.

Andrea CAMANZI, *presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Paolo FICARA (M5S).

Barbara MARINALI, *consigliere dell’Autorità di regolazione dei trasporti*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell’Autorità di

regolazione dei trasporti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 29 gennaio 2020.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni, che tiene conto delle principali criticità sollevate dai colleghi nel corso del dibattito (*vedi allegato 1*).

Federica ZANELLA (FI) ringrazia la relatrice, in particolare per aver ritenuto di accogliere le osservazioni avanzate dal suo gruppo in ordine al rinnovo dei componenti di AGCOM e sulla questione del coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nell'ambito del procedimento di emanazione della disciplina attuativa in materia di sicurezza nazionale cibernetica.

Ciò premesso, ribadisce la ferma contrarietà del gruppo di Forza Italia sul provvedimento nel suo complesso, preannunciando il voto contrario.

Elena MACCANTI (LEGA) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha condiviso l'importanza di un intervento sulla disciplina relativa alla nautica da diporto e ha ritenuto di richiamare espressamente la prassi di inserire, nell'ambito di provvedimenti eterogenei, interventi normativi di carattere settoriale che di fatto esautorano le Commissioni di settore dall'esercizio delle proprie competenze legislative.

Ribadendo l'importanza del lavoro della Commissione Trasporti, preannuncia comunque il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere, determinato da una valutazione negativa del provvedimento nel suo complesso.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con quattro osservazioni (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.

Atto n. 141.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nelle sedute del 28 e 29 gennaio si è svolto un ciclo di audizioni.

Guia TERMINI (M5S), *relatrice*, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta al fine di poter completare la formulazione della proposta di parere.

Alessandro MORELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.15.

Guia TERMINI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni, che recepisce i principali profili problematici emersi nel corso delle audizioni svolte (*vedi allegato 2*).

In particolare, chiarisce che la condizione è volta a prevedere che le targhe possano essere restituite, almeno come facoltà, ogni fine mese all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per sede dello sportello telematico (STA).

Precisa, inoltre, che l'osservazione di cui alla lettera *a*) è volta a modificare il termine orario previsto per la trasmissione del fascicolo digitale, mentre le lettere *b*) e *c*) della proposta di parere intervengono rispettivamente ad operare una correzione di formulazione al comma 3 del nuovo articolo 5 in materia di trasmissione telematica del fascicolo e sul termine di entrata in vigore della nuova disciplina, alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario di Stato Roberto TRAVERSI esprime un parere favorevole sulla proposta elaborata dalla relatrice.

Elena MACCANTI (LEGA) chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta al fine di poter esaminare il contenuto della proposta di parere elaborata dalla relatrice.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, sottolinea ulteriori criticità non evidenziate nel precedente dibattito. In particolare, richiama l'attenzione della Commissione sulla funzionalità del nuovo sistema di pagamento digitale affidato alla SISAL che sembra presentare dei malfunzionamenti, aggravando gli oneri burocratici a carico delle agenzie.

Preannuncia infine il voto di astensione a nome del gruppo della Lega.

Roberto ROSSO (FI), pur apprezzando alcune delle osservazioni previste, segnatamente quella relativa ai tempi di smaltimento delle targhe, preannuncia il voto di astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere in esame e dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Donina sulle criticità emerse nel nuovo sistema di pagamento affidato alla SISAL.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo)**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo),

rilevato che l'articolo 27 reca modifiche al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, rimettendo ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri l'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, senza prevedere, a differenza della normativa vigente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, ha differito al 1° gennaio 2020 il termine per l'applicazione delle disposizioni del codice della nautica da diporto relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi;

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto, attualmente all'esame della Commissione Trasporti

della Camera (atto del governo n. 101), interviene sulla disciplina delle patenti nautiche risolvendo in via definitiva la questione; *l'iter* parlamentare di tale schema di decreto, presentato alle Camere il 23 luglio 2019, risulta allo stato bloccato per la mancata espressione del parere del Consiglio di Stato, parere richiesto dal Governo;

occorre dare una risposta immediata e definitiva agli operatori del settore, evitando di addivenire all'ennesima proroga;

evidenziato che:

l'articolo 30 interviene sulle modalità di verifica dell'applicazione della c.d. clausola del 34 per cento nella ripartizione delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale da assegnare alle Regioni del Mezzogiorno;

nel rapporto sulla politica di bilancio 2020 l'Ufficio parlamentare di bilancio ha messo in rilievo, in riferimento all'applicazione della cd. clausola del 34 per cento, che lo stanziamento di risorse nel bilancio dello Stato non è di per sé garanzia di erogazione effettiva, a causa di difficoltà di implementazione dei programmi di spesa da parte delle amministrazioni, in particolare nelle regioni in oggetto, dove vari indicatori segnalano maggiori problematiche attuative;

risulta dunque opportuna l'introduzione di elementi cogenti che rafforzino l'applicazione della clausola;

sottolineando la necessità che si proceda alla nomina del Presidente e all'ele-

zione dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) entro il termine – fissato dall'articolo 2, comma 1 – del 31 marzo 2020, evitando ulteriori proroghe, per consentire all'Autorità di tornare ad operare con pienezza dei poteri;

auspicando che sia garantita al più presto la piena funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);

rilevato che si è nel tempo affermata la prassi di approvare in sede parlamentare emendamenti che inseriscono in provvedimenti dal contenuto eterogeneo, quale quello in esame o quale anche la manovra di bilancio, interventi di carattere ordinamentale di ampio impatto nei settori interessati, non assistiti da un'adeguata istruttoria legislativa, che generano confusione sul piano normativo e spesso richiedono l'adozione di ulteriori interventi correttivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera e) – che modifica l'articolo 1 del decreto-

legge 21 settembre 2019, n. 105 – sia previsto il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti nel procedimento di adozione dell'atto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca l'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, avendo in ogni caso riguardo al carattere riservato dell'oggetto;

b) al fine di evitare l'ennesima proroga relativa alla disciplina delle patenti nautiche, sia modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005);

c) all'articolo 30, relativo all'applicazione della cd. clausola del 34 per cento, si valuti l'opportunità di introdurre un sistema di penalizzazioni per le amministrazioni centrali che non rispettano il principio del riequilibrio e di quelle che non soddisfano gli obblighi informativi nei confronti dei soggetti incaricati di verificare il rispetto della norma;

d) al medesimo articolo 30, si valuti l'opportunità di estendere la norma ad altre grandi imprese pubbliche nazionali, oltre ad ANAS e RFI, riprendendo la formulazione generale già vigente sulle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, delle amministrazioni centrali.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (Atto n. 141).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista » (Atto del Governo n. 141);

premesso che:

lo schema di decreto in esame riveste un'importanza significativa dal momento che introduce modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo e dirette ad una maggiore semplificazione e digitalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla immatricolazione, alla re-immatricolazione, al trasferimento della proprietà e alla cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati, affidando il ruolo di « centro unico di servizio » al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e introducendo il fascicolo digitale;

il provvedimento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017, recante « Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico », superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà);

come affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso il 27 dicembre 2019, lo schema di regolamento in esame si pone in linea con l'obiettivo della dematerializzazione da tempo al centro della azione di riforma della pubblica amministrazione;

considerato che:

il termine per l'invio e il pagamento del fascicolo digitale, fissato alle ore 13,00 risulta limitante l'operatività e l'organizzazione degli Sportelli telematici, e va inoltre tenuto conto, per ragioni di contrattualistica del lavoro e di effettiva chiusura degli uffici, delle festività patronali;

occorre coordinare il nuovo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 con il nuovo articolo 4, comma 4, relativo al termine per l'invio del fascicolo;

la distruzione delle targhe, in ogni ipotesi di ritiro o sostituzione prevista dal Codice della strada, in particolare per le formalità di cessazione della circolazione per esportazione o demolizione, risulterebbe onerosa e particolarmente complessa sotto i profili del CCNL delle imprese private di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, della disciplina dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro, di attrezzature necessarie, nonché dispersivamente improduttiva ai fini del riutilizzo del materiale metallico di risulta, con inevitabili ricadute di costo sull'utenza; si passerebbe infatti da una raccolta concentrata in 100 punti controllati di riferimento, gli Uffici provinciali della Motoriz-

zazione Civile (UMC), a 5.000 Sportelli Telematici (STA), senza alcuna possibilità di razionale e vigilata gestione del rottame, con possibilità inoltre di causare problemi ambientali;

L'articolo 3 reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del regolamento. Nel suo parere, il Consiglio di Stato ha segnalato la necessità che il termine di entrata in vigore del decreto sia « modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

vengano affrontate e risolte le criticità evidenziate dai rappresentanti delle associazioni di categoria nelle varie interlocuzioni, in ordine alla competenza relativa alla distruzione della carta di circolazione e delle targhe, come indicato all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1,

lettera *e*), dello schema di decreto in esame – valutando che le targhe possano essere restituite, almeno facoltativamente, ogni fine mese all'UMC competente per sede dello STA;

e con le seguenti osservazioni:

a) al nuovo articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dello schema di decreto in esame – appare opportuno sostituire le parole: « ore tredici del giorno lavorativo successivo » con le seguenti: « ore diciotto del primo giorno non festivo successivo », al fine di evitare restrittive decadenze relative ai tempi di trasmissione del fascicolo;

b) al nuovo articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto in esame – è necessario sostituire le parole: « entro il termine di cui al comma 2 » con le seguenti: « entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 4 »;

c) all'articolo 3, il Governo valuti un termine per l'entrata in vigore della disciplina, seguendo la linea tracciata dal Consiglio di Stato.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 83

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori (*Seguito esame e rinvio*) 86

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682 Brunetta.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 1682, di cui la X Commissione avvia oggi l'esame per le parti di propria competenza, reca disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

La proposta di legge, nel nuovo testo risultante dalle proposte emendative ap-

provate dalla XIII Commissione il 29 ottobre 2019, consta di 11 articoli. Va segnalato che successivamente è entrata in vigore la legge n. 132 del 18 novembre 2019, di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con il quale le competenze in materia di turismo sono passate al Ministero per i beni e le attività culturali.

Passa ad illustrare il contenuto della proposta di legge, come modificata dalla XIII Commissione.

L'articolo 1, modificato dalla Commissione di merito, istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane, interessando, quindi, anche le competenze della X Commissione in materia di turismo. In particolare, il comma 1 prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica, olivicola e gastronomica italiana, parte fondamentale del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, assumano la

denominazione di città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal medesimo decreto. Si stabilisce che il decreto vada emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata. Il comma 2, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni di pregio e di assicurare la partecipazione degli operatori del comparto agricolo e della filiera agroalimentare e di preservare le tecniche di lavorazione tradizionale, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane. Il decreto, ai sensi del comma 3, definisce, altresì, i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al suddetto Registro. Il comma 4 dispone che all'istituzione e alla tenuta del medesimo Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, come modificato dalla XIII Commissione, rientra anch'esso nelle competenze della X Commissione. Il comma 1 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane. Tale giornata è volta a promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e delle tradizioni ad esso collegate, nonché del turismo esperienziale. Il comma 2 stabilisce che l'elenco dei prodotti, la data e le modalità organizzative di questa Giornata sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio e aziende agricole ed alimentari italiane. Il decreto è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore

della legge, d'intesa con la Conferenza unificata e sentite le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La Commissione di merito ha aggiunto un comma 3 in base al quale, entro il 31 marzo di ciascun anno viene scelta, sulla base di criteri individuati mediante apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, la « capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » che a rotazione coinvolge ciascuna regione.

L'articolo 3 istituisce il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane. Il nucleo opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; ad esso partecipano rappresentanti del medesimo Ministero, delle associazioni di categoria della filiera agricola e agroalimentare, dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei frantoi, dei musei del vino, dell'olio e dei sapori, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino, dell'olio e dei sapori, delle principali associazioni di giovani e delle principali associazioni di donne impegnate nei settori vitivinicolo, olivicolo e gastronomico, delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino, dell'olio e del cibo.

L'articolo 4 concerne il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo e gastronomico italiano ed è, quindi, di particolare interesse per la X Commissione. Si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nel-

l'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria. Si prevede poi che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica. Si dispone, infine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre istituzioni pubbliche competenti promuovano programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della vite.

La Commissione di merito ha aggiunto un articolo 4-*bis*, colto a prevedere l'introduzione, nell'indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale « Enogastronomia e ospitalità alberghiera » l'acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine.

L'articolo 5 istituisce la Commissione dell'enogastronomia di qualità, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, con il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'« Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità » e di promuovere altresì il sistema agroalimentare nazionale presso le agenzie e gli organismi internazionali. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta, con adeguata presenza di genere, da rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, del Ministero della salute e delle Conferenze unificate.

L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica.

La Commissione di merito ha introdotto l'articolo 6-*bis*, rientrante nell'inte-

resse delle competenze della X Commissione, volto a prevedere che, al fine di valorizzare le eccellenze enogastronomiche, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede allo sviluppo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del « portale web e app delle denominazioni DOP e IGP » includendo le eccellenze enogastronomiche italiane con relativa geolocalizzazione dei prodotti nonché degli itinerari culturali e turistici.

L'articolo 7 prevede in particolare che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quale patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Si riserva di predisporre una proposta di parere per la seduta di domani e si impegna a portarla a conoscenza dei colleghi in via informale.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, desidera sottolineare che il contenuto del testo in esame appare a metà tra la materia del turismo e quella dell'agricoltura. Anche alla luce del mutamento normativo ricordato dal relatore, andrebbe a suo avviso chiesto alla XIII Commissione di valutare se siano corrette le attribuzioni di competenze ministeriali come indicate nel testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che le proposte di legge all'ordine del giorno della Commissione sono state inserite dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nel programma dei lavori dell'Assemblea del mese di marzo.

Rachele SILVESTRI (MISTO), *relatrice*, desidera preliminarmente informare la Commissione che non intenderebbe rinunciare al ruolo di relatrice conferitogli dalla Presidente, anche dopo il suo cambio di gruppo parlamentare. Informa altresì la Commissione che sta lavorando per predisporre una proposta di testo base che si impegna a presentare la prossima settimana. Proprio a tal fine, invita i colleghi ad intervenire in questa seduta per sottoporre considerazioni utili alla stesura del predetto testo.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che il mandato di relatore è esercitato su esclusivo mandato del presidente della Commissione. Ritiene che non ci siano motivi ostativi a concedere alla relatrice una settimana di tempo per l'elaborazione del testo base. Fa suo l'invito della relatrice ai gruppi e ai deputati di

approfittare della seduta odierna per portare il loro contributo alla discussione.

Luca SQUERI (FI) fa presente che in questa fase non si può prescindere da un fatto intervenuto in questi mesi in cui la Commissione ha sostanzialmente interrotto l'esame delle proposte di legge in titolo. Si riferisce all'accordo raggiunto da tutto il sistema distributivo all'unanimità. Si tratta di un accordo, quello raggiunto dagli operatori del settore, che potrebbe facilitare il lavoro di sintesi della relatrice tra l'esigenza di mantenere la comodità a vantaggio dei consumatori realizzata dalla normativa vigente e quella di regolamentare meglio alcuni aspetti che riguardano la sfera sociale toccati dai provvedimenti. Ricorda che l'accordo da lui citato prevede la chiusura obbligatoria in dodici festività con la possibilità di derogare fino ad un numero massimo di quattro in capo alle regioni.

Martina NARDI (PD) sottolinea che in Conferenza dei presidenti di gruppo è stata chiesta la calendarizzazione delle proposte di legge all'esame della Commissione alla luce della grave situazione di crisi che investe tutto il commercio, dagli esercizi di vicinato alle grandi catene di distribuzione. Ricorda l'ampio lavoro sul tema svolto nella scorsa legislatura, che deve essere un valido punto di partenza. Osserva che la crisi del mondo del commercio, dimostrata anche dalle recenti audizioni svolte dalla Commissione, su richiesta del gruppo della Lega, sull'acquisizione del gruppo Auchan da parte della Conad, richiede una risposta più ampia di quella degli orari degli esercizi commerciali ed invita, quindi, la relatrice a tenere conto nel suo lavoro della necessità di allargare l'orizzonte delle proposte di legge.

Luca SUT (M5S) sottolinea che gli operatori del settore del commercio attendono da tempo una risposta alle questioni poste dalle proposte di legge e alla crisi del settore medesimo. Dichiarerà l'impegno del suo gruppo a lavorare per favorire la ricerca di una soluzione in tempi brevi.

Riccardo ZUCCONI (FDI), riprendendo quanto affermato dal deputato Squeri, e in attesa di approfondire meglio nel corso del dibattito le questioni sottese al provvedimento, fa presente che la quasi totalità dei soggetti ascoltati in audizione si è dichiarata contraria alle proposte di legge in esame. A suo avviso la posizione di mediazione raggiunta nell'accordo posto in essere dagli operatori del settore deve essere presa in considerazione. Auspica che il dibattito si apra a tematiche fondamentali per il commercio quali quelle attinenti al lavoro e alle norme vigenti che spesso richiedono adempimenti burocratici diversi in capo ad esercenti che svolgono sostanzialmente la medesima attività.

Massimiliano DE TOMA (MISTO) ricorda che non fa più parte della X Commissione ed è passato alla Commissione XI. Assicura che da quella Commissione la questione degli orari degli esercizi commerciali è osservata dal punto di vista della tutela dei lavoratori, a dimostrazione di come si tratti di una problematica che investe più ambiti. Osserva che ci vuole però coraggio nell'affrontarla, alla luce delle chiusure di piccoli esercizi, ma anche della crisi dei centri commerciali, dovuta alla difficoltà di far fronte alle spese ingenti. Invita le forze politiche ad ana-

lizzare concretamente la questione e non al solo fine di farne una propria bandiera politica. Ritiene inaccettabile la proposta delle associazioni richiamata dal deputato Squeri, che prende in considerazione le sole festività, mentre le proposte di legge all'esame partivano quasi tutte dalla questione delle chiusure domenicali. Bisogna poi rendersi conto che si andrà ad incidere sulle abitudini dei cittadini italiani, però anche allo scopo di modificarle. Invita a trattare in modo parallelo il tema dell'*e-commerce*, che non incide solo sulla domenica, ma su tutti i giorni della settimana. Infine desidera richiamare il tema della rivalutazione dei centri storici che è strettamente collegato alla necessità di un bilanciamento con le aperture dei centri commerciali, che vanno regolamentate.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, osserva che, alla luce del dibattito svolto, se la Commissione concorda, possa essere accolta la richiesta di rinvio di una settimana avanzata dalla relatrice e sconvocata la seduta prevista per domani. Avverte che di questo informerà la presidente della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.	
Audizione di Giampiero Falasca, avvocato, Nicola Ferrigni, professore associato di sociologia presso l'Università degli studi « Link Campus University » di Roma, Paolo Pascucci, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Carlo Bo » di Urbino, e Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Federico II » di Napoli	88
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 febbraio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

Audizione di Giampiero Falasca, avvocato, Nicola Ferrigni, professore associato di sociologia presso l'Università degli studi « Link Campus University » di Roma, Paolo Pascucci, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Carlo Bo » di Urbino, e Massimo Villone, professore emerito di

diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Federico II » di Napoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut	89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.20 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione
dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De
Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
15.30 alle 15.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Audizione di rappresentanti di Agripesca e di Assoittica Italia	90
Audizione di rappresentanti di Ugl Pesca	90

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	91
Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti (<i>Esame e rinvio</i>)	91
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	94
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 febbraio 2020.

Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Audizione di rappresentanti di Agripesca e di Assoittica Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti di Ugl Pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.

C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente, preliminarmente, che le due proposte di legge in esame C. 175 Paolo Russo (composta di 10 articoli) e C. 1650 Incerti (composta di 12 articoli) recano, rispettivamente, «*Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti*» e «*Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva*».

L'articolo 1 di entrambe le proposte di legge, esplicita le finalità di entrambe le proposte normative.

In particolare, l'obiettivo perseguito dai provvedimenti in esame consiste nella promozione, da parte dello Stato, di interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, nonché – in riferimento alla proposta di legge C. 175 – di interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale a servizio dei castagneti e – in relazione alla proposta di legge C. 1650 – di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva.

Ciò avviene – per entrambe le proposte di legge – ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della Costituzione (che prevede la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione); dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della medesima Carta costituzionale (che prevede la potestà legislativa esclusiva, da parte dello Stato, in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali); dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (secondo il quale si possono considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune), nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14.

L'articolo 2 reca, in entrambi i provvedimenti, la disciplina degli interventi.

A tale riguardo, si prevede che, per le finalità sopra indicate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore delle proposte di legge, si provveda: all'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti; alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dai progetti di legge in commento, ammessi ai contributi previsti ai successivi articoli 3, 4 e 5. Ai fini della concessione dei contributi è data comunque priorità ai castagneti che, essendo stati colpiti da infezioni dovute al cosiddetto cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*), hanno perduto la loro capacità di resilienza e sono maggiormente esposti al rischio di patologie. È previsto inoltre che,

con il citato decreto si provveda alla determinazione della quota percentuale di contributi erogabili.

L'articolo 3 delle proposte di legge, prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi del precedente articolo sia erogato, per un triennio, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei medesimi castagneti.

L'articolo 4 prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 sia concesso, per un triennio, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero dei castagneti abbandonati.

L'articolo 5 della proposta di legge C. 175 dispone che ai proprietari e ai conduttori dei castagneti sia concesso un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero di strutture edilizie rurali, da utilizzare per il deposito e la lavorazione dei frutti del castagno.

L'articolo 5 della proposta di legge C. 1650 prevede, invece, che alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola sia concesso, per un triennio, un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole.

L'articolo 6 della proposta di legge C. 175 prevede la concessione, per un biennio, di un contributo straordinario al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) di 1,5 milioni di euro, destinato esclusivamente al finanziamento di un progetto di ricerca sulle emergenze fitosanitarie riguardanti i castagneti, con particolare riferimento all'infezione della citata cinipide del castagno.

L'articolo 6 della proposta di legge C. 1650 dispone, invece, l'istituzione di un « comitato di assaggio » presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Tale comitato è composto da assaggiatori esperti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di introdurre metodi di analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie di castagne, a garanzia della qualità dei prodotti.

L'articolo 7 della proposta di legge C. 175 e l'articolo 9 della proposta di legge C. 1650, di identico contenuto, disciplinano l'attuazione degli interventi. In particolare, il comma 1 prevede che gli interventi di cui agli articoli 3 (recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti), 4 (recupero dei castagneti abbandonati) e 5 (recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, nella proposta di legge C. 175; sostegno della filiera castanicola e della multifunzionalità aziendale, nella proposta di legge C. 1650) siano eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 2 e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Il comma 2 dei medesimi articoli dispone che i contributi previsti dai progetti di legge in commento siano sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 7 della proposta di legge C. 1650 prevede, invece, l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un osservatorio. Ciò avviene al fine di garantire un efficace coordinamento delle azioni di monitoraggio della situazione relativa alle patologie nel settore castanicolo, degli interventi di prevenzione di tali patologie e di trattamento fitosanitario, delle iniziative di ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione della castanicoltura da frutto e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, nonché per la valorizzazione della produzione legnosa e della sua multifunzionalità.

L'articolo 8 della proposta di legge C. 1650 prevede la concessione di un contributo al CREA per il finanziamento di progetti di ricerca sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo e, in particolare, sulla diffusione delle malattie fungine. Tale contributo è indicato in 1.500.000 euro per l'anno 2019 (annualità che dovrà essere aggiornata in relazione al momento dell'entrata in vigore della proposta di legge).

L'articolo 8 della proposta di legge C. 175, invece, sostanzialmente identico all'articolo 10 della proposta di legge C. 1650, è composto di 4 commi e disciplina l'assegnazione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli da 3 a 5. A tal fine — ai sensi del comma 1 — si prevede l'istituzione, presso il MIPAAF, del Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti (Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti e per il sostegno della filiera castanicola nella proposta di legge C. 1650), con una dotazione 10 milioni di euro.

Tale Fondo può essere rifinanziato per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, che prevede il rifinanziamento di dotazioni di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, per mezzo di apposita disposizione inserita all'interno della seconda sezione del disegno di legge di bilancio (comma 2).

Il comma 3 di entrambi gli articoli prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, si provveda, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2 (che deve essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore delle proposte di legge) alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo 2. Tale decreto viene emanato, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno.

Ai sensi del comma 4, le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui sopra, nel

rispetto delle disposizioni delle proposte di legge in esame, e in attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio: definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5; stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi; provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

L'articolo 9 della proposta di legge C. 175, sostanzialmente identico all'articolo 11 della proposta di legge C. 1650, composto di 5 commi, disciplina sanzioni e controlli in materia.

Ai sensi del comma 1, le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. Esse provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 (e del comma 4 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650), nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai predetti articoli.

Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui sopra non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei

contributi erogati, aumentato di un terzo. Allo stesso è revocata l'assegnazione dei contributi concessi (comma 3 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 e comma 5 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650).

Le regioni possono predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni delle proposte di legge in esame e delle leggi regionali vigenti in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione (comma 4 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 e comma 2 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650).

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni delle proposte di legge in esame, secondo le modalità determinate da ciascuna regione (comma 5 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 e comma 3 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650).

L'articolo 10 della proposta di legge C. 175, sostanzialmente identico all'articolo 12 della proposta di legge C. 1650, reca, infine, la copertura finanziaria degli oneri dei progetti di legge in commento.

Tali oneri vengono quantificati in 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nella proposta di legge C. 1650) e in 10 milioni di euro per l'anno 2020 (per l'anno 2021 nella proposta di legge C. 1650): la relativa copertura finanziaria viene rinvenuta mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 (2019-2021 nella proposta di legge C. 1650) di pertinenza del MIPAAF (comma 1). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).

In conclusione, propone alla Commissione di svolgere un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame.

Antonella INCERTI (PD), nel ringraziare la relatrice per l'esauritiva relazione

svolta, sottolinea che la finalità della proposta di legge C. 1650, a sua prima firma, è quella di sostenere un settore molto importante fondato sul castagno, un prodotto molto radicato in molteplici territori del Paese. Osservato che l'Italia, dopo la Cina, è il principale esportatore mondiale di castagne, ricorda che la produzione italiana, purtroppo, negli ultimi cinquanta anni si è contratta in modo significativo, soprattutto a causa della concorrenza dei Paesi asiatici e delle fitopatie che hanno colpito il castagno.

La proposta di legge in esame, considerate tutte le dinamiche interne alla filiera, mira a predisporre, nell'ambito di un intervento di carattere organico, una serie di misure a sostegno del settore castanicolo, nella prospettiva di assicurare uno sviluppo a tale comparto. Sottolinea, quindi, l'importanza dello svolgimento di attività di monitoraggio delle varie patologie e degli interventi di prevenzione e di trattamento fitosanitario, nonché dell'implementazione della ricerca scientifica, condotta in particolare con riferimento a talune varietà di castagno.

Concorda, infine, sulla proposta avanzata dalla collega Cenni di svolgere un ciclo di audizioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

C. 2115, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpaolo CASSESE (M5S), *relatore*, fa presente che osserva che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 24 settembre 2019, contiene 14 articoli ed è volta a valorizzare le piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L'articolo 1 definisce le finalità e i principi. Il comma 1 indica come finalità dell'intervento legislativo quella di valorizzare: la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi: salubrità dell'alimento prodotto; marginalità o limitatezza della produzione, intesa nel senso che essa deve rappresentare la quota parte, anche in termini di reddito, della produzione; localizzazione, intesa come possibilità di commercializzare prodotti che derivano esclusivamente dalla produzione primaria realizzate esclusivamente in ambito locale; limitatezza intesa come possibilità di produrre e commercializzare solo ridotte quantità in termini assoluti; specificità intesa come possibilità di produrre e commercializzare solo i prodotti indicati nel decreto a cui l'articolo 11, comma 1, fa rinvio.

Segnala che il comma 1 fa, comunque, salva la facoltà degli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Tale specificazione è stata introdotta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato per fugare dubbi in ordine alla possibile sovrapposizione con la normativa vigente sulla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli contenuta, appunto, nel richiamato articolo, che permette tale attività su tutto il territorio nazionale e senza limiti quantitativi o temporali.

Il comma 2 chiarisce che per «PPL-Piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta nell'ambito della provincia dove si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Il comma 3 prevede che i prodotti ottenuti da carni di animali (piccoli quantitativi di pollame e lagomorfi o di selvaggina selvatica) provenienti dall'azienda agricola devono essere regolarmente lavorati in un macello riconosciuto, che abbia la sede nell'ambito della provincia in cui vi è la sede di produzione dell'azienda. La norma fa salve le deroghe previste dall'articolo 1, par. 3, lett. d) ed e) del Regolamento (CE) n. 853/2004 alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione. A tal fine, prevede, al comma 1 che il provvedimento in esame si applichi: agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; agli imprenditori apistici di cui alla legge n. 313 del 2004; agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012; alle imprese agricole o ittiche che si associano per le finalità della legge; agli istituti tecnici e professionali a indirizzo a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che nello svolgimento della propria attività didattica, producono e trasformano piccoli quantitativi di prodotti agroalimentari.

Viene poi ribadito che deve trattarsi di prodotti primari o trasformati dalle sole materie prime prodotte o allevate sui terreni dell'azienda in esame.

Il comma 2 prevede che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono in tale ambito avvalersi di prodotti PPD (piccole produzioni locali) purché, limitatamente ad essi, seguano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

Il comma 3 specifica che la produzione primaria deve essere svolta su terreni di pertinenza aziendale; tale requisito non si applica nel caso di attività apistica, che, ai sensi della legge n. 313 del 2004, non è necessariamente correlata alla gestione del terreno.

Il comma 4 specifica che è fatta salva la possibilità di effettuare la vendita diretta delle piccole produzioni locali, applicando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

L'articolo 3 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali.

Il comma 1 rinvia alle disposizioni contenute in ambito europeo e nazionale, rispettivamente, nel Regolamento n. 1169/2011 e nel decreto legislativo n. 231 del 2017. Prevede, poi, che i PPL devono indicare in etichetta in maniera leggibile la dicitura « PPL- piccole produzioni locali » seguita dal Comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo, secondo le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 11.

Il comma 2 fa salve alcune norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria.

Specifica che si tratta, più precisamente, delle norme contenute nel decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo all'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento; nel regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita; nel regolamento n. 1308/2013, per la parte riguardante i prodotti vitivinicoli; nel regolamento n. 251 del 2014 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati; nel regolamento n. 848 del 2018 relativo ai prodotti biologici; nel regolamento n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose.

Il comma 3 prevede che ai fini della tracciabilità delle produzioni, gli operatori provvedono a conservare tutta la documentazione relativa alle diverse fasi di produzione e commercializzazione.

L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione del marchio PPL- piccole produzioni locali a cura di un decreto del Ministero (*rectius* Ministro) delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si specifica che il marchio può essere utilizzato nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono i prodotti in esame.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del marchio, il disposto in esame in parte rinvia al decreto ivi previsto, in parte fa riferimento al decreto previsto dall'articolo 11, al quale demanda la definizione degli strumenti per i controlli e l'individuazione delle modalità di conservazione dei documenti relativi alla tracciabilità di cui all'articolo 3.

Il comma 2 contiene la stessa disposizione di salvaguardia già contenuta al comma 2 dell'articolo 3.

Il comma 3 prevede che la licenza d'uso del marchio « PPL-piccole produzioni locali » è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 11 della proposta di legge in esame.

I commi 4, 5 e 6 prevedono che il marchio possa essere utilizzato solo per i prodotti PPL, da solo o affiancato ad altri marchi già autorizzati. Viene data facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di includere tra i prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati con marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.

Il comma 7 autorizza la spesa di 32.000 euro per il 2019 (annualità che richiede un aggiornamento) per far fronte all'istituzione del suddetto marchio.

L'articolo 5 detta norme in materia di consumo immediato e vendita diretta.

Viene previsto, al riguardo, che tali attività, riferite alle piccole produzioni locali, possono essere gestite dall'imprenditore agricolo o ittico purché svolte nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o delle province contermini ed avvengano (comma 1): presso la propria azienda o presso gli esercizi di vendita connessi, inclusa la malga; nell'ambito di mercati, fiere o altre manifestazioni; negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, purché la fornitura non superi il 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.

Il comma 2 stabilisce che i comuni possono riservare agli imprenditori ittici o agricoli appositi spazi per la vendita diretta dei prodotti PPL.

Gli esercizi commerciali, a loro volta, possono dedicare appositi spazi di vendita in modo da renderli visibili.

L'articolo 6 prevede che gli imprenditori agricoli o ittici che producono e commercializzano PPL devono rispettare i requisiti igienici previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004.

L'articolo 7 detta disposizioni dettagliate in merito ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti in esame (si ricorda, in proposito, che disposizioni di carattere analogo sono contenute nelle proposte di legge all'esame della Commissione Agricoltura in materia di agricoltura contadina A.C. 1269,1825 e 1968).

L'articolo 8 istituisce una sezione internet del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL.

L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL. Il corso deve essere frequentato entro 15 mesi dalla registrazione dell'attività a meno che gli operatori non abbiano già una formazione giudicata adeguata dall'autorità competente.

L'articolo 10 prevede che le regioni svolgano i controlli per l'accertamento delle infrazioni, ferme restando le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi (ICQRF).

L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative. In particolare, il comma 1 prevede che venga approvato un regolamento che contenga i criteri e le linee guida in base alle quali le regioni dovranno individuare per i territori di rispettiva competenza: il «paniere PPL», inteso come l'elenco delle tipologie di prodotti che può essere incluso in tale

categoria, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia; le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL; le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL; le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL.

Il comma 2 fa salve, purché compatibili con il regolamento previsto al comma 1, le disposizioni già emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia.

I commi successivi contengono alcune clausole di salvaguardia.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni applicabili. Ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro colui che: violi le disposizioni di cui all'articolo 1; utilizzi un'etichettatura o il marchio in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1.

Nel caso del marchio è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio per un periodo da uno a tre mesi; in caso di reiterazione è disposta la revoca della licenza d'uso del marchio. L'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF).

L'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, eccetto quanto previsto dall'articolo 4, per il quale è autorizzata una spesa di 32.000 euro per l'anno 2019 (annualità che necessita di un aggiornamento), la cui copertura viene rinvenuta attraverso la riduzione, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Infine, l'articolo 14 dispone che l'entrata in vigore del provvedimento in esame avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, propone che la Commissione svolga un ciclo di audizioni in merito alla proposta di legge in esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 gennaio scorso il vicepresidente Lolini ha dato conto della consistenza numerica delle proposte emendative presentate (253), rinviando alla prima seduta utile la valutazione dell'ammissibilità delle medesime.

In proposito, rammenta che l'articolo 89 del Regolamento attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Devono, inoltre, essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari) o che comunque modificano in modo del tutto frammentario o parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.

Ciò premesso, comunica che, alla luce dei criteri sopra indicati, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli identici Incerti 4.04, Gadda 4.05, Nevi 4.06, Schullian 4.01, Caretta 4.07, che integrano la composizione della cabina di regia per l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011;

Cimino 4.03, che modifica gli articoli 2477, 2519 e 2542 del codice civile;

Viviani 5.2, che reca disposizioni di modifica del decreto ministeriale n. 701 del 1994 relativo all'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Nevi 9.01, in materia di responsabilità dirigenziale nei procedimenti riguardanti l'erogazione di contributi alle imprese agricole;

gli identici 11.059 Gadda, 11.087 Schullian, 11.085 Ciaburro, recanti modifiche al decreto ministeriale 18321 del 9 agosto 2012 concernente « *Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuale di produzione vegetale, zootecnica e d'acquacoltura* »;

Viviani 11.075, che modifica l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 recante il Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;

Golinelli 11.090, che modifica la disciplina delle prestazioni occasionali e del contratto di prestazione occasionale, limitatamente al comma 1, lettere a) e b);

gli identici Critelli 15.01 e Gadda 15.033, che modificano la legge n. 3 del 2012 in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

Lolini 15.010, che reca norme sanzionatorie per i casi di violazione delle disposizioni relative ai contenuti e alle modalità dell'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti;

gli identici Incerti 15.026, Gagnarli 15.048 e Gadda 15.035, che modificano l'articolo 1 del decreto-legge n. 746 del 1983, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;

gli identici Gadda 15.029 e Cenni 15.018, che modificano l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, in materia di tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative;

Schullian 18.02, che modifica l'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 in materia di catasto dei fabbricati;

Golinelli 20.01, che modifica la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Golinelli 21.042, che modifica l'articolo 603-*bis* del codice penale in materia di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

Dal Moro 21.023, che modifica l'allegato IX del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016 recante *Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione economica del digestato*;

gli identici Cenni 21.024 e Gadda 21.029 nonché l'articolo aggiuntivo Cenni

21.039, che recano nuove disposizioni in materia di canapa.

Comunica che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 20 della giornata odierna.

Avverte, infine, che gli articoli aggiuntivi Gallinella 21.07 e 21.08 sono stati ritirati dal presentatore.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	100
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi <i>Ro-Ro</i> da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	104
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATELLI.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la di-

rettiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
Atto n. 140.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 17 febbraio. Invita la relatrice, Francesca Galizia, ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, come anticipato dal presidente, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del parere da rendere al Governo, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, in attuazione della delega conferita dall'articolo 17 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea del 2018). Ricorda, preliminarmente, che il termine per il recepimento della citata direttiva (UE) 2017/2108 è scaduto il 21 dicembre scorso. Richiama quindi l'opportunità che si pervenga tempestivamente all'adozione in via definitiva del provvedimento. In via generale, segnala che la disciplina concernente la sicurezza delle navi da trasporto passeggeri è contenuta, a livello europeo, nella direttiva n. 2009/45/CE, che ha sostituito la precedente direttiva n. 98/18/CE avente il medesimo oggetto e che era stata a sua volta oggetto di adeguamento attraverso la direttiva 2003/24/CE. La direttiva n. 2009/45/CE è stata aggiornata diverse volte, dapprima con la direttiva n. 2010/36/UE e, da ultimo, con la direttiva (UE) 2017/2108/UE, che è oggetto di recepimento nell'ordinamento nazionale proprio attraverso lo schema di decreto legislativo all'esame. Quanto alle modifiche introdotte dalla direttiva, segnala che si tratta in larga parte di adeguamenti della disciplina derivanti o dalla necessità di precisare l'ambito di applicazione della direttiva medesima, o da specifiche esigenze di chiarimento emerse dalla non coerente

applicazione della vigente disciplina da parte dei diversi Stati membri, ovvero infine dalla necessità di allineare alla disciplina internazionale alcune disposizioni e di evitare, nel contempo, ridondanze normative presenti nella vigente formulazione del testo. In via generale, la direttiva stabilisce nuove regole e norme di sicurezza per le navi da passeggeri in materia di costruzione, stabilità e protezione contro gli incendi, anche in un'ottica di semplificazione. A livello nazionale ricorda che le disposizioni europee sono state recepite con il decreto legislativo n. 45 del 2000 e, successivamente, adeguate con il decreto legislativo n. 52 del 2005 (di recepimento della direttiva n. 2003/24/CE), quindi con il decreto legislativo n. 93 del 2012 (di recepimento della direttiva n. 2010/36/UE).

Anche con riguardo allo schema di decreto legislativo all'esame, il legislatore propone modifiche in forma di novella al testo vigente recependo pressoché testualmente il contenuto della direttiva n. 2017/2108/UE. In particolare, lo schema in esame, che consta di 13 articoli, traspone nell'ordinamento nazionale la nuova direttiva mediante l'introduzione di novelle al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (da ora in poi: decreto legislativo n. 45), che continua quindi a costituire il quadro di riferimento interno per la disciplina della sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 1 dello schema aggiorna le definizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 45, al fine di adeguarle a quelle utilizzate a livello europeo ed internazionale, mentre l'articolo 2 sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 45, relativo all'ambito di applicazione della normativa: si stabilisce che le disposizioni si applichino alle navi nuove o esistenti di lunghezza pari o superiore ai 24 metri e alle unità veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali. Rispetto alla normativa vigente, in attuazione della direttiva, sono quindi state escluse le navi inferiori ai 24 metri di nuova costruzione, per le quali non sono state rilevate specifiche problematiche di

sicurezza e in considerazione della constatazione che la quasi totalità delle navi di questa tipologia, sia per le caratteristiche dei materiali di costruzione sia per la possibilità di godere di specifiche esenzioni consentite dalla disciplina comunitaria, già non rientra nel campo di applicazione delle norme di sicurezza armonizzate a livello europeo. Ulteriori esclusioni introdotte con lo schema riguardano le navi a vela, le unità da diporto, quelle di servizio *off-shore* e le imbarcazioni di servizio.

Con riferimento alle navi a vela, segnala che, secondo quanto chiarito dal considerando 3 della direttiva oggetto di recepimento, la loro specifica menzione è volta ad escluderle dall'ambito applicativo della direttiva medesima nel caso in cui, pur essendo dotate di propulsione meccanica, essa sia intesa esclusivamente come propulsione ausiliaria e di emergenza (possibilità che la rigida definizione vigente «navi senza mezzi di propulsione meccanica» non avrebbe potuto contemplare). Al riguardo, rileva che la definizione di nave a vela introdotta nell'ambito dello schema di decreto legislativo differisce parzialmente da quella inserita nella direttiva, poiché si prevede che la nave a vela sia definita tale solo ove «il rapporto tra superficie velica espressa in metri quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere maggiore di 7», condizione non esplicitata nella definizione contenuta nella direttiva; sul punto segnala come tale previsione possa essere considerata coerente con la *ratio* di escludere le navi a vela solo qualora le stesse siano effettivamente di norma utilizzate senza propulsioni a motore.

L'articolo 3 dello schema definisce in maniera più chiara i tratti di mare sui quali è consentita la navigazione delle navi appartenenti alle diverse classi. I tratti di mare (e quindi le unità marittime abilitate a navigare nei citati tratti di mare) sono suddivisi in 4 classi tenuto conto della distanza dalla costa e dell'altezza media delle onde (la vigente formulazione tiene invece conto della distanza dai cosiddetti «luoghi rifugio»). Diversi interventi sono poi diretti a modificare la disciplina dei

requisiti di sicurezza delle navi con particolare riguardo alla normativa rispetto alla quale debbono conformarsi le navi di nuova costruzione e quelle esistenti alle quali è applicabile la direttiva. Viene innanzi tutto eliminata la distinzione tra navi battenti bandiera di altro Stato membro e navi battenti bandiera nazionale, prevedendosi anche una specifica possibilità di informare la Commissione nel caso in cui, con riferimento all'ammissione a compiere tratte regolari per navi non battenti bandiera nazionale nei tratti di mare più prossimi alla costa e meno pericolosi, l'amministrazione dello Stato di approdo imponga norme irragionevoli a detta dello Stato di bandiera. In particolare, l'articolo 4 adegua i requisiti di sicurezza alle indicazioni della direttiva, con l'introduzione di un regime transitorio per le navi costruite in alluminio prima del 20 dicembre 2017: le navi costruite in materiale equivalente, riferito alle leghe d'alluminio e a qualsiasi altro materiale non combustibile, dovranno rispettare i requisiti della direttiva al più tardi a partire dal 22 dicembre 2025. L'articolo 5 sostituisce l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 45, che prevedeva un regime transitorio, ormai superato, in relazione ai requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi Ro-Ro da passeggeri (cioè nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari quando si trova in porto). Allo scopo di superare il precedente le norme transitorie precedentemente previste sono altresì dirette le disposizioni introdotte con l'articolo 6 dello schema, che modifica l'articolo 4-*ter* del decreto legislativo n. 45 in materia di requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta.

Ulteriori interventi di modifica concernono le modalità secondo le quali devono operare gli Stati membri che ritengano di introdurre requisiti supplementari di sicurezza, misure che consentano equivalenze o esenzioni. In particolare, l'articolo 7, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 45, prevede un obbligo di notifica alla Commissione europea, tramite una banca dati, delle misure che si intendono adot-

tare, corredato delle precisazioni sufficienti a comprovare che la sicurezza è mantenuta a un livello adeguato. La predetta banca dati è istituita e mantenuta dalla Commissione stessa, la quale rende le misure adottate disponibili al pubblico su un Sito Internet (a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2009/45/CE). In questi casi si prevede espressamente che se la Commissione adotta, entro sei mesi dalla notifica, atti di esecuzione contenenti la propria decisione che le misure proposte non sono giustificate, l'Amministrazione sia tenuta a modificarle o a non adottarle. Le eventuali misure adottate si applicano senza alcuna discriminazione riferita alla bandiera, alla nazionalità o al luogo dove ha sede la società di gestione e sono comunicate, oltre che alla Commissione, anche agli altri Stati membri. Con l'articolo 8 viene sostituito l'articolo 7 del decreto legislativo n. 45, relativo alle visite effettuate sulle navi passeggeri dall'autorità marittima, eliminando la distinzione, ormai superata dalle modifiche introdotte al campo di applicazione della normativa, tra visite di controllo su navi nuove e su navi esistenti. In particolare, si prevede che tutte le navi da passeggeri, sia nuove che esistenti, battenti bandiera italiana siano sottoposte, oltre che alle visite iniziali all'entrata in servizio e periodiche ogni 12 mesi, come in precedenza previsto, anche a visite addizionali quando se ne verifichi la necessità, effettuate dall'ente tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 9 aggiorna l'articolo 8 del decreto legislativo n. 45 in relazione alla disciplina dei certificati di sicurezza. Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, ricorda che la direttiva prevede la possibilità che gli Stati membri stabiliscano sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dalla medesima. In tal caso il Considerando (18) stabilisce che esse siano applicate correttamente e siano efficaci, proporzionate e dissuasive. In sede di recepimento della direttiva, con lo schema di decreto legislativo all'esame, l'Italia ha ritenuto di prevedere (aggiungendo un nuovo articolo 8-*bis* da decreto

legislativo n. 45 del 2000) specifiche sanzioni sia di carattere penale che amministrativo. In particolare, è sanzionato penalmente il comandante che naviga oltre i limiti della abilitazione della nave, intraprende la navigazione in mancanza dei requisiti di sicurezza ovvero intraprende la navigazione privo dei certificati di sicurezza o l'autorizzazione all'esercizio di unità veloci in regolare corso di validità. Sono inoltre sanzionati penalmente (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della società di armamento e della società di gestione che non ottemperano ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta. Le sanzioni amministrative riguardano invece il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della società di armamento e della società di gestione che non sottopongono la nave alle visite indicate all'articolo 7 del decreto legislativo n. 45 del 2000 come modificato dallo schema di decreto legislativo all'esame. Gli articoli 11 e 12 adeguano alle novità introdotte, rispettivamente, l'allegato I e il titolo del decreto legislativo n. 45, mentre l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria. Segnala, infine, che la competenza primaria su questo provvedimento è della IX Commissione, sicché rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per chi intenda approfondire. Nel rimettersi al dibattito tra i colleghi, ricorda che il termine per esprimere il parere scade il 17 febbraio e si riserva di formulare una proposta di parere.

Guido Germano PETTARIN (FI), chiede alla relatrice se si possa valutare l'impatto in termini finanziari dell'adeguamento del parco navigante alle misure contenute nella direttiva (UE) 2017/2108, evidenziando come tale operazione possa comportare un aggravio per gli imprenditori italiani. Chiede inoltre chiarimenti in merito alla differenza tra le definizioni di « nave a vela » e « barca a vela ».

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) si esprime in senso favorevole sul contenuto

dello schema di decreto in esame, che appare in linea con l'impostazione del passato Governo e che non presenta profili critici con riguardo alle competenze della Commissione XIV. Preannuncia pertanto la disponibilità del proprio gruppo a procedere già nella seduta odierna alla votazione di una proposta di parere favorevole, qualora la relatrice volesse procedere in tal senso.

Sergio BATTELLI, *presidente*, constatato che la relatrice si riserva di presentare una proposta di parere in un momento successivo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.

Atto n. 139.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del parere da rendere al Governo, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE, nell'ambito dell'esercizio della delega conferita dall'articolo 19 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea del 2018).

In via preliminare, ricorda che il termine per il recepimento della citata di-

rettiva 2017/2110 è scaduto il 21 dicembre scorso, richiamando quindi l'opportunità che si pervenga tempestivamente all'adozione in via definitiva del provvedimento. Con riferimento alla direttiva (UE) 2017/2110 oggetto di recepimento, segnala che essa è nata dall'esigenza, da parte del legislatore europeo, di aggiornare la normativa in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri (cioè una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari quando si trova in porto e che trasporta più di dodici passeggeri) e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea – risalente al 1999 – ai progressi compiuti nell'attuazione del regime del controllo dello Stato d'approdo posto in atto dalla direttiva 2009/16/CE, nonché dell'esperienza maturata con l'applicazione del Memorandum d'intesa di Parigi del 1982. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari delle navi, nonché di razionalizzare gli sforzi richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri, la direttiva ha inteso snellire e semplificare, sistematizzandolo, un quadro normativo caratterizzato da sovrapposizioni e duplicazioni, come emerso dal controllo qualità condotto in sede europea nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (iniziativa REFIT). In tal senso, la principale novità da essa recata è costituita dalla razionalizzazione delle « visite », partendo dalla considerazione che la maggior parte degli Stati membri usa già combinare le visite obbligatorie con altri tipi di visite e ispezioni (dello Stato di bandiera e/o dello Stato di approdo). Pertanto, al fine di ridurre l'onere ispettivo e di massimizzare i tempi d'esercizio commerciale delle navi, pur nel rispetto degli standard di sicurezza, la direttiva fa rientrare nel solo ambito di applicazione della predetta direttiva 2009/16/CE le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da passeggeri soggette alle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. Ciò premesso, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 14 articoli e

di quattro allegati. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della disciplina e specifica che si applica alle navi Ro-Ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana, adibite a servizi di linea tra porti nazionali in tratti di mare in cui possono operare navi di classe A o tra un porto nazionale e un porto di un Paese terzo. In coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/2110, rimangono pertanto escluse le navi soggette alle ispezioni da parte dello Stato di approdo, che sono effettuate in attuazione della direttiva 2009/16/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 53 del 2011. L'articolo 2 contiene le definizioni, mentre gli articoli da 3 a 7 recano la disciplina concernente le ispezioni. In particolare, ricorda che l'articolo 3 introduce un sistema di ispezioni della nave da effettuare prima dell'avviamento del servizio di linea, secondo le procedure indicate nell'Allegato II allo schema e volte ad accertare la sussistenza dei requisiti specifici elencati nell'Allegato I, mentre l'articolo 4 disciplina le eccezioni all'obbligo di ispezione, prevedendo che l'autorità competente locale, individuata nelle Capitanerie di porto e negli Uffici circondariali marittimi, possa tenere conto delle risultanze di visite ai servizi di bordo effettuate nei sei mesi precedenti. L'articolo 5 delinea il sistema di ispezioni periodiche. In particolare, prevede che le navi rientrate nel campo di applicazione dello schema siano ispezionate, secondo le procedure dell'Allegato II, regolarmente ogni dodici mesi, nonché nei casi di riparazione, alterazione, modificazioni di rilievo e cambiamento di gestione o di classe. Tali ispezioni sono intervallate con ispezioni effettuate durante lo svolgimento del servizio di linea, con riferimento anche alla verifica dei requisiti indicati nell'Allegato III dello schema. L'articolo 6 prevede la redazione di un rapporto di ispezione, le cui informazioni devono essere trasmesse ad una apposita banca dati delle ispezioni. L'articolo 7 disciplina le procedure per la rettifica delle deficienze eventualmente riscontrate durante l'ispezione, qualora le predette deficienze siano tali da non co-

stituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, nonché i casi di fermo della nave (quando le deficienze confermate o rilevate in sede di ispezione rappresentano un evidente pericolo per la salute o la sicurezza o costituiscono un rischio immediato per la salute o la vita, per l'unità navale, per l'equipaggio o i passeggeri) e di sospensione dell'ispezione (quando le condizioni generali dell'unità navale ispezionata sono evidentemente non corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili). L'articolo 8 reca disposizioni tariffarie e dispone, in particolare, che siano a carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nello Stato le spese connesse alle ispezioni nel caso in cui le carenze riscontrate diano luogo a un provvedimento di fermo, nonché i costi relativi alla sosta in porto della nave eventualmente sottoposta a tale provvedimento. Si prevede, in generale, che gli oneri delle ispezioni vengano coperti mediante tariffe determinate con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 9 reca disposizioni per l'inserimento, da parte dell'autorità competente, delle informazioni relative alle ispezioni effettuate e ai relativi esiti nella banca dati istituita presso la Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2110. L'articolo 10 introduce un sistema sanzionatorio per punire e scoraggiare le inosservanze delle norme sulla sicurezza della navigazione delle navi in oggetto. L'articolo 11 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 53 del 2011, per adeguarne il contenuto alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2110. L'articolo 12 stabilisce che gli allegati al provvedimento possano essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre, infine, l'articolo 14, dedicato alle disposizioni transitorie e

alle abrogazioni, prevede che, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8 dello schema, rimangano in vigore le tariffe stabilite dalla normativa vigente. Sono poi abrogati il decreto legislativo n. 28 del 2011, con il quale era stata recepita la direttiva n. 1999/35/CE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2017/2110 nonché il comma 4 dell'articolo 579 del Codice della navigazione, concernente l'«Inchiesta formale», che vi era stato inserito dall'articolo 14, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011. Segnala, infine, che la competenza primaria su questo atto del Governo è della IX Commissione, sicché rinvia alla documentazione predisposta in tale sede dagli Uffici per chi volesse approfondire. Nel rimettersi al dibattito tra i colleghi, ricorda che il termine per esprimere il parere scade il 17 febbraio.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), analogamente a quanto già dichiarato con riferimento all'Atto n. 140, testé esaminato, si esprime in senso favorevole sul contenuto dello schema di decreto in titolo, che appare in linea con l'impostazione del precedente Governo e che non presenta profili critici con riguardo alle competenze della Commissione XIV. Preannuncia pertanto la disponibilità del proprio gruppo a procedere già nella seduta odierna alla votazione di una proposta di parere favorevole.

Sergio BATTELLI, *presidente*, constatato che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere in un momento successivo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è oggi convocata per esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri e comunitari sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione (*Partnership Agreement on Relations and Cooperation-PARC*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato approvato all'unanimità dal Senato il 25 settembre 2019. L'Accordo è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti ed è destinato a sostituire la Dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione, adottata il 21 settembre 2007. Il PARC è pertanto finalizzato ad accrescere l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda, e rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Asia-Oceania. Segnala che in attesa della sua entrata in vigore, le Parti hanno concordato l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 12 gennaio 2017, di clausole che riguardano il dialogo politico, la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e il funzionamento del Comitato misto.

Illustra quindi il contenuto dell'Accordo, che si compone di 60 articoli,

suddivisi in 10 Titoli. Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, ricorda che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4, dispone in ordine all'entrata in vigore. Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione definitiva del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di questo importante accordo di partenariato, rileva che, per quanto di competenza della Commissione XIV, non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso. Per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è oggi convocata per esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, sottoscritto a latere del V Vertice del Partenariato orientale, tenutosi il 24 novembre 2017 a Bruxelles. Rammenta che già nel 2013, dopo tre anni di negoziato, l'Unione europea e l'Armenia avreb-

bero dovuto firmare un Accordo di associazione che prevedeva, tra l'altro, un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tuttavia, poco prima del Vertice di Vilnius, l'Armenia decise di non firmare l'accordo, preferendo aderire all'Unione Doganale (poi evolutasi in Unione Economica Eurasiatica, UEE) proposta dalla Federazione Russa, che risultava incompatibile con l'area di libero scambio prevista dall'Accordo di associazione con l'Unione europea. Da allora si è iniziato a valutare un nuovo quadro legislativo per le relazioni tra Unione europea e Armenia che sostituisse l'obsoleto Accordo di Partenariato e Associazione del 1996, ma compatibile con la *membership* armena nell'UEE. I negoziati per un nuovo Accordo, avviati il 7 dicembre 2015, hanno inteso ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei precedenti negoziati per l'AA/DCFTA, utilizzando la leva dell'innovativo approccio della nuova Politica europea di vicinato (PEV), volto ad individuare strumenti diversi di cooperazione per quei *partner* non pronti o non disponibili ad intese che implicino un accordo di libero scambio. Si tratta del primo accordo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica e, sotto questo profilo, rappresenta un modello esemplificativo che si adatta ad un contesto internazionale diversificato. La nuova intesa è imperniata sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, nonché del commercio e della cooperazione settoriale. In particolare, l'Accordo, basato sui principi dell'economia di mercato, è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori – dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali – coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione. L'Accordo di partenariato globale e rafforzato è entrato in vigore in via provvisoria il 1° giugno 2018; sinora si sono tenute due riunioni del Consiglio di Cooperazione UE/Armenia, il 13 giugno 2018 e il 18 giugno 2019. Esso definisce la

cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea ed è costituito da un preambolo, 386 articoli divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli, di cui illustra il contenuto. Per quanto riguarda che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 25 settembre 2019, ricorda che esso si compone di quattro articoli che contengono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo; la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione definitiva del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di questo importante accordo, che contribuisce a rafforzare il dialogo politico e gli scambi commerciali, ma anche a dare impulso alle riforme avviate dall'Armenia, rileva che, per quanto di competenza della Commissione XIV, non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso. Per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

C. 2122 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla II Commissione, del disegno di legge C. 2122 Governo, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale (« Fondazione UE-ALC ») tra l'Unione eu-

ropea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i paesi dell'America Latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

In sostituzione della relatrice, Rosalba De Giorgi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del disegno di legge, rilevando come la costituzione della citata Fondazione UE-ALC sia stata convenuta tra le Parti, nel quadro del partenariato strategico fra l'Unione europea e la Comunità di Stati latino-americani e dei Caraibi (CELAC), in occasione del VI Summit UE-ALC svoltosi il 18 maggio 2010 con l'obiettivo favorire la conoscenza e la comprensione reciproche, di accrescere la visibilità di tali regioni e del partenariato che le lega, nonché di realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'Unione europea e la CELAC, promuovendo altresì lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori. La Fondazione è stata inizialmente costituita come organismo tedesco di diritto civile, ad Amburgo nel 2011, in attesa della conclusione dell'accordo internazionale costitutivo necessario per trasformarla in un'organizzazione internazionale. Illustra quindi il contenuto dell'Accordo entrato in vigore il 17 maggio 2019, che si compone di un breve preambolo e di 30 articoli. Nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo, che s'inserisce nella più ampia cornice delle relazioni bi-regionali tra l'Unione europea ed il continente Latino-Americano, caratterizzato da rilevanti e significative presenze di comunità di connazionali e di loro discendenti, rileva, infine, che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso. Per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è convocata per esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. L'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo – *Cooperation agreement on partnership and development* (CAPD), frutto di un iter negoziale iniziato nel novembre del 2011 e concluso il 28 aprile 2015, è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione UE-Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'Unione europea a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il cosiddetto « decennio di trasformazione » (2015-2024) e oltre, essendo prevista la possibilità che esso venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni. L'accordo, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'Unione europea all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme. Ricorda, quindi, che nella relazione illustrativa viene precisato che l'Accordo è in applicazione provvisoria dal 1° dicembre 2017 limitatamente alle materie che rientrano nella competenza dell'Unione; il Parlamento afgano ha ratificato l'Accordo il 18 luglio 2017, mentre quanto ai Paesi membri Ue, non hanno sino ad ora notificato l'espletamento delle procedure giuridiche interne per la ratifica Belgio, Danimarca, Grecia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia e Svezia, oltre

che il Regno Unito che non fa tuttavia ora più parte dell'Unione. Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con i Paesi *partner*, esso stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Afghanistan ribadiscono il loro impegno nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione. Il rispetto dei principi democratici, nonché del diritto internazionale e dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, costituiscono la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo. In questa prospettiva, esso contempla forme di cooperazione in una vasta gamma di settori quali la cooperazione allo sviluppo, il commercio e gli investimenti, la giustizia e lo Stato di diritto, comprendendo non solo clausole dettagliate sulla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche un incremento della cooperazione in materia di migrazione, con esplicito riferimento alla conclusione di un accordo di riammissione. L'intesa è dunque finalizzata ad istituire un partenariato per rafforzare il dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le Parti e per sviluppare la cooperazione bilaterale in un'ampia gamma di settori anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e di incoraggiare l'inserimento del Paese asiatico nel sistema economico internazionale. L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli, di cui illustra il contenuto. Per quanto riguarda che il disegno di legge di ratifica, approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento il 30 ottobre scorso, ricorda che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge di ratifica. Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione definitiva del disegno di legge di autorizzazione alla

ratifica di questo importante accordo, che conferma l'impegno dell'Unione europea nei confronti del futuro sviluppo del Paese, chiamato a fronteggiare la difficile sfida della stabilizzazione durante il « decennio di trasformazione », rileva che, per quanto di competenza della Commissione XIV, non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso. Per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

Guido Germano PETTARIN (FI), tiene a sottolineare, anche alla luce dell'esperienza maturata quale presidente del gruppo interparlamentare Italia-Afghanistan, l'importanza di procedere rapidamente alla ratifica dell'accordo in oggetto, anche considerata la delicatissima situazione in quel paese. A tale proposito, al fine di rappresentare quanto sia vitale per l'Afghanistan la cooperazione internazio-

nale, evidenzia a titolo esemplificativo come grazie all'impegno italiano sia stato possibile promuovere l'alfabetizzazione della popolazione, consentendo in particolare a centinaia di migliaia di ragazze di frequentare la scuola e di dimostrare il loro valore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 4 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Esame di domande per l'Accesso	111
ALLEGATO (<i>Delibera in materia di richieste di accesso</i>)	113
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	112

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente BERGESIO. — Interviene per Rai Parlamento Fulvio Meconi.

La seduta comincia alle 15.30.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 – sono state già trasmesse (o sono in corso di trasmissione) 156 puntate televisive di SPAZIO LIBERO nonché 41 puntate radiofoniche ed è stata effettuata una pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito.

Formula quindi le seguenti proposte.

Sono da considerare irricevibili, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 delle Linee guida approvate dalla Sottocommissione con delibera del 30 ottobre 2018, le domande presentate dal Gruppo comunale volontari di protezione civile di Albanella

(SA) n. 7322, dall'Associazione romana artisti associati (A.R.A.A.) n. 7336 e dalla Narcotici anonimi Italia aps n. 7433, in quanto – a seguito dell'istruttoria svolta – la documentazione presentata risulta incompleta.

Sono altresì da intendersi irricevibili, ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 delle Linee guida, le domande presentate da Bar papà associazione culturale n. 7445, dall'Associazione Superabile Viterbo n. 7477 e da Mecenati per l'arte, per il cinema, per lo sport (MACS) n. 7499, in quanto tali associazioni risultano costituite da meno di due anni.

A seguito di una successiva valutazione dopo la delibera del 19.12.2019, è da intendersi respinta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 delle Linee guida, la domanda presentata dall'Associazione sportiva dilettantistica New Aulos Danza n. 7467, per sospetta pubblicità commerciale.

Sono altresì da considerare respinte le domande presentate dall'Osservatorio malattie rare (OMAR) n. 7452 e dall'Istituto

neurotraumatologico italiano (INI SpA) n. 7463, in quanto i proponenti – rispettivamente, una testata giornalistica e una società per azioni – non rientrano tra i soggetti elencati all'articolo 6 della legge n. 103 del 1975.

Sono da intendersi decadute le domande presentate da Friends for health n. 7361 (T) e n. 7362 (R) e dal Rotary Club Mendicino Serre Cosentine n. 7375, in quanto gli eventi a cui facevano riferimento si sono già svolti, nonché le domande presentate dall'Associazione Vita Universale n. 7396 (T) e n. 7397 (R), in quanto trattasi di programmi che risultano già trasmessi.

Infine, per quanto concerne la domanda dell'Associazione amici del Mulino Scodellino n. 7481, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere *d*), e *d*-bis), del Regolamento per l'Accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, si propone di invitare l'organismo richiedente ad indirizzare la propria richiesta di partecipazione alle competenti sedi dell'Accesso regionale.

Non essendovi osservazioni, tali proposte si intendono approvate.

Propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (*allegato al resoconto*) e propone altresì di dare mandato alla RAI di redi-

gere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso indicativamente dal 20 febbraio 2020 fino ad esaurimento delle domande presentate, tenuto conto altresì della sospensione della programmazione dell'Accesso nei periodi relativi a campagne elettorali.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso indicativamente dal 20 febbraio 2020 fino ad esaurimento delle domande presentate.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

DELIBERA IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO**(Testo approvato nella seduta del 4 febbraio 2020).**

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 20 febbraio 2020 fino ad esaurimento delle domande presentate, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le

domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento co-

stituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103

Domande per l'Accesso televisivo

Prot.	Richiedente	Titolo
7459	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Raccontare una malattia rara attraverso una storia e un viaggio di solidarietà.
7474	Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice	Le ricerche della fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice sulla storiografia e sul pensiero filosofico del Novecento
7480	Federazione nazionale associazioni scuole di danza	Leggere per ... ballare
7482	Cooperativa Mio fratello è figlio unico	Spazio libero
7483	Associazione per Santo Stefano Ventotene	Il carcere borbonico di Santo Stefano, l'Alcatraz italiana che rischia di scomparire
7484	Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER)	I nonni di comunità
7485	Worldrise onlus	Worldrise una onlus di giovani per proteggere il mare
7486	Associazione per il museo tattile statale omero	il museo tattile statale omero: un pioniere dell'accessibilità ai beni culturali
7488	Associazione nazionale bonifiche e miglioramenti fondiari (ANBI)	obiettivo acqua: bonifica e irrigazione eccellenze italiane a servizio del territorio
7489	Associazione disprassia e famiglie	Disprassia: dalla tutela dei diritti all'inclusione sociale nuovi percorsi tra normativa, ricerca ed educazione
7490	Fairtrade Italia società cooperativa	Viaggio tra le spezie equo e solidali in Sri Lanka
7493	Concorso letterario lingua madre	Lingua Madre: da 15 anni dare voce alle donne. Donne migranti e donne italiane in relazione al Salone internazionale del libro di Torino
7495	Susan G. Komen Italia	Carovana della prevenzione. Race for the cure, i volontari di Komen Italia
7497	Arquata potest	Arquata del Tronto: le radici profonde di un territorio che vuole rinascere

7498	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio (MI): da 80 anni per la reintegrazione sociale dei malati di mente
7500	L'Africa chiama	Dal locale al globale
7501	Intercultura	Incontri che cambiano il mondo
7502	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Le iniziative dell'associazione Luca Coscioni sui diritti delle persone malate o con disabilità
7504	Associazione Pozzo Sella	Diffusione della principale attività dell'Associazione rivolta al recupero e alla valorizzazione di beni di archeologia industriale e degli antichi cammini minerari
7005	Gruppo familiari betasarcoglicanopatie	Verso le terapie avanzate del futuro: evoluzione dei trial clinici di terapia genica per le malattie neuromuscolari
7507	Fondazione Nuto Revelli	Mostra fotografica « Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini » presso il Polo del '900 di Torino
7508	Coldiretti	Innovazione e giovani per il futuro nelle campagne – la nuova svolta
7509	Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie	E !State Liberi! Campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie
7513	Associazione ambientalista Marevivo	#stopmicrofibre per sensibilizzare sull'inquinamento da microplastiche rilasciate dai vestiti durante il lavaggio in lavatrice
7514	Confedilizia	Bonus facciata
7516	Emergency	Supporto psicologico e assistenza socio-sanitaria ai braccianti in Sicilia
7520	Medici senza frontiere	Nati in emergenza, salute materno-infantile in contesti di crisi (Afghanistan, Libano e Repubblica centrafricana) (ospedale di Khont in Afghanistan, campo rifugiati di Shatila in Libano e ospedale di Castor in Repubblica centrafricana)
7521	Fondazione L'Ancora Onlus	Valorizzazione e accoglienza degli anziani soli

Domande per l'Accesso radiofonico

Prot.	Richiedente	Titolo
7460	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Sindrome di Sjogren, malattia rara invisibile ed orfana perché priva di ricerca e volutamente discriminata in Italia e non ancora inserita nei LEA come rara
7479	Osservatorio imprese e consumatori (OIC)	Educazione alla salute e corretti stili di vita

7487	Associazione per il museo tattile statale omero	il museo tattile statale omero: un pioniere dell'accessibilità ai beni culturali
7494	Concorso letterario lingua madre	Lingua Madre: da 15 anni dare voce alle donne. Donne migranti e donne italiane in relazione al Salone internazionale del libro di Torino
7496	Susan G. Komen Italia	Carovana della prevenzione. Race for the cure, i volontari di Komen Italia
7503	Associazione Luca Coscioni	Le iniziative dell'associazione Luca Coscioni sui diritti delle persone malate o con disabilità
7511	Fondazione Nilde Iotti	Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia
7515	Confedilizia	Bonus facciata
7519	Medici senza frontiere	Nati in emergenza, salute materno-infantile in contesti di crisi (Afghanistan, Libano e Repubblica centrafricana) (ospedale di Khont in Afghanistan, campo rifugiati di Shatila in Libano e ospedale di Castor in Repubblica centrafricana)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
Sulla pubblicità dei lavori	118
Comunicazioni del Presidente	118
Disposizioni in materia di comunicazione politica, e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria (<i>Esame e approvazione</i>)	119
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2020</i>)	124
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020 (<i>Esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Schema di delibera relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione</i>)	130
Seguito esame della proposta di risoluzione « In materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative » (<i>Seguito e conclusione dell'esame. Reiezione della proposta di risoluzione</i>)	120
Sui lavori della Commissione	122
Sulla pubblicazione dei quesiti	123
ALLEGATO 3 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (n. 161/834, n. 167/864, n. 168/866, n. 170/874, n. 171/888, 174/899, 177/908 e 181/920)</i>) ...	138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza
del presidente BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 14.20.

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza
del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 14.25.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata la richiesta di pubblicità dei lavori mediante web tv – tema di cui si è già peraltro discusso nella seduta del 13 giugno 2019 – richiesta che, tuttavia, non può essere accolta in ragione delle vigenti determinazioni sull'applicazione del regime di pubblicità di lavori che consente questa modalità di pubblicità rafforzata esclusivamente per le sedute che prevedono lo svolgimento delle audizioni.

A tale riguardo, ricorda che l'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, prevede che la pubblicità dei lavori delle sedute della Commissione possa essere assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, forma di pubblicità che, quindi, sarà disposta anche per l'odierna seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che a seguito di quanto stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 15 gennaio scorso ha preannunciato all'Amministratore delegato della RAI con nota del 16 gennaio che la Commissione intende procedere alle audizioni del Direttore Generale, del Direttore delle risorse umane e del responsabile appalti, per avviare un approfondimento conoscitivo sullo stato di attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 24 del vigente Contratto di servizio. L'amministratore delegato, in data 29 gennaio, ha dato la disponibilità dell'azienda per pianificare le audizioni dei soggetti più idonei a riferire sugli argomenti citati – o ad altri che dovessero emergere – e a fornire ogni utile collaborazione perché si possa definire un quadro quanto più preciso possibile sul tema delle risorse umane e della organizzazione Rai. Pertanto, le audizioni richiamate potranno essere programmate a partire dalle prossime sedute.

Come stabilito sempre nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza,

informa che sto predisponendo un nuovo testo sulla tematica del precariato in RAI.

In merito alla vicenda della partecipazione del cantante Junior Cally al prossimo Festival di Sanremo, informa che sono pervenute moltissime mail di protesta da parte di privati cittadini ma anche segnalazioni da parte di istituzioni quali per esempio la Commissione capitolina pari opportunità. Ha pertanto inviato il 20 gennaio scorso una lettera al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI per ribadire che il « servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto in ogni occasione a veicolare la cultura del rispetto dei diritti e della dignità della persona, della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza. In particolare, il Contratto di servizio 2018-2022 pone tra gli obiettivi dell'offerta radiotelevisiva quello di superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione ». Sempre in questa lettera ha preannunciato quindi la massima attenzione della Commissione affinché siano osservati i principi richiamati.

In data 31 gennaio l'Amministratore delegato ha fornito una nota di risposta nella quale dichiara che « la RAI lavora costantemente per superare gli stereotipi di genere, per promuovere la parità e il rispetto per l'immagine della donna ». Nel confermare l'attenzione e la vigilanza da parte dell'Azienda, l'Amministratore delegato richiama le conclusioni del « monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile nella programmazione della RAI » per l'anno 2018 da cui emerge che le tre reti generaliste si caratterizzano per una elevata attenzione verso le questioni di genere, in linea con i principi del Contratto di servizio.

Nella stessa nota, l'Amministratore delegato rileva che anche per quanto riguarda l'*hate speech* l'attenzione della RAI è molto elevata, dichiarando altresì che l'Azienda è pronta a raccogliere segnalazioni di eventuali violazioni.

Infine il dottor Salini, sempre in merito alla questione della rappresentazione della donna, ha risposto alle questioni sollevate

dall'intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità mettendo in evidenza l'impegno della RAI – in generale e non solo in occasione del Festival di Sanremo – per la promozione della parità di genere e per una rappresentazione dignitosa delle donne.

Ricorda che, come concordato, ho inviato alla RAI il 9 gennaio una richiesta in merito ai compensi di conduttori, artisti e ospiti, con particolare riguardo a quelli che intervengono per campagne sociali.

Segnala che sull'argomento sono stati presentati diversi quesiti, tra i quali, in particolare, il quesito n. 170/874 presentato dalla senatrice Garnero Santanchè e dall'onorevole Mollicone sulla partecipazione e sul relativo compenso della giornalista Rula Jebreal al Festival di Sanremo, per il quale è stata fornita una risposta, a suo avviso insufficiente, da parte dell'Azienda, che ha precisato, senza fornire cifre, che « il compenso che verrà corrisposto alla giornalista sarà nell'ordine di grandezza dei valori di analoghe prestazioni ».

Informa quindi che il 31 gennaio l'Amministratore delegato ha reso una risposta rispetto alla richiesta formulata dalla Commissione nella quale non fornisce i dati sui compensi, limitandosi a dichiarare che « la RAI perseguirà come sempre l'obiettivo della massima trasparenza contenutandolo con la tutela degli interessi aziendali e con il rispetto dei vincoli dei singoli contratti ». Inoltre, lo stesso dottor Salini, Nel richiamare la comunicazione dell'AGCOM del 7 luglio 2010 e la legge n. 220 del 2015 aggiunge poi che il ruolo del servizio pubblico nel mercato radiotelevisivo richiede massima attenzione nella gestione delle risorse artistiche e professionali.

Informa che l'AGCOM ha adottato due delibere: la n. 7/20 del 15 gennaio scorso, con cui ha ordinato alle principali emittenti televisive, tra le quali anche la Rai, di provvedere ad assicurare nei notiziari una « immediata e significativa inversione di tendenza » rispetto ai dati rilevati nel trimestre settembre-novembre 2019, garantendo altresì « un'informazione equili-

brata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici » nel trimestre successivo; la n. 477/19 del 27 novembre 2019 in cui ha formulato un richiamo alla RAI al « rispetto dei principi a tutela della corretta informazione e delle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive », con riferimento al programma « La vita in diretta ».

In questi ultimi giorni sono stati presentati alcuni quesiti (176/907 e 178/909) riguardanti un servizio che proponeva, nell'ambito dello spot pubblicitario del programma Porta a Porta, parti dei comizi elettorali tenuti dal segretario della Lega, Matteo Salvini, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna ed in Calabria durante l'intervallo del quarto di finale di Coppa Italia Juventus-Roma, trasmesso in diretta su Raiuno il 22 gennaio. La RAI ha ritenuto opportuno pertanto proporre un riequilibrio mandando in onda, il giorno successivo, un analogo intervento del segretario del Partito Democratico nel corso della puntata della fiction « Don Matteo ».

Infine, il 14 gennaio scorso il Consiglio di Amministrazione della RAI ha approvato la nuova *policy* sui *social*, il cui testo è a disposizione della Commissione.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria.

(Esame e approvazione).

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta odierna prevede l'esame di una delibera per la comunicazione politica relativa a tre elezioni sup-

pletive che si svolgeranno tra febbraio e marzo. A tale ultimo riguardo, precisa che tale delibera è stata inserita su richiesta dell'onorevole Mollicone, nonostante quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica approvata il 18 dicembre 2002, che prevede che «si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale.».

Pertanto, in virtù di questa disposizione, in analoghi precedenti, si è ritenuto opportuno sottoporre all'Azienda, mediante una lettera del Presidente della Commissione, il richiamo al rispetto della tutela del pluralismo in occasione di tale tipo di elezioni. In ogni caso, tenuto conto di alcuni precedenti maturati nella XIV legislatura – periodo nel quale era in vigore un sistema elettorale che prevedeva la presenza di collegi uninominali – e considerata la sostanziale concomitanza temporale delle tre elezioni suppletive e la rilevanza dei collegi interessati, si è ritenuto opportuno procedere all'esame della relativa delibera nella seduta di oggi.

Non essendovi osservazioni, lo schema di delibera – già trasmesso a tutti i commissari – è quindi posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020.

(Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE in vista del referendum popolare confermativo, indetto per il giorno 29 marzo 2020, avverte che è stato predisposto uno schema di delibera, già trasmesso ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in tema di

comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Il testo è stato predisposto, considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Informa altresì che nella giornata odierna ha ricevuto una rappresentanza del comitato promotore presso il Partito radicale che ha evidenziato una serie di istanze che nella sostanza vengono recepite nel testo in esame.

Il senatore AIROLA (M5S) ricorda che in occasione del referendum costituzionale tenutosi nel 2016 furono denunciati forti squilibri, riconosciuti anche dall'AGCOM.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta di delibera è stata predisposta, come di consueto, previa consultazione dell'AGCOM che, peraltro, nell'ambito delle proprie prerogative, adotta una autonoma disciplina.

La deputata FLATI (M5S) chiede di procedere alla votazione finale in una prossima seduta al fine di consentire un maggiore approfondimento sulle disposizioni della proposta.

Non essendovi obiezioni al riguardo, il PRESIDENTE avverte quindi che il seguito dell'esame è rinviato ad una prossima seduta, al fine di procedere ad una votazione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Seguito esame della proposta di risoluzione «In materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative.»

(Seguito e conclusione dell'esame. Reiezione della proposta di risoluzione).

Riprende l'esame della proposta di risoluzione «In materia di pubblicità dei

compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative.» – presentata dall'on. Mulè, che ha avuto inizio nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'8 gennaio scorso si era svolta e conclusa la discussione generale. Non essendo pervenuti emendamenti – ricordo che il termine era stato fissato alle ore 12 di lunedì 20 gennaio – se non ci sono osservazioni, si procederà ora alle dichiarazioni di voto.

Il senatore VERDUCCI (PD), nell'osservare la rilevanza della tematica oggetto della proposta di risoluzione, evidenzia tuttavia che l'atto di indirizzo in questione rischia di essere disatteso dalla RAI, con conseguente ripercussione anche sulla stessa credibilità della Commissione. Infatti, al di là delle intenzioni del relatore, la proposta di risoluzione si pone in contraddizione con quanto disposto dalla legge n. 220 del 2015 che, con riferimento al piano di trasparenza dei compensi, esclude espressamente i soggetti titolari di contratti di natura artistica.

Come legislatori, si può certamente e doverosamente intervenire sulla disposizione richiamata, anche in termini maggiormente restrittivi; tuttavia stante l'attuale quadro normativo, l'atto di indirizzo in esame si porrebbe *contra legem* oltre che in violazione del principio di riservatezza.

Pertanto, sarebbe più opportuno riflettere su un dispositivo di natura diversa che ponga l'accento, ad esempio, sui criteri degli affidamenti di incarichi alle società esterne al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, nell'ottica di perseguire la massima trasparenza. Alla luce di tali argomentazioni, il Gruppo del Partito democratico esprimerà un voto contrario sulla proposta di risoluzione.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per esprimere apprezzamento su

alcuni argomenti evidenziati dal senatore Verducci, osservando che l'applicazione da parte della RAI degli atti di indirizzo adottati dalla Commissione costituisce un tema di portata generale che meriterebbe una seria riflessione.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) dichiara il sostegno della propria parte politica sulla proposta di risoluzione avanzata dal deputato Mulè, nella convinzione che il tema della trasparenza sui compensi rappresenti un nodo ancora irrisolto nei confronti dell'azienda che anche in occasione di recenti richieste della Commissione sull'importo di compensi di ospiti, artisti e conduttori impegnati nel festival di Sanremo non ha fornito risposte adeguate, nonostante siano in gioco ingenti risorse pubbliche.

Coglie l'occasione per constatare che parte dell'azienda è stato adottato un comportamento inaccettabile anche rispetto alla presenza in gara al festival di Sanremo anche di un cantante che, attraverso i suoi testi, ha rappresentato la posizione della donna in modo inqualificabile nei suoi testi. Rispetto a tale vicenda ribadisce che da parte della RAI non sono state fornite le dovute risposte.

Il deputato MOLLICONE (FDI), nell'esprimere il sostegno del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta di risoluzione, sottolinea come il centrodestra non ha un atteggiamento ostile nei confronti di una manifestazione di indubbio rilievo come il festival di Sanremo. Tuttavia, proprio la rilevanza dell'evento, rende inaccettabile la presenza di un cantante che con il pretesto di interpretare nuovi linguaggi musicali, lancia con le proprie canzoni messaggi non rispettosi della figura femminile.

Il senatore AIROLA (M5S) manifesta disappunto per i toni adoperati dai Commissari intervenuti precedentemente che dovrebbero attenersi unicamente all'espressione di voto sulla proposta di risoluzione.

Il deputato TIRAMANI (Lega) annuncia che il Gruppo della Lega voterà a favore

delle proposta di risoluzione, ritenendo che l'argomento del rispetto della *privacy* non può essere di certo invocato rispetto all'impiego di ragguardevoli risorse pubbliche sulle quali l'opinione pubblica ha il diritto di avere una piena conoscenza.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) interviene incidentalmente per esprimere il proprio stupore nei confronti dell'atteggiamento dei parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno fatto della trasparenza sui compensi una loro bandiera storica. Non si comprende allora come essi esprimano resistenze nei confronti della proposta di risoluzione che si rivela necessaria per fare la dovuta luce sui compensi dovuti agli artisti, anche con riferimento al festival di Sanremo, evento mediatico di notevole popolarità.

La deputata FLATI (M5S) osserva preliminarmente che il Movimento 5 Stelle resta uno strenuo difensore del tema della trasparenza, il quale però è stato declinato in modo errato nella proposta di risoluzione all'esame. Non solo tale atto di indirizzo si rivela inutile poiché, ad esempio, non è stata ancora data dalla RAI attuazione alla risoluzione per evitare il conflitto di interessi degli agenti di spettacolo, approvata nella scorsa legislatura, ma, soprattutto, il testo in esame si pone in contrasto con la legge n. 220 del 2015, che non fa riferimento ai compensi degli artisti. Fermo restando che su questo aspetto si può doverosamente intervenire come legislatori, dichiara che il Gruppo del Movimento 5 Stelle non può che essere contrario alla proposta di risoluzione nei termini in cui è stata formulata.

Il deputato FORNARO (LEU) ricorda le disposizioni della legge n. 220 del 2015 sulla disciplina dei compensi relativi alla RAI, che prevedono una espressa esclusione per i soggetti di contratti di natura artistica, anche per non penalizzare la stessa azienda rispetto ad altri concorrenti sul mercato.

Per tale ragione di natura normativa, il proprio voto sulla proposta di risoluzione – che a suo avviso si pone al limite della procedibilità – sarà contrario.

Il deputato MULÈ (FI), relatore, prende la parola, incidentalmente, per manifestare sorpresa per la posizione dei Gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che nella seduta odierna hanno rilevato la presenza di un problema normativo di carattere insormontabile sulla proposta di risoluzione da lui predisposta. In realtà, la legge n. 220 del 2015, più volte richiamata, non chiarisce la differenza tra artisti e giornalisti; pertanto, non può essere invocata per contrastare un atto di indirizzo che si muove nella direzione di garantire la massima trasparenza sui compensi, senza recare vantaggio agli altri concorrenti.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Regolamento della Commissione, la risoluzione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti, pone ai voti la proposta di risoluzione.

La Commissione respinge a maggioranza.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato CAPITANIO (*Lega*), con particolare riferimento al tema delle sponsorizzazioni oggetto di alcuni quesiti – quale in particolare il numero 150/791 – esprime la propria delusione e insoddisfazione nei confronti della risposta fornita dall'azienda.

Il deputato GIACOMELLI (PD) esprime insoddisfazione per la risposta fornita dalla RAI in merito ai quesiti che chiedevano maggiori dettagli sul compenso riconosciuto alla giornalista Rula Jebreal, per il suo impegno al festival di Sanremo.

Il senatore AIROLA (M5S) coglie l'occasione per evidenziare la particolare po-

sizione del conduttore Bruno Vespa che, in qualità di consulente artistico, non potrebbe ospitare politici nella propria trasmissione.

Il PRESIDENTE rileva che in ordine alla risposte ritenute non soddisfacenti i proponenti potranno, se lo ritengono necessario, insistere nella proposizione dei relativi quesiti, anche con formulazione più dettagliata e stringente. In particolare, per quanto riguarda la partecipazione di Rula Jebreal al festival di Sanremo pare indubbio che non risulti chiaro se la sua prestazione è di carattere artistico o invece abbia valenza giornalistica.

Per quanto attiene poi alla segnalazione del senatore Airola, fa presente che il senatore Di Nicola, nel corso dell'Ufficio di Presidenza tenutosi oggi, con riferimento ad una recente puntata di Porta a Porta che ha visto una sovra esposizione del *leader* della Lega, ha posto il tema della responsabilità di incidenti similari, in violazione dei principi del pluralismo. A tale riguardo, proprio in osservanza dei criteri di parità di trattamento tra le forze politiche e considerati anche i numerosi richiami dell'AGCOM, la Commissione potrebbe riflettere su una iniziativa diretta ad auspicare l'individuazione di una precisa catena di responsabilità nell'ambito delle direzioni coinvolte, affinché si possano prevenire episodi nei quali il pluralismo rischia di essere violato.

Le senatrici GALLONE (FIBP-UDC), GARNERO SANTANCHÈ (FdI) e PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) intervengono per esprimere il proprio disappunto nei confronti della partecipazione al festival di Sanremo del cantante Junior Cally il quale si è contraddistinto per testi irrispettosi ed ingiustificabili nei confronti della figura femminile.

Il senatore VERDUCCI (PD) reputa grave il comportamento assunto da alcuni

componenti delle forze politiche di centro-destra che sviliscono il tema della tutela della donna che appartiene a tutti, indistintamente, non potendo essere oggetto di una indegna e scorretta strumentalizzazione. Fa appello quindi alla sensibilità del Presidente – il quale, a nome di tutta la Commissione, aveva comune rivolto alla RAI una segnalazione in merito – affinché episodi simili non si ripropongano in futuro.

Il senatore MOLLICONE (FDI) tiene a precisare che in merito a quanto segnalato da alcune senatrici sono state esercitate le prerogative riconosciute a ciascun membro della Commissione, ad esempio tramite la presentazione di quesiti a cui la Rai non ha fornito adeguata risposta.

Il senatore DI NICOLA (M5S) invita il Presidente a richiamare i componenti della Commissione ad un comportamento corretto, evitando inutili strumentalizzazioni.

Il PRESIDENTE richiama tutti i commissari ad esprimere le proprie posizioni in modo consono con l'istituzione di cui sono chiamati a far parte.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 161/834, n. 167/864, n. 168/866, n. 170/874, 171/888, 174/899, 177/908 e 191/920, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria. (Documento n. 10).

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA
DEL 4 FEBBRAIO 2020.**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2020, sono stati convocati per il 23 febbraio 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della regione Campania;

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2020, sono stati convocati per il 1° marzo 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1;

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2020, sono stati convocati per l'8 marzo 2020 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della regione Umbria;

VISTO il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, indette per il giorno 23 febbraio 2020, alla consultazione per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1, indette per il giorno 1° marzo 2020, e alla consultazione per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria, indette per il giorno 8 marzo 2020, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva

regionale della RAI per le consultazioni elettorali nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni elettorali non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici, fatta eccezione per la campagna per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020, nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dalla Commissione.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni Campania, Lazio e Umbria trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso ai candidati nel collegio oggetto di consultazione.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

5. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori

responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in

assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione candidature)

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la pre-

sentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI assicura l'informazione televisiva e radiofonica sulle principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento all'estensione territoriale del collegio oggetto di elezione suppletiva, ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto, prevedendo altresì che le stesse siano fruibili dalle persone non udenti.

2. Nell'ambito dell'informazione di cui al comma 1 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

Articolo 6

(Conferenze stampa dei candidati)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati nei collegi uninominali oggetto di elezioni suppletive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a venti minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

Articolo 7

(Confronti tra candidati)

1. Nell'ultima settimana precedente la data delle elezioni, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Articolo 8

(Trasmissione televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi dei candidati e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 9

(Trasmissione per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 10

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

2. Con riferimento alle aree territoriali di cui all'articolo 2, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

3. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 11

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti

nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, l'amministratore delegato è chiamato a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi

della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente

provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-televisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:

a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)

1. La Rai cura l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La Rai, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2020.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione

dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6

(Confronti)

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 27 marzo, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 3, uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera *b*), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi

assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 29 marzo 2020.

Articolo 10

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

4. La RAI pubblica sul proprio sito web con frequenza quotidiana e con modalità tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c):

a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna;

b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere.

Articolo 12

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della Rai)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive

competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 161/834, N. 167/864, N.
168/866, N. 170/874, N. 171/888, 174/899, 177/908 E 181/920)**

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

lo scorso 26 novembre, Monica Maggioni, amministratore delegato di Rai Com, ha realizzato un'intervista all'attuale Presidente della Siria, Bashar al-Assad; tale intervista avrebbe dovuto essere trasmessa il 2 dicembre su Rainews 24, e in contemporanea sui media nazionali siriani;

lo scorso 2 dicembre l'intervista non è stata trasmessa perché – stando a quanto riferito in un tweet dall'ufficio stampa della presidenza siriana – Rainews 24 avrebbe richiesto di rimandare a data da destinarsi la trasmissione dell'intervista medesima; circostanza, quest'ultima, smentita da Rainews 24;

stando a fonti di stampa, l'amministratore delegato della Società Concessionaria, dott. Fabrizio Salini, sarebbe stato informato del fatto che la Maggioni, già inviata di punta del Tg1, ex direttore di Rainews24 ed ex presidente Rai, avesse la possibilità di effettuare l'intervista al Presidente Assad in qualità di amministratore delegato di Rai Com; l'intervista sarebbe stata proposta ad alcune testate Rai, le quali si sarebbero tuttavia rifiutate di trasmetterla;

considerato che:

la dott.ssa Maggioni, benché giornalista abilitata, non è più titolata a realizzare interviste occupando un incarico manageriale quale quello di amministratore delegato di Rai Com, società del gruppo Rai;

l'amministratore delegato della Rai, dott. Fabrizio Salini, ha dichiarato con

una nota che l'intervista non sarebbe « stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai »;

alla Società Concessionaria si chiedono:

dei chiarimenti rispetto a tutta la vicenda oggetto del quesito;

delle spiegazioni rispetto al ruolo avuto nella vicenda dall'amministratore delegato Salini, in specie per quanto attiene a sue eventuali responsabilità nella realizzazione dell'intervista e nella sua mancata trasmissione;

delle informazioni dettagliate circa le spese per la realizzazione dell'intervista, se e in che modo esse siano state sostenute dalla Società Concessionaria. (161/834)

RISPOSTA. *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo è opportuno mettere in evidenza che la dott.ssa Maggioni ha informato l'Amministratore Delegato del suo programma di partenza per impegni di lavoro in Medio Oriente segnalando, tra le altre cose, la possibilità di realizzare una importante intervista. L'Amministratore Delegato ha valutato positivamente l'iniziativa della Dottoressa Maggioni.

In tale quadro, però, non vi è stata alcuna formale autorizzazione ma una presa d'atto e condivisione della possibilità di realizzare l'intervista, poi effettivamente concretizzatasi. Il confronto con il leader siriano Assad è stato dunque gestito dalla dott.ssa Maggioni.

In particolare poi, non risulta vi siano state spese sostenute da Rai Spa e non è stato preso alcun impegno sulla messa in onda dell'intervista anche perché, come noto, si tratta di una facoltà che è nei pieni

poteri dei Direttori giornalistici ed editoriali. Direttori che sono stati consultati dalla Dottoressa Maggioni al suo ritorno in Italia e che hanno autonomamente deciso, come nelle loro prerogative, di non procedere alla messa in onda dell'intervista.

In ultima analisi, la scelta di mettere a disposizione l'intervista sulla piattaforma Rai Play.

MARROCCO, NOVELLI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Per sapere, premesso che:

Con l'interrogazione (142/771) del 26 novembre 2019 gli interroganti hanno interpellato il Presidente e l'Amministratore delegato della RAI in merito all'attuazione dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche »;

tale disposizione prevede che nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio siano assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;

lo stesso articolo 12, al comma 2 specifica che « le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali »;

l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) prevede che – nell'ambito

delle finalità di cui all'articolo 12 della citata legge 482/1999 – la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie »;

l'articolo 25, comma 1, lettera k), del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022 prevede che « la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della Convenzione – è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli – Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli – Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate, entro tre mesi, le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni;

sulla scorta di tale Contratto la Rai è obbligata a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipula delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più

in particolare, dei seguenti criteri: *i)* differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza; *ii)* necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza; *iii)* caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.»;

la normativa attualmente in vigore nonché il contratto di servizio in vigore prevedono già l'obbligo di garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 che ha approvato la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione – e Rai Com. S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia si pone in palese violazione delle disposizioni della legislazione vigente in materia di tutela della lingua friulana, atteso che il Contratto di servizio prevede l'uso del friulano solamente nelle trasmissioni radiofoniche e non in quelle televisive;

come evidenziato nella interrogazione (142/771), tra l'altro, degli 11.800.000,00 euro messi a disposizione annualmente alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano, solamente 200.000,00 euro sono stanziati per le trasmissioni in friulano mentre i restanti 11.600.000,00 sono destinati prevalentemente allo sloveno e per una quota residuale all'italiano;

gli interroganti hanno chiesto ai vertici RAI se non intendessero adottare, in tempi brevi, le opportune iniziative, a garanzia del rispetto della legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022, mediante l'avvio delle previste trasmissioni televisive in friulano;

hanno, altresì, chiesto se i medesimi vertici RAI non intendessero chiarire le ragioni in base alle quali le Convenzioni attuative del predetto Contratto nazionale di servizio fossero state sottoscritte con la società Rai Com S.p.a. anziché la RAI S.P.A., trattandosi di attività istituzionale e non commerciale e pubblicitaria (di competenza di Rai Com);

ulteriori chiarimenti sono stati richiesti dagli interroganti circa la possibilità per ridetta Rai Com S.p.a., mediante la sottoscrizione della citata Convenzione, di incassare delle entrate a titolo di diritti in esclusiva, spese generali o altri similari introiti e, soprattutto, non a fronte della realizzazione di effettive attività di promozione delle lingue tutelate;

gli interroganti hanno, infine, chiesto un rendiconto puntuale circa le modalità di spesa degli ultimi cinque anni degli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano;

la RAI, dopo aver sciorinando una pletora di richiami normativi – già indicati dagli interroganti a sostegno delle proprie richieste – nella sostanza, non ha risposto a nessuna dei quesiti posti dagli interroganti;

sulla scorta della mera considerazione circa la necessaria trasparenza nell'agere della RAI e delle sue funzioni di servizio pubblico, tra l'altro, si trattava di quesiti che avrebbero imposto puntuali risposte;

i delegati alla risposta, nel legittimare la facoltà per la RAI di avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché siano stati stipulati con le medesime società adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico, si è riferita alla realizzazione del nuovo canale in lingua inglese;

risulta agli interroganti che le convenzioni stipulate dalla RAI spa, ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ, tramite società controllate – nella specie RAI Com – hanno carattere oneroso il cui onere ricade sui contribuenti: –

se i vertici RAI non intendano intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire tempestivamente il rispetto della legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022, mediante l'avvio delle previste trasmissioni televisive in friulano;

se i vertici RAI non intendano chiarire per quali motivazioni le Convenzioni attuative del predetto Contratto nazionale di servizio vengono sottoscritte con la società Rai Com S.p.a. e non direttamente con la RAI, pur trattandosi di una attività istituzionale e non commerciale e pubblicitaria;

se non si intende fornire gli opportuni chiarimenti circa la possibilità per Rai Com S.p.a., mediante la sottoscrizione di tale Convenzione, di incassare delle entrate a titolo di diritti in esclusiva, spese generali o altri introiti simili e comunque non a fronte della realizzazione di effettive attività di promozione delle lingue tutelate;

se i vertici RAI non intendano fornire dati circa i costi sostenuti tramite la società controllata RAI Com S.p.A. per espletamento delle convenzioni attuative di cui in premessa, con specifico riferimento all'impiego degli 11.800.000 euro stanziati per il servizio pubblico per le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia;

se i vertici RAI non intendano fornire i dati circa gli strumenti negoziali previsti dall'articolo 1, comma 2 del Contratto nazionale di servizio necessari alla Rai al fine di disporre a pieno titolo dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico;

se i vertici non intendano fornire un rendiconto puntuale di come sono stati spesi negli ultimi cinque anni gli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano;

se i vertici RAI, alla luce del prossimo rinnovo della Convenzione, non intenda ripartire le risorse e, conseguentemente, la programmazione radio-televisiva, tenuto conto della netta prevalenza della popolazione di lingua friulana all'interno della Regione. (167/864)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

RAI, in linea con quanto previsto all'articolo 25, comma 1) lettera k) del Contratto di servizio, ha presentato un progetto per la tutela di tutte le minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999, con esclusione di quelle regolamentate dalla legge 103/1975 rispetto alle quali il Contratto di servizio prevede il rinnovo in continuità delle convenzioni in essere. Il progetto è stato presentato al Ministero dello sviluppo economico che ha espresso le « determinazioni di competenza » lo scorso 4 ottobre.

Con riferimento al ruolo di RaiCom, si segnala che la stessa è stata coinvolta da RAI ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Contratto di servizio che espressamente prevede che « La Rai per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico può avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. purché siano stati stipulati adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico ».

In tale quadro si inserisce il contratto con cui RAI ha affidato a RaiCom, inter alia, la negoziazione, definizione, formalizzazione e/o gestione convenzioni, incluse altresì tutte le attività di verifica/rendicontazione, anche da e/o verso terzi, necessarie e/o utili per garantire la regolare esecuzione delle predette convenzioni ed il rigoroso rispetto degli obblighi previsti. Nello speci-

fico la convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia è stata rinnovata da RaiCom fino a fine aprile 2020.

Da ultimo, con riferimento al tema della rendicontazione, RAI si muove in coerenza con quanto previsto nella convenzione stipulata laddove l'articolo 7 prevede che il pagamento dei corrispettivi è effettuato previa « verifica della conformità delle trasmissioni effettuate... e... indicazione delle ore trasmesse nonché di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento... ».

In particolare, con riferimento al periodo 30 aprile 2018/29 aprile 2019, RAI ha rendicontato le seguenti trasmissioni:

n. 4.557 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena e 225 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena (comprensive anche delle ore in replica), entrambe divise tra informazione a cura della redazione slovena e programmi a cura della struttura di programmazione slovena;

n. 1.878 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana (comprensive anche delle ore in replica) divise tra informazione a cura della redazione e programmi a cura della struttura di programmazione;

125 ore in lingua friulana (comprensive delle ore in replica) suddivise in due fasce di 10 minuti ciascuna in onda dal lunedì al venerdì e segnatamente dalle 11:05 alle 11:15 (trasmissione da studio con un ospite per parlare di temi di attualità) e dalle 15:15 alle 15:35 (un contenitore di eventi culturali, letture, costume e società del territorio friulano).

MULÈ. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI — Per sapere, premesso che:

la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., in ottemperanza all'accordo del 23 luglio 2019 sottoscritto con l'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI, promuove un'iniziativa di accertamento orientata all'individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'albo

dei giornalisti da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/2021 e 2021/22;

l'avviso citato, con scadenza 15 gennaio 2020, è riservato a coloro che hanno svolto specifiche tipologie di attività/prestazioni come riportato nell'allegato 1 del medesimo avviso, all'interno del « perimetro produttivo » della programmazione RAI come previsto dall'allegato 2 e in possesso dei criteri di accesso specificati;

seppur l'intenzione di RAI Spa di equiparare il lavoro giornalistico svolto nei programmi delle reti a quello nelle testate giornalistiche sia oltremodo meritoria — in quanto volta a sanare situazioni già in passato condannate dalla magistratura — è opportuno evidenziare come l'elenco dei programmi, così come riportati nell'allegato 2, sia incompleto, incoerente ed omisivo sia alla luce dell'attuale struttura aziendale sia alla luce del nuovo piano industriale;

a solo titolo esemplificativo è opportuno rilevare come l'allegato 2 dell'avviso non ricomprende i programmi della struttura di Rai Uno « Rubriche e approfondimenti culturali » (« Sottovoce », « Cinematografo », « Applausi », « Mille e un libro », « Testimoni e protagonisti »), le rubriche settimanali di informazione in convenzione con il Ministero dell'agricoltura « Linea Verde », « Linea Blu », « Linea Bianca » e tanti altri programmi ricompresi nei generi « inchieste e documentari » ed « intrattenimento » —:

se i vertici RAI, alla luce di quanto riportato in premessa, non intendano fornire gli opportuni chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la scelta dei programmi da ricomprendere nell'allegato 2 dell'avviso di accertamento interno per giornalisti 2019;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire il rispetto dei principi di equità, imparzialità ed oggettività in merito alla modalità di accesso all'avviso di accertamento interno per giornalisti.

(168/866)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Occorre premettere che la stabilizzazione delle risorse umane è l'obiettivo primario dell'accordo tra RAI e Fnsi e quindi dell'iniziativa di accertamento orientata all'individuazione di 250 figure professionali da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei Giornalisti, da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/2021 e 2021/22.

Giova inoltre sottolineare che l'evoluzione dei generi editoriali e delle tecnologie ha reso sempre più labile la classificazione dei programmi, rendendo spesso difficile individuare una netta linea di demarcazione tra quelli che hanno natura giornalistica e quelli che non la hanno.

Per questo motivo l'individuazione del perimetro produttivo in cui si svolge l'attività giornalistica è stato il frutto di meritorio e attento esame dei contenuti editoriali del palinsesto e di confronto con l'UsigRai e con la Fnsi.

Tutto ciò premesso, per ulteriori approfondimenti sulla questione oggetto dell'interrogazione si rimanda ai contenuti dell'audizione del 15 gennaio 2020 del direttore delle risorse umane RAI dott. Felice Ventura.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLI-CONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

sulla base di notizie riportate dalla stampa e infine confermate dalla RAI, è prevista la partecipazione, al prossimo Festival di Sanremo, della giornalista Rula Jebreal;

la signora Jebreal, come è noto, caratterizza le proprie presenze televisive con prese di posizione polemiche e di parte che, pur rappresentando legittimamente il suo personale punto di vista, non sono certamente espressione di un sentimento condiviso da parte degli Italiani, ai quali appartiene il Festival della canzone italiana;

non è tuttora chiaro a quale titolo e con quale finalità la giornalista in questione, che non è nota al pubblico quale esperta in ambito musicale, prenderà parte al Festival, se come co-conduttrice, ospite, opinionista ovvero *testimonial* di campagne a sfondo sociale;

secondo indiscrezioni di stampa, ad oggi non smentite dall'Azienda, alla stessa verrebbe riconosciuto, per la presenza al Festival, un compenso compreso tra i 25 e i 30 mila euro;

si chiede di sapere

a quale titolo e con quali modalità Rula Jebreal prenderà parte al 70° Festival della canzone italiana;

quali sono state le motivazioni che hanno indotto l'Azienda a prevedere la presenza della signora Jebreal a una manifestazione che è patrimonio dell'intera Nazione, nonostante le sue note posizioni ideologicamente connotate;

nel caso in cui la partecipazione sia confermata, se non si intenda garantire il pluralismo invitando anche un giornalista od opinionista portatore di un diverso orientamento;

se sia previsto un compenso per la sua partecipazione e, in caso affermativo, di quale entità. (170/874)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Occorre innanzi tutto premettere, in linea generale, che tutte le proposte della direzione artistica del Festival di Sanremo, già discusse con la direzione di Rai 1, sono state poi oggetto, come da prassi, di un confronto con i vertici aziendali, con il solo obiettivo di realizzare un grande spettacolo.

In tale quadro si conferma la partecipazione della giornalista Rula Jebreal nella doppia veste di coconduttrice della prima serata del 70° Festival di Sanremo e di ospite con uno spazio dedicato.

In merito ai contenuti di tale spazio, si precisa che Rula Jebreal sarà sul palco dell'Ariston con un suo intervento su tematiche attinenti alla violenza contro le

donne, tema su cui è particolarmente sensibile, avendolo purtroppo vissuto da vicino. Si tratta pertanto di un contributo totalmente slegato da temi politici.

Come lo stesso direttore artistico Amadeus ha spiegato ai media, la scelta di avere 10 donne sul palco, due diverse a sera, è stato « un modo per mettere la donna al centro della manifestazione, non per farne solo coreografia ».

Tra le altre, la scelta di Rula Jebreal è stata fatta con l'obiettivo di introdurre anche uno sguardo internazionale sulla situazione femminile, essendo la giornalista la perfetta summa della società globale in cui viviamo: è palestinese con cittadinanza israeliana, naturalizzata italiana e ora vive a New York.

In definitiva, lo scopo generale delle scelte relative alla presenza femminile all'Ariston è la diversa provenienza delle 10 donne che accompagneranno Amadeus nelle serate del Festival e quindi la loro capacità di raccontare l'universo femminile da punti di vista differenti. In tale ottica va letta la presenza della Jebreal in quanto donna e giornalista autorevole, capace di trasmettere un messaggio forte verso le donne.

Per quanto concerne il compenso che verrà corrisposto alla giornalista sarà nell'ordine di grandezza dei valori di analoghe prestazioni.

FORNARO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Premesso che

la trasmissione Centocittà, trasmessa quotidianamente su Radio1, martedì 14 gennaio 2020 è andata in onda con una puntata dal titolo « I tentacoli della 'ndrangheta sull'Italia ».

Nel corso della trasmissione sono intervenuti diversi ospiti e alla fine della prima parte sono state mandate in onda delle telefonate dei radioascoltatori, palesemente registrate. In una di queste uno spettatore ha affermato che « il sistema mafioso è lo stesso che utilizzano le cooperative rosse nel nord Italia per prendere voti ».

Le telefonate mandate in onda durante una trasmissione dovrebbero essere selezionate dalla redazione e, qualora venga espresso un giudizio discutibile e, come in questo caso, penalmente perseguibile, il conduttore dovrebbe intervenire per prendere le distanze. In questa occasione sembrano mancare entrambi i passaggi giornalistici: la selezione delle telefonate e l'intervento di uno dei due conduttori dopo la telefonata.

Si chiede di sapere:

se sia accettabile che una trasmissione Rai possa mandare in onda un commento così diffamatorio senza che i conduttori e nessuno della redazione senta il dovere di intervenire per sottolineare la gravità delle affermazioni del radioascoltatore. (171/888)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto occorre fare alcune precisazioni.

È necessario innanzi tutto tener presente la struttura del programma « Cento Città », che prevede la trasmissione di una serie di interventi dei radioascoltatori e, solo al termine di questo spazio, la replica in un unico intervento dei conduttori.

Questo stesso schema si è ripetuto nella puntata del 14 gennaio, dedicata al fenomeno della 'ndrangheta: a chiusura della parte di programma dedicata alle telefonate dei radioascoltatori, i conduttori sono intervenuti per stigmatizzare i toni e i contenuti della telefonata in cui la 'ndrangheta è stata accomunata alle cooperative rosse.

In particolare, il conduttore Gianluca Semprini ha sottolineato che un ascoltatore aveva « in maniera pesante accomunato le cooperative alla 'ndrangheta ».

E ha aggiunto: « Quando si parla di pervasività della 'ndrangheta nella nostra società, sicuramente entra nella politica, è entrata nelle società, ma non si può fare di tutta un'erba un fascio, e dunque dire così, in maniera dritta, una frase del genere. Noi ospitiamo le vostre sensazioni, le vostre idee, ma c'è un limite alle discussioni che ascoltiamo ».

La direzione di Radio1, nell'esprimere il proprio rammarico se l'intervento di Semprini non è stato percepito come sufficientemente efficace, tiene però a sottolineare che la fase di selezione delle comunicazioni da casa è molto delicata, anche alla luce della necessità di garantire libertà di espressione e di evitare interventi censori deprecabili.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLI-CONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che

nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di essere stata esclusa – nonostante vi fosse un accordo al riguardo con la RAI – dalla co-conduzione dell'Altro Festival, trasmissione condotta da Nicola Savino;

sempre secondo quanto riferito dall'interessata, il signor Savino, nel corso di una telefonata, le avrebbe motivato l'esclusione in chiave politica, ovvero con le simpatie politiche di destra dell'ex marito, Flavio Briatore: nella trasmissione invece erano stati inclusi dei comici notoriamente orientati a sinistra;

Nicola Savino, pur confermando la telefonata, ne ha negato il contenuto nei termini esposti dalla signora Gregoraci e facendo riferimento a generici « malintesi »;

il conduttore del Festival, Amadeus, si è chiamato fuori dichiarando di aver delegato l'intera gestione dell'Altro Festival, compresa la scelta dei co-conduttori, a Savino,

si chiede di sapere

quali siano le modalità di scelta dei conduttori e co-conduttori dell'Altro Festival e chi ne sia responsabile;

se vi fossero accordi, sottoscritti o in preparazione, tra la RAI ed Elisabetta Gregoraci al riguardo e, in ogni caso, a quale punto fossero le trattative al momento della comunicazione dell'esclusione;

sulla base di quali criteri e per quali ragioni l'Azienda ha inteso escludere Elisabetta Gregoraci dalla conduzione dell'Altro Festival. (174/899)

RISPOSTA. – *In relazione all'interrogazione in oggetto occorre precisare quanto segue.*

In linea generale, quando si prepara un programma ci sono delle prassi consolidate che vengono seguite. Tutte le scelte editoriali, compreso il cast, sono il frutto di un lungo lavoro di team tra autori, conduttore e direttore.

Il processo decisionale tiene conto di alcuni fattori chiave come il posizionamento atteso, il target che si vuole raggiungere, il format del programma, il racconto che si vuole proporre.

La medesima prassi è stata seguita nella costruzione del programma « L'Altro Festival », di cui è responsabile la Direzione RaiPlay e Digital.

Tutto ciò premesso, è necessario sottolineare che nel corso delle attività di scelta del cast non è mai emerso il nome della signora Elisabetta Gregoraci, con la quale quindi non solo non è mai stato sottoscritto alcun accordo formale, ma non è mai stata formulata alcuna intesa anche solo verbale.

In conclusione, risulta dunque evidente che, non esistendo alcun tipo di accordo, non si possa delineare alcuna situazione di esclusione.

PERGREFFI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, IEZZI, FUSCO, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

In vista dell'imminente inizio della 70^a edizione del Festival di Sanremo e viste le questioni emerse nelle ultime settimane, in specie con riguardo ad esternazioni infelici del direttore artistico e presentatore (Amadeus) e con riguardo ad un cantante in gara (Junior Cally), autore di testi dal contenuto violento, soprattutto nei confronti delle donne;

ritenuta imprescindibile la necessità che la Società concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo garantisca la massima trasparenza in fatto di allocazione delle risorse e di criteri per la selezione del personale artistico e non;

alla Società Concessionaria si chiede di sapere:

quali decisioni siano state concordate tra l'amministratore delegato ed il Direttore Artistico in merito agli artisti ammessi alla gara canora;

quali e quanti siano stati gli incontri tra l'Amministratore Delegato ed il Direttore Artistico ai quali abbia partecipato anche l'agente Lucio Presta e/o altri agenti rappresentanti dei cantanti in gara;

chi sia l'agente di riferimento per ciascun artista che si esibirà sul palco (in gara o come ospite), quale sia la società che ne segue la comunicazione e quale la società di produzione del relativo brano musicale. (177/908)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto, nell'ottica della trasparenza richiamata dagli interpellanti, occorre innanzi tutto fare chiarezza su un punto.*

La selezione dei Giovani che parteciperanno al Festival di Sanremo è frutto del lavoro di una commissione presieduta da Amadeus e composta inoltre da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Per quanto riguarda invece i Big, lo stesso Amadeus ha chiarito all'AdnKronos che « da direttore artistico e musicale del festival, mi riservo io la scelta di inviare gli inviti agli artisti ». Il suo ruolo di direttore artistico e musicale implica pertanto da un lato la responsabilità e dall'altro l'autonomia delle proprie scelte artistiche ed editoriali.

Ciò premesso, giova sottolineare che – sempre nell'ottica della trasparenza – sul sito dell'ufficio stampa della Rai, la brochure dedicata al Festival contiene l'elenco di tutti i partecipanti e della relativa casa discografica. ([https://www.rai.it/dl/doc/1579011718402 NewsRai per cento20- per cento20Sanremo per cento202020.pdf](https://www.rai.it/dl/doc/1579011718402%20NewsRai%20per%20cento20-%20per%20cento20Sanremo%20per%20cento202020.pdf)).

Sul portale Rai inoltre (<https://www.rai.it/programmi/sanremo/>) è stata creata una intera sezione dedicata al Festival che contiene informazioni dettagliate sullo svolgimento della kermesse, sui partecipanti e sui contenuti dei loro brani.

Ad integrazione di queste informazioni, si riportano gli elenchi – uno per i Big e l'altro per i Giovani, contenenti oltre al nome dell'artista, al titolo del brano e alla casa discografica, anche il management e l'ufficio stampa di riferimento.

Quanto agli incontri tra l'Amministratore delegato con agenti che rappresentano artisti, sono avvenuti ed avvengono normalmente nell'ambito del ruolo professionale svolto.

SEZIONE GIOVANI

ARTISTA	TITOLO DEL BRANO	CASA DISCOGRAFICA
EUGENIO IN VIA DI GIOIA	<i>Tsunami</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia srl MANAGEMENT: Daniele Citriniti UFFICIO STAMPA: Lucia Agelici e Gessica Gaibotti (Universal)
FADI	<i>Due noi</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment Italy Spa MANAGEMENT: Matteo Zanobini UFFICIO STAMPA: Ester Apa

FASMA	<i>Per sentirmi vivo</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment Italy Spa MANAGEMENT: Francesco Fachinetti UFFICIO STAMPA: Valentina Aiuto
GABRIELLA MARTINELLI E LULA	<i>Il gigante d'acciaio</i>	CASA DISCOGRAFICA: Warner Music Italy MANAGEMENT: Chiara Giorgi UFFICIO STAMPA: Elena Tosi (Warner)
LEO GASSMANN	<i>Vai bene così</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Andrea Dulio UFFICIO STAMPA: Raffaella Leva (Universal)
MARCO SENTIERI	<i>Billy Blu</i>	CASA DISCOGRAFICA: Divas Music Production MANAGEMENT: Divas Music Production – Gabriela Serban UFFICIO STAMPA: Giovanni Germanelli
MATTEO FAUSTINI	<i>Nel bene e nel male</i>	CASA DISCOGRAFICA: Dischi Dei Sognatori MANAGEMENT: Newtowne Management UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni e Newtowne Management
TECLA INSOLIA	<i>8 marzo</i>	CASA DISCOGRAFICA: Rusty Records MANAGEMENT: Gianna Martorella e Rusty Rec UFFICIO STAMPA: Altoparlante

SEZIONE BIG

ARTISTA	TITOLO	CONTATTI
ACHILLE LAURO	<i>ME NE FREGO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Angelo Calculli UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE	ANNALISA	MANAGEMENT: Evento Musica UFFICIO STAMPA: Warner
ALBERTO URSO	<i>IL SOLE AD EST</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Rudy Zerbi UFFICIO STAMPA: Betty Soldati
OSPITE	ORNELLA VANONI	MANAGEMENT: Antonio Colombi UFFICIO STAMPA:
ANASTASIO	<i>ROSSO DI RABBIA</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: MNcomm Management UFFICIO STAMPA: MNcomm
OSPITE	PFM	MANAGEMENT: laia De Capitani UFFICIO STAMPA:

BUGO E MORGAN	<i>SINCERO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Teto Yoshi Music Italia MANAGEMENT: Teto Yoshi Music Italia UFFICIO STAMPA: Teto Yoshi Music Italia
OSPITE	al momento NO ospite	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:
DIODATO	<i>FAI RUMORE</i>	CASA DISCOGRAFICA: Carosello C.E.M.E.D srl MANAGEMENT: Claudio Ongaro UFFICIO STAMPA: Word for you
OSPITE	NINA ZILLI	MANAGEMENT: Fabrizio Giannini UFFICIO STAMPA: Universal
ELETTRA LAMBORGHINI	<i>MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE)</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Bhmg(SHABLO) UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE	MYSS KETA	MANAGEMENT: Stefano Riva UFFICIO STAMPA: Universal
ELODIE	<i>ANDROMEDA</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Max Brigante UFFICIO STAMPA: Word For You (Francesca Casarino)
OSPITE	AEHAM AHMAD	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA: Universal
ENRICO NIGIOTTI	<i>BACIAMI ADESSO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music entertainment MANAGEMENT: Adele Di Palma UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE	SIMONE CRISTICCHI	MANAGEMENT: Dueffel Music UFFICIO STAMPA: Dueffel Music
FRANCESCO GABBANI	<i>VICEVERSA</i>	CASA DISCOGRAFICA: BMG Rights Managente MANAGEMENT: Andrea Vittori UFFICIO STAMPA:
OSPITE	NO OSPITE	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:
GIORDANA ANGI	<i>COME MIA MADRE</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: Carlo Avarello – Isola degli artisti UFFICIO STAMPA: Parole e dintorni
OSPITE	SOLIS STRING QUARTET	MANAGEMENT: Gerardo Morrone UFFICIO STAMPA: Gerardo Morrone
IRENE GRANDI	<i>FINALMENTE IO</i>	CASA DISCOGRAFICA: OTR Live MANAGEMENT: OTR Live UFFICIO STAMPA: Big Time e Tania Sashs
OSPITE	BOBO RONDELLI	MANAGEMENT: Toto Barbato UFFICIO STAMPA: al momento non c'è

JUNIOR CALLY	<i>NO GRAZIE</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: MNcomm Management UFFICIO STAMPA: MNcomm
OSPITE	I VIITO	MANAGEMENT: MNcomm UFFICIO STAMPA: MNcomm
LE VIBRAZIONI	<i>DOV'È</i>	CASA DISCOGRAFICA: Al Entertainment MANAGEMENT: 432sr1 – Alessandro Fabozzi UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE	CANOVA	MANAGEMENT: Antonio Sarubbi UFFICIO STAMPA: Valentina Aiuto
LEVANTE	<i>TIKIBOMBOM</i>	CASA DISCOGRAFICA: Warner Music Italia MANAGEMENT: Metatron (Camonchia) UFFICIO STAMPA: Elena Tosi (Warner)
OSPITE	FRANCESCA MICHELIN	MANAGEMENT: Marta Donà UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE	MARIA ANTONIETTA	MANAGEMENT: Picicca (Matteo Zanobini/Stefania Bonomi) UFFICIO STAMPA: Matteo Zanobini/Stefania Bonomi
MARCO MASINI	<i>IL CONFRONTO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Gianluca Tozzi UFFICIO STAMPA: Sara Bricchi
OSPITE	ARISA	MANAGEMENT: Lorenzo Zambelli UFFICIO STAMPA: al momento senza
MICHELE ZARRILLO	<i>NELL'ESTASI O NEL FANGO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Starpoint Corporation MANAGEMENT: Colorsound e Starpoint UFFICIO STAMPA: Daniele Mignardi
OSPITE	FAUSTO LEALI	MANAGEMENT: Starpoint Corporation UFFICIO STAMPA: Starpoint Corporation
PAOLO JANNACCI	<i>VOGLIO PARLARTI ADESSO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Ala Bianca Group MANAGEMENT: Bubba Music UFFICIO STAMPA: Ma9 promotion
OSPITE	FRANCESCO MANDELLI	MANAGEMENT: Sabrina Ciuffardi UFFICIO STAMPA: al momento senza
PIERO PELÙ	<i>GIGANTE</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Andrea Pelù UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE	NO OSPITE	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:
PINGUINI TATTICI NUCLEARI	<i>RINGO STARR</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Gianrico Cuppari UFFICIO STAMPA: Goigest

OSPITE	NO OSPITE	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:
RANCORE	<i>EDEN</i>	CASA DISCOGRAFICA: Universal Music Italia MANAGEMENT: WOODWORM PUBLISHING ITALIA UFFICIO STAMPA: Claudia Felici
OSPITE	DARDAST	MANAGEMENT: Metatron UFFICIO STAMPA: Ma9
OSPITE	<i>LA RAPPRESENTANTE DI LISTA</i>	MANAGEMENT: WOODWORM PUBLISHING ITALIA UFFICIO STAMPA: Big Time
RAPHAEL GUALAZZI	<i>CARIOCA</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sugar srl MANAGEMENT: Marco Nuzzi UFFICIO STAMPA: Marianna Petruzzi
OSPITE	SIMONA MOLINARI	MANAGEMENT: Fabio Vannini UFFICIO STAMPA:
RIKI	<i>LO SAPPIAMO ENTRAMBI</i>	CASA DISCOGRAFICA: Sony Music Entertainment MANAGEMENT: Francesco Facchinetti UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE	ANA MENA	MANAGEMENT: Jose Luis De La Pena UFFICIO STAMPA:
RITA PAVONE	<i>NIENTE (RESILIENZA 74)</i>	CASA DISCOGRAFICA: BMG Rights Management MANAGEMENT: Giorgio Merk UFFICIO STAMPA: Daniele Mignardi
OSPITE	AMEDEO MINGHI	MANAGEMENT: Nicodemo Scilanga UFFICIO STAMPA: Daniele Mignardi
TOSCA	<i>HO AMATO TUTTO</i>	CASA DISCOGRAFICA: Leave Music MANAGEMENT: Leave Music UFFICIO STAMPA: Antonella Mucciaccio
OSPITE	SILVIA PEREZ CRUZ	MANAGEMENT: UFFICIO STAMPA:

FLATI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di cronaca nera relativa all'omicidio di Ambra Pregnolato;

nella rubrica « *Le notizie del giorno in 40 secondi: i titoli di RaiNews24* », disponibile *on line* a questo link: <https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Le-notizie-del-giorno-in-40-secondi-i-titoli-di-Rainews24-aac9d501-cb5e-48cd-bdb3-faa13699b716.html>, correttamente la vi-

cenda è riportata con il titolo « *Amante assassino* »;

il giorno 26 gennaio 2020, invece, durante le edizioni di RaiNews 24 è stata più volte mandata in onda la notizia con il sottotitolo: « *Alessandria. Maestra d'asilo uccisa per motivi passionali. Confessa il killer* »;

lo stesso fatto di cronaca è definito come « *Delitto Passionale* » nell'articolo di RaiNews disponibile *on line* a questo link: <https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/>

maestra-uccisa-valenza-alessandria-ferrite-alla-testa-omicidio-Ambra-Pregno-lato-29ce4dbe-38ae-4403-adb0-06463860599b.html;

per come presentata la notizia nelle ultime pubblicazioni richiamate (con riferimento in particolare, al titolo e al sottotitolo) sembra che tale ennesimo tragico episodio contro una donna sia stato causato semplicemente « *dalla passione* »;

sarebbe stato più opportuno qualificare e, quindi, specificare l'accaduto come conseguenza di un vero e proprio « *femminicidio* »;

la RAI, quale azienda che svolge un servizio pubblico, può e deve contribuire a formare una cultura volta al rispetto ed alla tutela dell'altro con il conseguente dovere di descrivere i fatti che accadono attraverso il corretto utilizzo delle parole, onde garantire una completa e corretta informazione;

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede:

quali misure e controlli intende adottare per il futuro affinché, soprattutto per episodi così sensibili e sempre da condannare, si possano utilizzare i termini più « appropriati » onde consentire al pubblico telespettatore di cogliere esattamente la loro portata e, nel caso, gravità. (181/920)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto occorre precisare quanto segue.*

In linea generale, il tratto editoriale distintivo della testata Rainews24 è da sempre molto chiaro e la direzione Rai News ha spesso sottolineato, come dichiara, « l'importanza della sensibilizzazione del pubblico nei confronti non solo dei femminicidi, ma anche di ogni tipo di violenza e di discriminazione di genere, fisica o psicologica ».

In merito al servizio sul delitto di Ambra Pregno-lato, la maestra di Alessandria, andato in onda sul canale Rainews24, si precisa che esso è stato realizzato da un giornalista della testata giornalistica TgR nell'ottica di una sinergia tra le varie testate Rai. A Rainews24 sono pertanto riconducibili solo i titoli e il cosiddetto « lancio » del pezzo, in cui non si parla mai di « delitto passionale », come del resto sottolineato dall'interpellanza che ne riconosce la correttezza.

Nella notizia pubblicata invece sul sito rainews.it è in più modi sottolineata l'effettività del delitto e il termine « delitto passionale » è usato non certo come attenuante ma unicamente nell'ambito di un diritto/dovere di cronaca, riportando le motivazioni addotte dall'assassino.

Tutto ciò premesso, la direzione Rai News « si impegna per il futuro a prestare la massima attenzione affinché in casi analoghi sia sempre chiaro che il termine « delitto passionale », qualora addotto come motivazione dal reo, non sia comunque un concetto giuridicamente — e soprattutto eticamente — adducibile come attenuante, evitando ogni possibile equivoco o dubbia interpretazione ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	152
Audizione della dottoressa Maria Forte, Prefetto di Reggio Emilia	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Nicola MORRA.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati.

Audizione della dottoressa Maria Forte, Prefetto di Reggio Emilia.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa Maria Forte, prefetto di Reggio Emilia. Ricorda all'audita che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di

parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'audita di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

La dottoressa FORTE svolge una relazione sulla situazione della criminalità organizzata nella provincia di Reggio Emilia, all'indomani della conclusione del processo Aemilia, che ha accertato la presenza e la pervasività dell'infiltrazione delle cosche Grande Aracri e Dragone, originarie della località calabrese di Cutro. Nonostante l'efficacia dell'azione repressiva eseguita, le organizzazioni criminali rimangono attive, soprattutto nell'edilizia e nel movimento terra nonché in alcuni settori produttivi e commerciali. Il Prefetto si sofferma quindi sul contrasto di tali tentativi di infiltrazione operato dalle forze dell'ordine, con particolare riferimento alle interdittive antimafia e agli altri provvedimenti di carattere preventivo.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE, i deputati NESCI (M5S), MIGLIORINO (M5S), DARA (Lega), PAOLINI (Lega) e FERRO (FDI).

La dottoressa FORTE fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle 12.58.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza
del presidente Nicola MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.55 alle 15.33.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	154
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP)	154
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	157

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente PUGLIA. — Interviene per l'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) il Presidente, dott. Alberto Oliveti, accompagnato dal Senior advisor, Francesco Verbaro, e dal vicepresidente con delega al welfare, Tiziana Stallone.

La seduta comincia alle 13.02.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori,

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 novembre 2019.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Oliveti, il professor Verbaro e la dottoressa Stallone per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Sottolinea che il tema dell'assistenza sanitaria integrativa riveste grande importanza per i lavori della Commissione. Rappresenta che la tutela della salute degli iscritti costituisce la voce più rilevante nell'ambito

della spesa assistenziale delle Casse. Per questo manifesta l'interesse ad approfondire le modalità con le quali questa assistenza viene oggi effettivamente resa disponibile attraverso l'analisi di elementi informativi specifici, quali la quota di prestazioni rese dai fondi sanitari per interventi che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e il complemento degli interventi che eccedono tali livelli, i costi di struttura e i costi di riassicurazione sostenuti. Specifica che il percorso che la Commissione intende avviare è finalizzato a valutare con chiarezza i presupposti per una riqualificazione delle agevolazioni fiscali di cui il settore è destinatario e a stimolare eventuali iniziative che potrebbero favorire un miglioramento del servizio. Ricorda che il sistema sanitario nazionale rappresenta un servizio di eccellenza nel panorama globale delle modalità di assicurazione delle prestazioni sanitarie. Chiede, quindi, al dottor Oliveti in che modo i fondi possano aiutare il sistema a garantire un miglioramento del servizio e un ampliamento dell'offerta, con impatto positivo sulla capacità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Infine, chiede al presidente dell'ADEPP di commentare l'iniziativa « Assodire », che unisce ENPAM, Cassa forense e Inarcassa nell'esercizio dei diritti amministrativi delle società quotate nelle quali investono.

Il presidente OLIVETI rappresenta, in premessa, che l'associazione non ha a disposizione i dati analitici su tutte le Casse e suggerisce che l'odierna seduta possa essere considerata come l'inizio di un percorso. Osserva tre macro tendenze che incidono fortemente sul mercato del lavoro e sul sistema pensionistico: globalizzazione dei mercati, invecchiamento della popolazione e digitalizzazione delle attività. Queste tendenze favoriscono grandi cambiamenti socio-demografici, la trasformazione delle modalità di lavoro e una generale instabilità del sistema economico. Evidenzia che in questo contesto il *welfare* pubblico è in profonda sofferenza, per cui emergono (o riemergono)

altri attori in grado di soddisfare la domanda di assistenza: aziende, assicurazioni, enti confessionali, filantropici e comunitari. Rappresenta, inoltre, come a fronte di una spesa pensionistica in aumento, la spesa sanitaria registri una tendenza alla diminuzione. Sottolinea che le Casse hanno risposto alle esigenze dei propri iscritti incrementando l'offerta di prestazioni assistenziali, con iniziative volte al sostegno della professione, del reddito, della famiglia e della salute. Descrive quindi le iniziative specifiche messe in campo dalle singole casse iscritte all'A-DEPP con riferimento all'assistenza sanitaria integrativa, fornendo alcuni dati sull'ammontare della spesa, sul numero di beneficiari e di sinistri. Evidenzia che il tipo di prestazioni erogate fanno principalmente riferimento alla cosiddetta *long term care*, l'assistenza a lungo termine, e alla copertura di rischi legati alle patologie più gravi. Fa presente che la situazione attuale mostra una significativa disomogeneità delle tipologie di assistenza offerte dalle diverse casse. Con riferimento alla sanità integrativa, evidenzia che, nel corso degli ultimi venticinque anni, il settore è stato oggetto di molteplici interventi normativi, dai quali è scaturito un quadro legislativo incompleto e frammentato. Le criticità rinvenibili nel sistema sanitario nazionale hanno favorito un sempre maggior ricorso alla sanità privata che assume in molti casi un carattere concorrente e non integrativo rispetto a quella pubblica. Sottolinea che i fondi sanitari, da integrativi sono divenuti prevalentemente sostitutivi, permettendo all'intermediazione finanziaria e assicurativa di utilizzare detrazioni fiscali per incrementare i profitti. Sottolinea che il fondo sanitario dell'ENPAM è uno dei pochi in Italia che invece continua a mantenere un carattere pienamente integrativo. Rappresenta inoltre che, con la diffusione del *welfare* aziendale con cui i datori di lavoro offrono anche servizi sanitari a dipendenti e loro familiari, le imprese, beneficiando di agevolazioni fiscali, contribuiscono indirettamente ad alimentare il giro d'affari delle compagnie che assicurano e gestiscono i fondi

sanitari. Ricorda i tre pilastri dell'assistenza sanitaria: sanità pubblica, che eroga le prestazioni base nel rispetto dei principi dei livelli essenziali di assistenza (LEA), sanità collettiva integrata privata, che integra le prestazioni di base, e sanità individuale che tramite polizze assicurative risponde al principio della copertura individuale. Rappresenta che, attualmente il sistema dei fondi sanitari è caratterizzato dalla distinzione tra «fondi integrativi», che sono 9 ed «enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale» che sono circa 300. Rileva specifiche criticità che caratterizzano il settore della sanità integrativa: in primo luogo la scarsa trasparenza, in quanto l'anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute non è pubblicamente accessibile. Vi è inoltre carenza di sistemi di controllo, in quanto non esiste controllo per le sovrapposizioni tra prestazioni coperte dai fondi e incluse nei LEA, né regime sanzionatorio. Ricorda che il comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 502 del 1992 prevedeva un regolamento per disciplinare l'ordinamento dei fondi integrativi che non risulta emanato. Sottolinea che non c'è un'autorità responsabile della vigilanza sui fondi sanitari mentre il settore è in espansione anche per via dei rilevanti incentivi fiscali connessi. Rappresenta quindi come l'intermediazione finanziaria e assicurativa, spinta dalle necessità di un mercato di prestazioni sanitarie messo in crisi dalla riduzione del finanziamento pubblico, porti avanti una martellante campagna mediatica basata sulla «paura» indotta dalla riduzione del finanziamento pubblico, aumento della spesa individuale, difficoltà di accesso ai servizi sanitari e rinuncia alle cure. Sottolinea che i principali nodi irrisolti riguardano la confusione tra il regime di prestazioni integrative o sostitutive, la frammentazione ed eterogeneità dell'offerta, la scarsa attenzione all'appropriatezza, la diffusa trascuratezza nei riguardi della cronicità e dell'autosufficienza e la ragionevolezza delle agevolazioni fiscali. Conclude quindi suggerendo di definire in modo chiaro le

prestazioni che, con riferimento ai LEA, possono o meno essere coperte dai fondi sanitari integrativi, di ridurre significativamente la quota di prestazioni LEA che possono essere erogate dai fondi integrativi, riconoscendo in ogni caso le agevolazioni fiscali per le sole prestazioni che eccedono tali livelli essenziali, di adottare delle regole per disciplinare i rapporti tra fondi sanitari integrativi e compagnie assicurative, quelli tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, nonché per evitare la diffusione di messaggi consumistici. Risponde infine alla domanda su Assodire specificando che si tratta di un'iniziativa aperta, alla quale potranno associarsi altre Casse, avviata da tre enti caratterizzati da una quota pari al 55 per cento dell'attivo totale del settore, per garantire un migliore esercizio dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione alle società quotate in borsa.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) ritiene che la documentazione fornita da ADEPP non fornisca molti dei dati richiesti con il fine di capire in quale modo rivalutare le agevolazioni fiscali di cui è destinatario il settore. Ritiene, quindi, che il Presidente ADEPP si debba fare carico di fornire una semplice tabella per tutte le Casse che riporti almeno i seguenti elementi conoscitivi: numero complessivo di contributi incassati a vario titolo per l'assistenza sanitaria integrativa (premi assicurativi, eccetera); quali sgravi fiscali (agevolazioni e deduzioni) siano stati generati da tali contributi, se siano essi in capo ai singoli aderenti oppure in capo alla Cassa; quali sinistri extra LEA siano stati effettivamente pagati per ogni singola annualità in ossequio al basilare principio: «dove li prendo, dove li metto, cosa ne faccio».

Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) ringrazia il presidente Oliveti per la presentazione. Non concorda con la parola «populismo» utilizzata nella terza slide con riferimento ai fattori legati alla crisi economica. Quanto alle aspettative del progetto W.I.S.E. citato nelle *slide* del Presi-

dente, fa presente che uno dei quattro punti citati è legato all'Europa e ritiene che, in seguito alla Brexit, non sia possibile riporre speranze in un sistema previdenziale sostenuto dall'Europa. Ritiene, anzi, che ogni Paese debba gestirlo autonomamente. Chiede in base a quali criteri vengano scelte le compagnie assicurative che forniscono l'assicurazione integrativa agli iscritti delle singole Casse. Quanto all'Enpaf, vorrebbe un chiarimento in merito a quanto viene liquidato dall'Ente rispetto ai 6-6,5 milioni di costo. Vorrebbe conoscere i costi di liquidazione dei sinistri di Enpaf ed Enpam. Con riferimento ad Epap, vorrebbe conoscere il criterio di valutazione e sapere se l'aggregazione tramite consorzio riesce a garantire un'economia di scala tale da creare un sistema efficiente. Quanto a Inarcassa, ritiene che la sua polizza base potrebbe offrire dei rimborsi inferiori rispetto alle altre casse in esame e vorrebbe capirne il perché.

Il presidente OLIVETI recepisce le critiche sull'opacità e prende l'impegno a muoversi come associazione per chiedere ad ogni Cassa di fornirgli i dati per rispondere all'impostazione che condivide in pieno del «dove li prendo, dove li metto, cosa ne faccio». Ribadisce che, al momento, non è in grado di fornire una risposta e propone di stabilire insieme una griglia da sottoporre alle casse.

Con riferimento alla parola «populismo», chiede di interpretarla come rischio di dare risposte banali a problemi complessi, senza configurazione di collega-

mento a forze politiche. Per quanto riguarda il riferimento all'Europa specifica che ad oggi siamo contributori netti dell'Unione europea e abbiamo necessità di utilizzare al massimo i fondi che l'Europa ci mette a disposizione. Quindi, nel progetto W.I.S.E., l'attenzione all'Europa riguarda la possibilità di migliorare la nostra capacità di usare al meglio i fondi europei. Verso l'Europa ricorda che l'associazione ha indirizzato anche le proprie istanze affinché la liberalizzazione delle professioni non comporti una dequalificazione dell'offerta. Infine, rispetto alle richieste specifiche riferite a singole casse, fa presente che fornirà risposta scritta sulla base delle informazioni che gli saranno fornite dai presidenti dei relativi enti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.02.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	158
Audizione del Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Cinzia Zincone	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
AVVERTENZA	159

Martedì 4 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Cinzia Zincone.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige,

Friuli Venezia Giulia, Cinzia Zincone, accompagnata dall'ingegner Volpe, che ringrazia per la presenza.

Cinzia ZINCONE, *Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valerio VOLPE, Provveditorato alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (Misto), i deputati Tullio PATASSINI (Lega), Silvia BENEDETTI (Misto), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Cinzia ZINCONE, *Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valerio VOLPE, Provveditorato alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia* rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.25 alle 11.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione di Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, e dell'avvocato Alessandra Ballerini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

AUDIZIONI

Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 10.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà anche assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione di Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, e dell'avvocato Alessandra Ballerini.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione in oggetto, sottolineandone anche l'elevato valore simbolico e morale.

Paola DEFFENDI e Claudio REGENI, svolgono una relazione. Interviene, a più riprese, Alessandra BALLERINI, per ulteriori considerazioni e precisazioni.

(La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 12.40).

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo TRANCASSINI (FdI), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Guido Germano PETTARIN (FI), Leonardo Salvatore PENNA (M5S), Debora SERRACCHIANI (PD) e Massimo UNGARO (IV), ai quali replicano Alessandra BALLERINI e Paola DEFFENDI.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, sentita la Commissione, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia i signori Regeni, l'avvocato Ballerini e tutti i colleghi intervenuti, dichiarando conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti	16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia, Jasen Mesic, sulle priorità del semestre di presidenza croata del Consiglio dell'Unione europea (gennaio-giugno 2020)	17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	18
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	18
<i>ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo formulata dai Relatori)</i>	20

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in merito alla crisi industriale e alle connesse problematiche ambientali del sito siderurgico di Taranto	22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico. C. 2229, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate. C. 2314 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	30

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Testo della relazione depositato dal relatore On. Perantoni</i>)	37

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale D.i.Re « Donne in Rete contro la violenza »	40
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Differenza Donna	40

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.	
Audizione di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) ...	41
Audizione di rappresentanti della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)	41
Audizione di rappresentanti della Unione Italiana del Lavoro (UIL)	41
Audizione di rappresentanti di Confindustria	41

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	42
-----------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	48
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	51
Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2152-A, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a</i>) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b</i>) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c</i>) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019. C. 1962-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	54

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	55
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. Atto n. 141 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 142 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. C. 2005, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'assessore della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, in relazione alle problematiche relative alla raccolta e gestione dei rifiuti nella capitale	66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni e C. 2093 Patassini (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2093</i>)	66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo. Parere alle Commissioni I e V (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della Conferenza COP25 e sulla Conferenza dell'Unione Interparlamentare svoltesi a Madrid nel mese di dicembre 2019	69
ALLEGATO 2 (<i>Relazione</i>)	71

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sul settore aeroportuale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. Atto n. 141 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	81

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.	
Audizione di Giampiero Falasca, avvocato, Nicola Ferrigni, professore associato di sociologia presso l'Università degli studi «Link Campus University» di Roma, Paolo Pascucci, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi «Carlo Bo» di Urbino, e Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli	88
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut	89

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.	
Audizione di rappresentanti di Agripesca e di Assoittica Italia	90
Audizione di rappresentanti di Ugl Pesca	90
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	91
Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti (<i>Esame e rinvio</i>)	91
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	94
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	100
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi <i>Ro-Ro</i> da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	104
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	
Esame di domande per l'Accesso	111
ALLEGATO (<i>Delibera in materia di richieste di accesso</i>)	113
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
Sulla pubblicità dei lavori	118
Comunicazioni del Presidente	118
Disposizioni in materia di comunicazione politica, e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria (<i>Esame e approvazione</i>)	119
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2020</i>)	124
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020 (<i>Esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Schema di delibera relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione</i>)	130
Seguito esame della proposta di risoluzione « In materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative » (<i>Seguito e conclusione dell'esame. Reiezione della proposta di risoluzione</i>)	120
Sui lavori della Commissione	122
Sulla pubblicazione dei quesiti	123
ALLEGATO 3 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (n. 161/834, n. 167/864, n. 168/866, n. 170/874, n. 171/888, 174/899, 177/908 e 181/920)</i>) ...	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	152
Audizione della dottoressa Maria Forte, Prefetto di Reggio Emilia	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	154

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) 154

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni 157

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori 158

Audizione del Provveditore alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Cinzia Zincone 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

AVVERTENZA 159

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 160

Audizione di Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, e dell'avvocato Alessandra Ballerini (*Svolgimento e conclusione*) 160

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0092080